


Protezione Business Flexy

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE
DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI -
ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI



contratto di assicurazione
per le imprese, per la copertura
dei rischi relativi alle garanzie:
Responsabilità Civile,
Tutela Giudiziaria,
Perdite Pecuniarie, Incendio,
Furto, Altri danni a beni,
Assistenza

edizione febbraio 2020
modello AMAD0147

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia



Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.




... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**
- ✓ **Chat** presente in Area Clienti
- ✓ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202136**
- ✓ Indirizzo PEC: axampsdanni@legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Contatti utili

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:

Tutela Legale – Tutela Legale Cyber – Inter Partner Assistance S.A.

- ☎ Numero Verde **800 300 433**
- ☎ Numero non gratuito **+39 06 42 115 745**

Altre garanzie – AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

- ✉ Casella Postale **187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud**
- @ e-mail: **sinistri.banca@axa.it**
- ☎ Numero verde **800 231 187**

PER ASSISTENZA AI LOCALI – Inter Partner Assistance S.A.

- ☎ Numero Verde **800 300 433**
- ☎ Numero non gratuito **+39 06 42 115 745**

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

- ☎ Numero Verde **800 231 187** (Smart Center)
- ☎ Numero non gratuito **+39 06 45 20 21 36**
- 🌐 Sito **www.axa-mps.it**
- @ PEC **axampsdanni@legalmail.it**
- @ modulo online presente sul sito **www.axa-mps.it**

PER INOLTARE UN RECLAMO

- ✉ AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma
- 📠 Fax **+39 06 51 760 323**
- @ e-mail **reclami.danni@axa-mps.it**



MPS

protezione

Protezione Business Flexy

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE
DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI -
ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI**

**contratto di assicurazione
per le imprese, per la copertura
dei rischi relativi alle garanzie:
Responsabilità Civile,
Tutela Giudiziaria,
Perdite Pecuniarie, Incendio,
Furto, Altri danni a beni,
Assistenza**

edizione febbraio 2020
modello AMAD0147

Protezione Business Flexy

Condizioni di Assicurazione
Modello AMAD0147 Ed. 02/2020

Indice

GLOSSARIO	8
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	20
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	20
Art. 1.2 Effetto, durata e disdetta del contratto	20
Art. 1.3 Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione distanza	20
Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione	20
Art. 1.5 Forma delle comunicazioni	20
Art. 1.6 Aggravamento del rischio	20
Art. 1.7 Diminuzione del rischio	20
Art. 1.8 Forma dell'assicurazione - Valore intero e Primo Rischio Assoluto	20
Art. 1.9 Esagerazione dolosa del danno	21
Art. 1.10 Recesso in caso di sinistro	21
Art. 1.11 Riduzione dei capitali assicurati	21
Art. 1.12 Clausola di vincolo	21
Art. 1.13 Cambiamento dell'ubicazione del rischio	21
Art. 1.14 Validità territoriale	21
Art. 1.15 Colpa grave	21
Art. 1.16 Buona fede	21
Art. 1.17 Cose di proprietà di terzi	22
Art. 1.18 Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza	22
Art. 1.19 Oneri fiscali	22
Art. 1.20 Altre assicurazioni	22
Art. 1.21 Limite massimo dell'indennizzo	22
Art. 1.22 Rischio coperto da più garanzie del medesimo contratto	22
Art. 1.23 Foro competente	22
Art. 1.24 Legge applicabile	22
Art. 1.25 Rinvio alle norme di legge - Glossario	22
Art. 1.26 Indicizzazione	22
Art. 1.27 Gestione delle vertenze	23
Art. 1.28 Ispezione	23
Art. 1.29 Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto	23
Art. 1.30 Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale	23
SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE	24
Art. 2.1 COSA POSSO ASSICURARE	24
Art. 2.2 CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	24
A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro	24
B. Responsabilità Civile della proprietà	26
C. Responsabilità Civile Prodotti	26
D. Ritiro Prodotti	27
Art. 2.3 CONTRO QUALI DANNI SONO ASSICURATI GLI SPECIFICI SETTORI	28
Art. 2.3.1 CONTRO QUALI DANNI È ASSICURATO IL SETTORE AGRICOLTURA	28
Art. 2.3.2 CONTRO QUALI DANNI È ASSICURATO IL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	29
Art. 2.3.3 CONTRO QUALI DANNI È ASSICURATO IL SETTORE COMMERCIO	29
Art. 2.3.4 CONTRO QUALI DANNI È ASSICURATO IL SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE	29
Art. 2.4 CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI - ULTERIORI ESTENSIONI A SCELTA	32
Art. 2.5 COSA NON ASSICURO	33
Art. 2.6 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE	35
Garanzia A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro	35
Garanzia B. Responsabilità Civile della Proprietà	35

Condizioni di Assicurazione

	Garanzia C. Responsabilità Civile Prodotti	35
	Garanzia D. Ritiro Prodotti	36
Art. 2.7	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PER SETTORI	36
Art. 2.7.1	SETTORE AGRICOLTURA	36
Art. 2.7.2	SETTORE COMMERCIO	37
Art. 2.7.3	SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE	37
Art. 2.8	ULTERIORI ESCLUSI SPECIFICHE PER LE ESTENSIONI A SCELTA	39
Art. 2.9	COME OPERA LA GARANZIA	40
Art. 2.9.1	Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto e/o fatturato diverso da quello dichiarato	40
Art. 2.9.2	Validità territoriale	40
Art. 2.10	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	41
SEZIONE 3 - TUTELA LEGALE		46
Art. 3.1	COSA POSSO ASSICURARE	46
Art. 3.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	46
	A. Tutela legale	46
Art. 3.2.1	Prestazioni garantite	46
Art. 3.2.2	Soggetti assicurati	47
Art. 3.3	COSA NON ASSICURO	47
Art. 3.4	COME OPERA LA GARANZIA	47
Art. 3.4.1	Massimali e recupero delle somme	47
Art. 3.4.2	Estensione territoriale	48
Art. 3.4.3	Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia	48
Art. 3.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	48
SEZIONE 4 - CYBER RISK		49
Art. 4.1	COSA POSSO ASSICURARE	49
Art. 4.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	49
	A. Cyber Risk	49
Art. 4.3	COSA NON ASSICURO	50
Art. 4.4	COME OPERA LA GARANZIA	51
Art. 4.4.1	Massimale e sottolimiti della garanzia Tutela Legale Cyber	51
Art. 4.4.2	Limiti territoriali della garanzia Tutela Legale Cyber	51
Art. 4.4.3	Decorrenza della garanzia Tutela Legale Cyber - Insorgenza del sinistro	51
Art. 4.4.4	Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione per Tutela Legale Cyber	51
Art. 4.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	52
SEZIONE 5 - PRONTA RIPRESA		53
Art. 5.1	COSA POSSO ASSICURARE	53
Art. 5.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	53
	A. Pronta ripresa	53
Art. 5.3	COSA NON ASSICURO	53
Art. 5.4	COME OPERA LA GARANZIA	53
Art. 5.4.1	Operatività della garanzia	53
Art. 5.4.2	Rivalsa	53
Art. 5.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	54
SEZIONE 6 - INCENDIO		55
Art. 6.1	COSA POSSO ASSICURARE	55
Art. 6.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	55
	A. Fabbricato	55
	B. Contenuto	55
	C. Rischio locativo	56
Art. 6.3	CONTRO QUALI DANNI POSSONO ASSICURARSI GLI SPECIFICI SETTORI	56
Art. 6.3.1	CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE AGRICOLTURA	56
Art. 6.3.2	CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE	57
Art. 6.3.3	CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE COMMERCIO	58
Art. 6.3.4	CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	58
Art. 6.3.5	CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI	59
Art. 6.4	COSA NON ASSICURO	61
Art. 6.5	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA A. FABBRICATO – B. CONTENUTO	62
Art. 6.6	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PER SETTORI	63
Art. 6.6.1	SETTORE AGRICOLTURA	63
Art. 6.6.2	SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE	63

Condizioni di Assicurazione

Art. 6.6.3	SETTORE COMMERCIO	63
Art. 6.6.4	SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	64
Art. 6.7	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LE ESTENSIONI A SCELTA	64
Art. 6.8	COME OPERA LA GARANZIA	65
Art. 6.8.1	Operatività della garanzia - Rinuncia al diritto di rivalsa	65
Art. 6.8.2	Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo	66
Art. 6.8.3	Assicurazione a Primo rischio assoluto	66
Art. 6.8.4	Assicurazione a Valore Intero e Assicurazione Parziale per le garanzie Incendio del contenuto	66
Art. 6.9	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	67
SEZIONE 7 - FURTO E RAPINA		72
Art. 7.1	COSA POSSO ASSICURARE	72
Art. 7.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	72
	A. Furto e Rapina	72
Art. 7.2.1	Condizioni particolari sempre valide ed operanti	72
Art. 7.3	CONTRO QUALI DANNI POSSONO ASSICURARSI GLI SPECIFICI SETTORI	73
Art. 7.3.1	CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE AGRICOLTURA	73
Art. 7.3.2	CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE COMMERCIO	73
Art. 7.3.3	CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE	74
Art. 7.4	CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI	75
Art. 7.5	COSA NON ASSICURO	75
Art. 7.6	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PER SETTORI	76
Art. 7.6.1	SETTORE AGRICOLTURA	76
Art. 7.6.2	SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE	76
Art. 7.7	COME OPERA LA GARANZIA	76
Art. 7.7.1	Limiti di indennizzo	76
Art. 7.7.2	Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato	77
Art. 7.7.3	Scoperti	77
Art. 7.7.4	Mezzi di protezione e chiusura	77
Art. 7.8	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	78
SEZIONE 8 - ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE		81
Art. 8.1	COSA POSSO ASSICURARE	81
Art. 8.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	81
	A. Elettronica	81
	B. Guasti macchine	81
Art. 8.3	CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI	81
Art. 8.4	COSA NON ASSICURO	81
Art. 8.5	ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA A. ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE	82
Art. 8.6	COME OPERA LA GARANZIA	83
Art. 8.6.1	Mezzi di protezione e chiusura	83
Art. 8.6.2	Cose di proprietà di terzi	83
Art. 8.6.3	Conservazione delle cose assicurate	83
Art. 8.6.4	Ispezione delle cose assicurate	83
Art. 8.6.5	Rinuncia al diritto di rivalsa	83
Art. 8.7	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	84
SEZIONE 9 - ENERGIE RINNOVABILI		85
Art. 9.1	COSA POSSO ASSICURARE	85
Art. 9.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	85
	A. Energie rinnovabili	85
Art. 9.3	COSA NON ASSICURO	85
Art. 9.4	COME OPERA LA GARANZIA	86
Art. 9.4.1	Limiti di indennizzo - Franchigie e scoperti	86
Art. 9.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	87
SEZIONE 10 - TERREMOTO E ALLUVIONE		88
Art. 10.1	COSA POSSO ASSICURARE	88
Art. 10.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	88
	A. Terremoto	88
	B. Alluvione	88
Art. 10.3	COSA NON ASSICURO	88
Art. 10.4	COME OPERA LA GARANZIA	89
Art. 10.4.1	Operatività ed efficacia della Garanzia Terremoto	89
Art. 10.4.2	Assicurazione parziale	89

Condizioni di Assicurazione

Art. 10.4.3	Assicurazione a Primo rischio assoluto	90
Art. 10.4.4	Garanzie Terremoto e Alluvione - determinazione dell'ammontare del danno in caso di variazioni di rischio - fabbricato diverso da quello dichiarato	90
Art. 10.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE	90
SEZIONE 11 - ASSISTENZA AI LOCALI		91
Art. 11.1	COSA POSSO ASSICURARE	91
Art. 11.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	91
	A. Assistenza ai locali	91
Art. 11.3	COSA NON ASSICURO	92
Art. 11.4	COME OPERA LA GARANZIA	93
Art. 11.4.1	Operatività della garanzia	94
Art. 11.4.2	Limitazione del servizio - Estensione territoriale	94
Art. 11.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	94
SEZIONE 12 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO		95
Art. 12.1	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE	95
Art. 12.1.1	Obblighi in caso di sinistro	95
Art. 12.2	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	95
Art. 12.2.1	Obblighi in caso di sinistro	95
Art. 12.2.2	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti	95
Art. 12.2.3	Gestione del sinistro e libera scelta del legale	95
Art. 12.2.4	Obblighi dell'impresa	96
Art. 12.3	COSA FARE IN CASO DI CYBER RISK	96
Art. 12.3.1	Denuncia di sinistro Tutela Legale Cyber e libera scelta del legale	96
Art. 12.3.2	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	97
Art. 12.3.3	Gestione del sinistro	97
Art. 12.3.4	Recupero di somme	97
Art. 12.3.5	Obblighi dell'impresa	97
Art. 12.3.6	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro per Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali	97
Art. 12.4	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PRONTA RIPRESA	98
Art. 12.4.1	Obblighi in caso di sinistro	98
Art. 12.4.2	Anticipo diaria giornaliera	98
Art. 12.4.3	Perizia contrattuale	98
Art. 12.4.4	Mandato dei periti	98
Art. 12.5	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INCENDIO	98
Art. 12.5.1	Obblighi in caso di sinistro	98
Art. 12.5.2	Obblighi del contraente nel caso di Danni all'arredamento dei locali avvenuti in occasione di rissa nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)	98
Art. 12.5.3	Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio	99
Art. 12.5.4	Determinazione dell'ammontare del danno per merci	99
Art. 12.5.5	Determinazione dell'ammontare del danno per bestiame e foraggio	99
Art. 12.5.6	Determinazione dell'ammontare del danno per coltivazioni	99
Art. 12.5.7	Determinazione dell'ammontare del danno per Veicoli e/o Natanti	100
Art. 12.5.8	Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale	100
Art. 12.5.9	Determinazione dell'ammontare del danno per "Strumenti e supporti specifici"	100
Art. 12.5.10	Perizia contrattuale	100
Art. 12.5.11	Mandato dei Periti	100
Art. 12.5.12	Anticipo indennizzi	100
Art. 12.6	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO FURTO E RAPINA	101
Art. 12.6.1	Obblighi in caso di sinistro	101
Art. 12.6.2	Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato	101
Art. 12.6.3	Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo	101
Art. 12.6.4	Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro	101
Art. 12.6.5	Recupero delle cose rubate	101
Art. 12.6.6	Titoli di credito	102
Art. 12.6.7	Assicurazione presso diversi assicuratori	102
Art. 12.7	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE	102
Art. 12.7.1	Obblighi in caso di sinistro	102
Art. 12.7.2	Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato	102
Art. 12.7.3	Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo	103
Art. 12.7.4	Assicurazione presso diversi assicuratori	103
Art. 12.8	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ENERGIE RINNOVABILI	103

Condizioni di Assicurazione

Art. 12.8.1	Obblighi in caso di sinistro	103
Art. 12.8.2	Perizia contrattuale	103
Art. 12.8.3	Mandato dei Periti	104
Art. 12.8.4	Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti All risk	104
Art. 12.8.5	Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti	104
Art. 12.8.6	Assicurazione parziale	105
Art. 12.9	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA AI LOCALI	105
Art. 12.9.1	Come attivare le prestazioni di Assistenza	105
Informativa sulla privacy		106

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Avvertenza. Le definizioni indicate al presente glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione in *Corsivo*.

Abitazione	L'abitazione ove l'Assicurato abbia residenza anagrafica, ovvero dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.
Addetti	I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, con contratto di lavoro ripartito, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276) i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, con contratto di lavoro di somministrazione, distaccati da altre aziende di cui al D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza. Si intendono inclusi anche i corsisti, borsisti e gli stagisti.
Alberghi/attività ricettive	Motel, Case per ferie, Casa religiosa di ospitalità, Residenza Turistico Alberghiera/Residence, Case Vacanza e Residence senza servizi centralizzati, Locanda - Ristorante con camere, Bed & Breakfast, Affittacamere - Guest House, Residenza d'epoca, Apartment Hotel, Hotel terme e Beauty Spa, Villaggio turistico, Hotel villaggio, Colonia marina o montana, Campeggio senza bungalow o case mobili anche in legno, Campeggio con bungalow in muratura, Rifugio - Albergo chalet, Ostello, Stabilimento balneare.
All risk	Si intende la copertura assicurativa che copre tutti i rischi, ad eccezione di quelli esplicitamente menzionati nelle esclusioni.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assistenza	La garanzia assicurativa con la quale AXA MPS Danni si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro, ove la prestazione diretta del servizio non fosse possibile.
Assistenza stragiudiziale	Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Attività	L'attività aziendale svolta dall'Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, il tutto purché strettamente attinenti all'attività stessa.
Attività ricettiva/alberghiera	Sono considerate strutture ricettive/alberghiere assicurabili le seguenti attività, suddivise per macro categorie. Tutte le descrizioni sono alternative tra loro: Albergo: attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile, avente i requisiti minimi di legge previsti per gli alberghi (art. 8, comma 2, Titolo III, Capo I del D.Lgs. 79/2011 ed eventuali e successive modificazioni o integrazioni). Gli alberghi hanno un sistema di classificazione a 5 stelle (da 1 a 5). Motel: è un albergo particolarmente attrezzato per la sosta e l'assistenza delle autovetture (o delle imbarcazioni), che prevede almeno un posto macchina per ogni stanza; di norma posti in periferia o fuori da centri abitati lungo arterie stradali importanti. La maggior parte dei motel sono caratterizzati da un edificio centrale e da camere o alloggi poste in stabili, solitamente ad un solo piano, con entrate esterne alle camere, mentre gli alberghi tendono ad avere ingressi interni, per aumentare la sicurezza dei clienti. Pensioni: attività ricettiva aperta al pubblico con conduzione di tipo familiare, simili agli alberghi, ma con alloggi generalmente più economici ed un'offerta di servizi interni più

ridotta rispetto ad un albergo. Le pensioni infine, hanno un sistema di classificazione differente dagli alberghi (fino a 3 stelle, anziché le 5 degli alberghi); altra caratteristica distintiva rispetto agli alberghi può essere l'assenza di una sala comune.

Case per ferie: attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di persone o gruppi e gestita, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, onlus, associazioni o enti sociali operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Casa religiosa di ospitalità: attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di persone o gruppi di fedeli, gestita al di fuori di normali canali commerciali, da associazioni o enti religiosi operanti, principalmente senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose.

Residenza Turistico Alberghiera/Residence: attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, che fornisce alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Sono classificati "Residenza Turistico Alberghiera/Residence" solo quelli che prevedono offerta di servizi centralizzati (reception, sala TV, ecc.), altrimenti rientrano nella definizione di case vacanze e residence senza servizi centralizzati. Le leggi regionali classificano le residenze turistico alberghiere con 4, 3 e 2 stelle.

Case vacanza e Residence senza servizi centralizzati: sono fabbricati costituiti da unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati (reception, sala TV comune, ecc.). Sono escluse le normali abitazioni arredate affittate da privati a turisti, anche se locate con il tramite di un'agenzia immobiliare.

Locanda - Ristorante con camere: attività ricettiva dove un ristoratore, nella stessa struttura immobiliare ove esercita la sua attività imprenditoriale di ristorante, effettua anche l'attività di affittacamere o di servizio di alloggio.

Bed & Breakfast: struttura ricettiva composta da non più di 6 camere (salvo diverse disposizioni regionali) ubicata in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e prima colazione ed eventualmente altri servizi complementari. I Bed & Breakfast sono regolati da leggi regionali, si tratta di attività a conduzione familiare, condotte cioè da privati all'interno della propria abitazione dimora abituale o comunque nello stesso stabile.

Affittacamere - Guest House: struttura ricettiva che prevede alloggio a conduzione familiare, composta da non più di 6 camere (salvo diverse disposizioni regionali) condotta da privati di norma all'interno della propria abitazione o nello stesso stabile. Gli affittacamere sono regolati principalmente da leggi regionali che spesso vanno ad integrare e disciplinare la legge sulla disciplina degli affittacamere (Legge 16/06/1939, n. 1111).

Residenza d'epoca: attività ricettiva (con classificazione 5, 4 o 3 stelle) avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi che si caratterizza per essere ubicata in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, spesso dotato di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idoneo ad un'accoglienza altamente qualificata.

Apartment Hotel: attività ricettiva (con classificazione con 5, 4, 3 o 2 stelle) caratterizzata da unità abitative composte da camere suite e/o da appartamenti di uno o più locali, dotati di norma di angolo cottura e TV, spesso caratterizzati da mobili e arredi di qualità.

Hotel terme e beauty Spa: attività ricettiva (con classificazione 5, 4 o 3 stelle) avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi, che oltre a fornire alloggio prevede trattamenti termali, trattamenti dietetici, di bellezza, massaggi e cure del corpo e simili, dotata pertanto di particolari strutture di tipo specialistico proprie per tali attività.

Villaggio turistico: attività turistica aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, ove solitamente è presente un servizio di animazione nel periodo di alta stagione. Il villaggio turistico è caratterizzato da un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali: reception, self service o ristorante, sala TV, ecc.) e da unità abitative o alloggi, solitamente poste in unità separate ad un solo piano, facenti parte di uno stesso complesso ricettivo e inserito in aree attrezzate delimitate. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di strutture ricreative, culturali e sportive.

Hotel villaggio: attività ricettiva (con classificazione 5, 4 o 3 stelle) avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi, attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, che fornisce alloggio ai clienti in camere e/o suite ubicate in uno o più stabili con servizi centralizzati (quali: reception, ristorante, sala TV, ecc.). Solitamente sono presenti strutture ricreative e sportive per la clientela, talvolta anche con servizio di animazione nel periodo di alta stagione.

Colonia marina o montana: attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di gruppi di persone (solitamente bambini o minori e relativi accompagnatori), gestita al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, onlus, associazioni o enti sociali operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei familiari di propri dipendenti.

Campeggio senza bungalow o case mobili: attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno di campeggiatori, ove sono presenti piazzole attrezzate per la sosta di roulotte e/o tende; solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune.

Campeggio con bungalow o case mobili anche in legno: attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno di campeggiatori, ove sono presenti piazzole attrezzate con bungalow comunque costruiti e/o case mobili anche in legno per l'alloggio della clientela; solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune. Possono essere presenti anche piazzole attrezzate per la sosta di roulotte e/o tende.

Campeggio con bungalow in muratura: attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno di campeggiatori, ove sono presenti piazzole attrezzate con bungalow in muratura per l'alloggio della clientela; solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune. Possono essere presenti anche piazzole attrezzate per la sosta di roulotte e/o tende.

Rifugio - Albergo chalet: attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, idonea ad offrire ospitalità in zone montane in quota o comunque fuori dai grandi centri urbani, che fornisce alloggio in camere o camerate, anche con servizio di ristorazione. Non rientrano in questa definizione i bivacchi e i ricoveri alpini o montani intesi quali modeste costruzioni senza gestore, sempre incustodite, adibite a ricovero di emergenza di alpinisti.

Ostello: struttura ricettiva attrezzata per il soggiorno e il pernottamento dei giovani dove le camere vengono condivise. Il servizio acquistato dal cliente quindi è il posto letto e non la camera.

Stabilimento balneare: struttura turistica facente parte della struttura ricettiva assicurata posta nei pressi di un litorale o di una spiaggia (marina o lacustre), di difficile rimozione, costituito da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate (es. cabine, verande, locali bar e tavola calda o fredda, servizi igienici, ecc.), che fornisce accoglienza e servizi per i bagnanti. Può essere presente anche servizio di cucina o ristorante riservato ai soli bagnanti e/o aperto al pubblico.

AXA Assistance

Inter Partner Assistance S.A. - Rappr. Gen. Per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

AXA MPS Danni

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Azienda

L'insieme dei beni e dei locali anche separati, territorialmente ubicati come indicato in polizza nell'ambito dell'area aziendale, nel quale viene esercitata l'attività, dichiarata dall'Assicurato, svolta nei modi in cui la tecnica insegna o consiglia di adottare.

Azienda agricola

Esercizio di attività agricola autonoma territorialmente individuata e delimitata, anche se le aree risultino fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale, atta a produrre reddito considerato agricolo ai sensi del D.P.R. n. 597 del 29/09/1973, e successivo D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, e del D. Lgs n. 228 del 18/05/2001.

Fanno parte dell'azienda agricola: i fabbricati, ivi compresa abitazione rurale, compresi fabbricati civili, le scorte e prodotti, il foraggio, il bestiame, le attrezzature, le macchine agricole, i reparti, le officine e laboratori sussidiari, i silos purché da essa azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa.

**Azienda agrituristica/
agriturismo**

Azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo, così come disciplinato dalla legge n. 730 del 5/12/1985, dalla legge 20/02/2006 n. 96 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione.

Bestiame

Bovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini, animali da cortile, api e relative arnie, struzzi purché si tratti di allevamento a carattere non intensivo o industriale, intendendosi per tale quello che impiega tecniche industriali e scientifiche - compresa la somministrazione di farmaci a scopo non terapeutico per favorire la crescita degli animali - e/o quello che preveda l'alimentazione degli stessi con prodotti parzialmente o totalmente non derivati dalla coltivazione dei fondi dell'azienda. Restano comunque esclusi dalla definizione di bestiame: i cavalli da corsa, gli animali da pelliccia e gli allevamenti intensivi di conigli, volatili e avicoli in genere.

Carenza

Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

Cassaforte	<p>Contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi.</p> <p>Cassaforte mobile: cassaforte avente le caratteristiche sopra indicate la cui chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione) e il cui peso minimo non deve essere inferiore a 200 Kg.</p> <p>Cassaforte a muro: cassaforte avente le caratteristiche sopra indicate dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso; dotata altresì di movimento di chiusura con catenacci ad espansione e serratura di sicurezza (a chiave o a combinazione).</p>
Cliente ospite	<p>La persona o il gruppo di persone che occupano una sola camera o un solo appartamento della struttura ricettiva, soggetto all'obbligo di registrazione negli appositi documenti previsti dalla legge.</p>
Conduttori esterni	<p>Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, fibra o cavi utilizzati per la trasmissione di dati, suoni o immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.</p>
Contenuto	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">a. macchinari e attrezzature: macchine, macchine agricole, impianti, attrezzi e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento o pesa; macchine anche agricole semoventi, mezzi di traino e di trasporto in genere, non iscritti al P.R.A., al servizio dell'Assicurato,b. mobilio ed arredamento compresi armadi di sicurezza e casseforti, oggetti di cancelleria e stampati e gli effetti domestici;c. apparecchiature: elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computer, minielelaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme non considerati immobili per natura e destinazioni;d. merci comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, prodotti inerenti l'attività indicata in Polizza, campionari, quant'altro previsto dalla licenza di vendita dell'esercizio commerciale, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, merci speciali e infiammabili nei quantitativi dichiarati in Polizza;e. denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere;f. strumenti e supporti specifici: schede, dischi, nastri, microfilm per calcolatori, per elaboratori elettronici e per macchine meccanografiche, disegni, documenti, registri, libri, pubblicazioni, modelli, stampi, cilindri, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni, fotocolors. <p>Sono esclusi dalla definizione di contenuto: tabacchi, granaglie sullo stelo, tutte le coltivazioni (arboree, erbacee ed orticole), gli alberi, boschi, frutti pendenti, foraggio e bestiame.</p>
Contraente	<p>Il soggetto che stipula l'assicurazione, anche in nome e per conto di chi spetta.</p>
Controversia	<p>S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".</p>
Cose	<p>Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.</p>
Danni	<p>I danni risarcibili ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.</p>
Denaro e Valori	<p>Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.</p>

Dipendenze e/o pertinenze	Locali non comunicanti con quelli principali destinati a depositi, magazzini, cantine, mense, servizi e simili anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza o se posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100.
Discoteca	Locale di pubblico spettacolo facente parte della struttura ricettiva (in possesso della relativa licenza comunale di agibilità) nel quale l'attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all'attività di somministrazione cibi e bevande, principalmente destinato ad intrattenimenti danzanti e concerti, dove l'accesso al pubblico prevede il pagamento di un corrispettivo in denaro (biglietto di ingresso o consumazione obbligatoria). Non si considera discoteca la sala ristorante destinata occasionalmente a serate danzanti o la sala da ballo riservata ai clienti ospiti o frequentatori dell'albergo/villaggio assicurato.
Enti particolari:	Archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti di dati, programmi in licenza d'uso, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a. a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b. per azione meccanica o termica esplodono inclusi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estorsione	Costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, così come disciplinato dall'art. 629 Codice Penale.
Fabbricati	L'intera costruzione edile (incluse le dipendenze ed eventuale abitazione dell'Assicurato e/o del custode ubicata nell'ambito dell'azienda) o la parte di essa in cui si svolge l'attività dichiarata, contenente le cose assicurate, escluso il valore dell'area . Sono comprese le recinzioni, fissi, infissi, opere di fondazione od interrate, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione moquettes, rivestimenti, affreschi, cancelli, statue non aventi valore artistico, silos in muratura, cantine, serre e simili. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alle quote di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono esclusi i capannoni pressostatici, tensostrutture, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, i fabbricati in abbandono e quanto indicato alla voce Contenuto.
Familiare	La persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, convivente di fatto, unito civilmente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Fatto accidentale	Evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza e/o che non deriva da violazioni volontarie da parte dello stesso di leggi alle quali deve adattarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.
Fatto generatore	Relativamente alla copertura Tutela legale s'intende il fatto storico dal quale scaturisce la controversia.
Fatto illecito	È il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Fatturato	Il volume di affari (fatturato con esclusione IVA), corrisponde a quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata assicurata; salvo quanto previsto per la garanzia Responsabilità Civile Prodotti.
Fissi ed infissi	Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

<i>Flooding</i>	Intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/ Siti internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
<i>Foraggio</i>	Prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame, nonché paglia, stamaglie e simili.
<i>Franchigia</i>	Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/ massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
<i>Furto</i>	Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<i>Furto con destrezza</i>	L'impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, così come disciplinato dagli artt. 624 e 625 Codice Penale.
<i>Furto d'identità Digitale</i>	Acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione degli Assicurati al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno agli Assicurati.
<i>Fustelle farmaceutiche (Valore)</i>	Si intende il credito che esse rappresentano, ovvero l'importo ottenuto detrando dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.
<i>Garanzia</i>	La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, AXA MPS Danni procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce Assistenza.
<i>Gioielli e preziosi</i>	Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc, nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.
<i>Impianto di allarme antifurto</i>	Impianto di allarme automatico antifurto con sirena installato da ditta registrata presso l'I.M.Q. oppure impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001-2000, installati da ditta qualificata.
<i>Impianto fotovoltaico</i>	Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che generano corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.
<i>Impianto solare termico</i>	Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.
<i>Implosione</i>	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
<i>I.M.Q.</i>	Istituto Italiano del Marchio di Qualità.
<i>Incendio</i>	Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
<i>Incombustibili</i>	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).
<i>Indennizzo</i>	La somma dovuta da AXA MPS Danni in caso di sinistro.
<i>Infiammabili</i>	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">• gas combustibili;• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;• sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

	<ul style="list-style-type: none">• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.</p>
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente	Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Lastre	Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'azienda comprese le insegne luminose purché installate nell'area aziendale e/o stabilmente ancorate al fabbricato, compresi i lucernari.
Lesione della reputazione on-line	Offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione degli Assicurati, o diffusione illecita di dati sensibili, degli Assicurati, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet. Relativamente all'ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l'onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico la diffamazione (Art. 595 c.p.).
Locale aziendale	Unità immobiliare ove il Contraente ha stabilito la Sede Legale o Sede Operativa delle attività professionali indicate in Polizza.
Macchinario	Macchine ed impianti compresi eventuali elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto; si intendono compresi gli eventuali serbatoi, vasche e silos (non in muratura); i basamenti e le parti ed opere murarie e che ne siano il naturale completamento; attrezzi, utensili e relativi ricambi; impianti di forza, di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e termica, compresi gli impianti tecnici al servizio dei macchinari; cicli, ciclofurgoni, mezzi di traino e trasporto a mano; gruppi compressori; elevatori e carrelli, impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), mezzi e/o impianti di imballaggio, impianti e attrezzatura di pesa, e quant'altro funzionalmente connesso all'attività produttiva o commerciale dell'azienda.
Macchine agricole	I veicoli semoventi o trainati destinati a servizi e lavorazioni meccanico-agrarie, non iscritti al P.R.A.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia.
Manutenzione ordinaria	Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione straordinaria	Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
Merci	<p>Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'Azienda, semilavorati e finiti, campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, Infiammabili e Merci speciali (come da relativa definizione) nei quantitativi dichiarati in Polizza.</p> <p>Si intendono comprese le eventuali imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. Inoltre, per le attività di vendita e/o riparazione di veicoli (compresi cicli e motocicli) e natanti in genere si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- per i negozi di riparazione e vendita di biciclette sono considerati Merci, le biciclette in vendita (nuove e/o usate);- per le imprese autorizzate od abilitate al commercio e/o riparazione di veicoli a motore (o natanti), sono considerati Merci i veicoli (o natanti) nuovi non ancora immatricolati e i veicoli targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione nonché gli eventuali veicoli in conto vendita in possesso dell'Assicurato.

I veicoli (compresi cicli e motocicli) e natanti in genere di proprietà di clienti in riparazione/manutenzione, comprese anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova o dimostrazioni o come auto di cortesia non sono considerate Merci, in quanto, rientrano nella definizione di "Veicoli in riparazione o manutenzione".

Merci speciali

Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - cellulose (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cottoni sodi - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - piume o piumino.

Mezzi di chiusura

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria (cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) dall'esterno, e difesa, per tutta la sua estensione, da:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- vetro antisfondamento.

Nucleo Familiare

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

Perdita patrimoniale

Le somme per le quali l'Assicurato sia riconosciuto responsabile nei confronti di clienti in relazione all'esercizio dell'attività assicurata da parte dell'Assicurato che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Phishing

È un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente ad AXA MPS Danni.

Prestazione di assistenza

Il servizio erogato all'Assicurato nel momento del bisogno.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale AXA MPS Danni risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Prodotto

Ai fini della garanzia Responsabilità Civile Prodotti, i prodotti oggetto dell'attività esercitata e indicati in polizza.

Prodotto Difettoso

Ai fini della garanzia Responsabilità Civile Prodotti, i prodotti difettosi si intendono quelli che non offrono la sicurezza che ci si può legittimamente attendere così come previsto a norma di legge italiana (come indicato dall'art. 117 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni).

Produttore

Ai fini della garanzia Responsabilità Civile Prodotti, deve ritenersi produttore il soggetto che rivesta tale qualifica secondo la Legge Italiana (come definito dall'art. 103 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni).

Programmi e licenza d'uso

S'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore che licenza d'uso: l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Rapina

Reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.

Rottura di macchinario	Danneggiamento della funzionalità di un macchinario o di impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.
Scasso	Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo	Furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che li detiene, così come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale.
Scoperto	La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.
Serre	Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrato, fissi ed infissi, impianti ed attrezzature stabilmente installati nelle serre.
Settore	Insieme di differenti attività aziendali secondo caratteristiche comuni. Il settore di appartenenza relativo all'attività assicurata è riportato in Polizza.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro di Tutela legale	L'insorgere della controversia.
Sinistro in serie	Per la garanzia Responsabilità Civile Prodotti: una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.
Solaio	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese Insopprimibili	Le spese di carattere insopprimibile che l'Assicurato deve forzatamente sostenere anche durante l'inattività dell'azienda e che, per effetto di tale inattività, è resa improduttiva. Sono quindi escluse tutte le spese che vengono a cessare o che comunque possono essere evitate durante l'inattività.
Struttura Organizzativa	La struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. - Via B. Alimena, n. 111 - 00173 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA MPS Danni provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Supporti di dati	Materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, o anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Telecontrollo	Insieme di strumenti a servizio dell'impianto fotovoltaico, costituito da: <ul style="list-style-type: none">• un sistema di raccolta dei dati che interroga ciclicamente gli inverter campionando i loro dati di funzionamento (Data Monitor)• un sistema di raccolta dati centralizzato (Data Collector)• un sistema di monitoraggio e reportistica accessibile tramite il web (Data Reporter).
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tubo interrato	La condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Tutela legale	Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

Ubicazione	L'indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree aziendali di pertinenza e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, purché rilevabile o desumibile da documentazione formale.
Valore a nuovo	Si intende: a) per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area e tenuto conto delle tecniche costruttrici del momento del Sinistro; b) per le apparecchiature e gli impianti: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.
Valori	Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).
Vetro antisfondamento	Vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito antisfondamento: da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati: - le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm; - le lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Protezione Business Flexy

Condizioni di Assicurazione

**contratto di assicurazione
multirischi**
edizione febbraio 2020

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

Art. 1.2 - Effetto, durata e disdetta del contratto

Fermi i termini di *Carenza* e quanto previsto dall'Art 10.4.1 "Operatività ed efficacia della Garanzia Terremoto", l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, a parziale deroga dell'art.1901 c.c., in senso più favorevole al *Contraente*, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del ventunesimo giorno dopo quello della scadenza, anziché il quindicesimo, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In caso di contratto stipulato con la formula del tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti e, pervenuta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Art. 1.3 - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

Fermo il disposto dell'Art. 1.2 - "Effetto, durata e disdetta del contratto", qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24.00 del giorno stesso in cui AXA MPS Danni ha raccolto la volontà del *Contraente* di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del *Contraente* al pagamento del *Premio*, AXA MPS Danni garantisce all'*Assicurato* le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al *Contraente* dalla legge. Il *Contraente* ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi al ricevimento del presente *Fascicolo Informativo*, comunicando ad AXA MPS Danni la propria volontà a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- rivolgendosi telefonicamente all'Advisory Center di AXA MPS Danni, attraverso il Numero Verde 800 231 187 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta.

AXA MPS Danni rimborsa al *Contraente* l'eventuale *Premio* addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei *Premi*.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o i *Beneficiari* sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono ad AXA MPS Danni, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Art. 1.6 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare comunicazione scritta a AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

Art. 1.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA MPS Danni è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del *Contraente*, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.8 - Forma dell'assicurazione - Valore intero e Primo Rischio Assoluto

Per le seguenti garanzie l'assicurazione è prestata nella forma a valore intero:

- Incendio del Fabbricato/Rischio locativo;
- Incendio del contenuto;
- Terremoto e alluvione (relativamente al Contenuto, se scelto Incendio del contenuto a Valore Intero, la garanzia segue tale forma assicurativa);
- Energie Rinnovabili;

Per le coperture assicurative a Valore Intero AXA MPS Danni risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in *Polizza*, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Per le seguenti garanzie l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto:

- Incendio contenuto (se scelto a Primo Rischio Assoluto);

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

- Terremoto e alluvione (relativamente al Contenuto, se scelto Incendio del contenuto a Primo Rischio Assoluto, la garanzia segue tale forma assicurativa);
- Furto e rapina;
- Elettronica e guasti macchine.

Per le coperture assicurative a Primo Rischio Assoluto AXA MPS Danni risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Art. 1.9 - Esagerazione dolosa del danno

In relazione alla Linea Patrimonio, l'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del *Danno*, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del *Sinistro* o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del reato in caso di *Furto*, *Rapina*, estorsione o *Scippo*, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 1.10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, le parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da *AXA MPS Danni*, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.11 - Riduzione dei capitali assicurati

In caso di *Sinistro*, i *Capitali assicurati* con le singole *Garanzie* di *Polizza* ed i relativi limiti di *Indennizzo*, ad eccezione delle garanzie Incendio del Fabbricato, Energie rinnovabili, Terremoto e alluvione, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del *Premio*.

Qualora a seguito del *Sinistro* stesso *AXA MPS Danni* decida, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio*, non goduto - al netto dell'imposta - sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 1.12 - Clausola di vincolo

La presente polizza - per la partita indicata e limitatamente alle garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio - è vincolata a tutti gli effetti a favore della vincolataria, creditore ipotecario o privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento, e sino alla data indicata nella presente appendice.

La Società assicuratrice pertanto si obbliga a:

- 1) comunicare tempestivamente l'avvenuto sinistro alla vincolataria;
- 2) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della vincolataria ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizie, quale perito di Parte, quello designato dalla vincolataria di concerto con il Contraente;
- 3) pagare esclusivamente alla vincolataria, sino a concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dalla vincolataria stessa; la quietanza che quest'ultima rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società assicuratrice anche nei confronti del Contraente;
- 4) comunicare tempestivamente alla vincolataria, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della vincolataria e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il 30° giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale alla vincolataria, fermo l'obbligo di quest'ultima di pagare il premio relativo a tale periodo; la vincolataria ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto; nel caso in cui la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali, è facoltà della vincolataria chiedere lo scorporo della sola garanzia incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente;
- 5) comunicare alla vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- 6) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della vincolataria, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società assicuratrice dall'applicazione degli Artt. 1892, 1893 e 1898 C.C.

Art. 1.13 - Cambiamento dell'ubicazione del rischio

In caso di variazione dell'ubicazione del rischio assicurato, il *Contraente* deve comunicarlo per iscritto ad *AXA MPS Danni*, entro le ore 24.00 del 30° giorno dalla data del suddetto cambiamento; decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le *Garanzie* rimangono sospese fino a quando il *Contraente* ne abbia dato notizia per iscritto ad *AXA MPS Danni*, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

Art. 1.14 - Validità territoriale

Ferme le eventuali estensioni territoriali previste per le singole coperture, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 1.15 - Colpa grave

L'assicurazione è efficace, salvo che per le Sezioni 7 - Furto e rapina e 9 - Energie rinnovabili, anche per i *Danni* determinati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*; per tutte le Sezioni, l'assicurazione è efficace per i *Sinistri* cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.16 - Buona fede

L'omissione della comunicazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio - successiva alla stipulazione della presente *Polizza* - così come le inesatte od incomplete dichiarazioni relative allo stesso, rese all'atto di stipula della *Polizza*, non comporteranno decadenza del diritto all'*Indennizzo* né la riduzione di questo, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. *AXA MPS Danni* ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di *Premio* proporzionale al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 1.17 - Cose di proprietà di terzi

Sono comprese in *Garanzia* anche le *Cose* di proprietà di terzi la cui esistenza sia adeguatamente documentata. In caso di *Sinistro*, tuttavia, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (questa resta, infatti, a cura di *AXA MPS Danni* e del *Contraente*), né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione, non possono essere esercitati che dal *Contraente*. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 1.18 - Assicurazione per conto altrui - Titolarietà dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 1.19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

Art. 1.20 - Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Per tutte le altre coperture, *AXA MPS Danni*, entro 60 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 1.21 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto dalle singole *Garanzie*, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo *AXA MPS Danni* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole *Garanzie*.

Art. 1.22 - Rischio coperto da più garanzie del medesimo contratto

Nel caso uno stesso evento, sia coperto contestualmente da più Sezioni, prevarranno le *Garanzie* di *Polizza* più vantaggiose per l'*Assicurato* in termini di *Franchigie*, *Scoperti* e *Limiti di indennizzo*.

Fermo quanto disposto dall'art. 1905 c.c, qualora la copertura, operante secondo il capoverso precedente, non indennizzi interamente il *Danno* subito, i capitali indicati in *Polizza* relative alle altre *Garanzie* eventualmente acquistate, concorreranno all'*Indennizzo* secondo le norme previste dalle rispettive Sezioni.

Art. 1.23 - Foro competente

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Art. 1.24 - Legge applicabile

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 1.25 - Rinvio alle norme di legge - Glossario

Il *glossario* è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione ed inserito nella Nota Informativa. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.26 - Indicizzazione

Qualora espressamente indicato in *Polizza*, i *Premi* ed i *Capitali/Massimali assicurati*, relativi alle *Garanzie Incendio Fabbricato/Rischio locativo, Terremoto, Alluvione, Incendio Contenuto, Elettronica e guasti macchine, Energie Rinnovabili All Risks, Furto e rapina*, saranno collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) al netto dei tabacchi pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma.

I premi e i Capitali/Massimali assicurati saranno adeguati automaticamente per l'indicizzazione come segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di agosto dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di *Premio* si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di agosto dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento, le somme assicurate ed il *Premio* vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento decorre dalla scadenza della rata annua.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

All'interno dell'Area Riservata del sito www.axa-mps.it, il Contraente/Assicurato potrà consultare l'adeguamento dei premi e dei Capitali/Massimali assicurati per effetto dell'indicizzazione.

Art. 1.27 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, Legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA MPS Danni l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

In caso d'inadempimento AXA MPS Danni si riserva di considerare ogni pregiudizio che ne è conseguito.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA MPS Danni si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA MPS Danni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese verranno ripartite fra AXA MPS Danni e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. AXA MPS Danni non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i Legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 1.28 - Ispezione

AXA MPS Danni ha sempre il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato e delle Cose assicurate, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 1.29 - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 1.30 - Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale

Il Contraente esprime nella polizza la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere documenti e comunicazioni scritte AXA per tutti i contratti stipulati con AXA MPS Danni.

In funzione del consenso in tal modo espresso, il Contraente riceverà detti documenti e comunicazioni, (attestato fiscale, avviso di scadenza, ecc.) alternativamente via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell'area riservata disponibile nella homepage del sito internet di AXA e/o mediante mezzi elettronici (e-mail, SMS).

Resta comunque ferma la possibilità per il Contraente di modificare l'opzione in qualsiasi momento durante la durata del contratto, contattando lo Smart Center AXA MPS ai seguenti recapiti:

Smart Center

– Numero Verde 800 231 187 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)

– Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it sezione assistenza.

SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE



Art. 2.1 - COSA POSSO ASSICURARE

AXA MPS Danni è tenuta a pagare nel corso dell'anno assicurativo, per ogni Sinistro in Garanzia, un importo massimo rappresentato dal Massimale indicato in Polizza.

I limiti di risarcimento, se previsti nelle singole Garanzie/estensioni, sono una parte del Massimale di riferimento e rappresentano la massima esposizione per AXA MPS Danni, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le Garanzia Responsabilità Civile dell'attività e Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro previste dalla presente Polizza, fermi i limiti stabiliti dai relativi Massimali, l'importo massimo che AXA MPS Danni sarà tenuta a corrispondere per il sinistro medesimo non potrà comunque superare il limite per sinistro del Massimale Responsabilità Civile dell'attività.

Art. 2.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.

A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro

1. Responsabilità Civile dell'attività

AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'Attività indicata in Polizza.

La copertura vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i Familiari coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidate loro dall'Assicurato.

Qualora la Garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il Danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 2.5 - "COSA NON ASSICURO", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

a. Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile che - a qualunque titolo - ricada sull'Assicurato per Danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale eccezionalmente, per l'espletamento dell'Attività oggetto dell'assicurazione. La copertura è prestata a condizione che il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.

b. Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da cessione di lavori in subappalto

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i Danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici (compresi i loro dipendenti), mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato. La copertura è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano inerenti all'Attività descritta in Polizza e non superino complessivamente il 20% del Fatturato dell'intera Attività dell'Assicurato e che essi siano confermati da un regolare contratto di subappalto, in linea con il contratto dell'ente appaltante. La copertura è operante solo per i sinistri che avvengano in Europa (geografica).

c. Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, Attività dopolavoristiche

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i Danni derivanti dalla sua partecipazione a mostre, fiere, sfilate di moda, mercati ed esposizioni, Attività dopolavoristiche, nonché l'organizzazione di visite all'impresa e dimostrazione di prodotti, compreso il rischio derivante dalle operazioni di allestimento e rimozione degli stands.

Si intende compresa, altresì, la partecipazione dell'Assicurato a corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi, seminari, gite aziendali, Attività dopolavoristiche e ricreative.

d. Lavori eseguiti presso terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i Danni che egli stesso può cagionare alle Cose trovantesi presso i locali di terzi ove esegue lavori di installazione, montaggio, posa in opera o di edilizia in genere, rientranti nell'Attività indicata in Polizza, comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

e. Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i Danni:

- alle Cose di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico;

Condizioni di Assicurazione

- alle Cose di terzi movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o di terzi;
- alle Cose trasportate o rimorchiate.

f. Committenza auto

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 c.c., per *Danni* involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi - muniti di regolare patente di abilitazione - alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché questi non siano di proprietà dell'Assicurato o a lui intestati al P.R.A., né in usufrutto o in locazione allo stesso. Sono inclusi i *Danni* cagionati alle persone trasportate.

La *Garanzia* è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno ed in particolare dopo l'esaurimento del massimale previsto dall'assicurazione della R.C.A. obbligatoria, che opera come assicurazione di primo rischio.

La copertura è operante solo sul territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

g. *Danni* a veicoli nei parcheggi aziendali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* arrecati a veicoli di terzi e/o degli *Addetti*, in sosta in appositi spazi nell'ambito dell'azienda.

h. *Danni* da interruzione di esercizio

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di *Attività* industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *Sinistro* indennizzabile ai termini di Polizza.

i. Errato trattamento dei dati personali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi delle Norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei relativi dati personali, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e voluto.

j. Inquinamento accidentale

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo causati da rotture accidentali degli impianti termici e tecnici dei *Fabbricati* nei quali viene svolta l'*Attività* assicurata.

k. Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, dall'uso e dalla manutenzione di insegne, luminose e non, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni regolarmente installati sul territorio italiano e destinati ad individuare o pubblicizzare l'azienda assicurata.

l. Possesso ed uso di armi da parte del titolare dell'azienda

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* involontariamente e accidentalmente arrecati a terzi conseguenti all'utilizzo di armi legittimamente detenute secondo le disposizioni legislative vigenti, esclusivamente per la difesa personale.

m. Detenzione di cani da guardia

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla detenzione, a norma di legge, di cani da guardia nell'ambito dei *Fabbricati* e delle aree in uso all'azienda assicurata.

n. Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, Consulenti e professionisti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni*, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 c.p., subiti da:

- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali dell'Assicurato o che in via occasionale possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipano alle operazioni di carico e scarico;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i *Consulenti amministrativi* tecnici, Legali ed altri liberi professionisti in genere;
- i titolari e dipendenti delle ditte alle quali l'Assicurato abbia affidato lavori in subappalto, mentre eseguono i lavori stessi.

La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino complessivamente il 20% del fatturato dell'intera attività dell'Assicurato. In caso di superamento di questa percentuale, AXA MPS *Danni* risponderà del danno in proporzione al minor premio percepito.

o. Responsabilità Civile per *Danni* da Incendio

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* materiali e diretti causati alle Cose di

terzi, da *Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio* non causato da ordigni esplosivi, del fabbricato ove si svolge l'Attività descritta in *Polizza* e del relativo *Contenuto* di proprietà dell'Assicurato.

Sono compresi i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di *Attività* industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, conseguenti a *Sinistri* indennizzabili a termini di *Polizza*.

p. Servizio di sorveglianza armata effettuato in proprio anche con guardiani

q. Responsabilità civile per i *Danni* da conduzione e uso del *Fabbricato* destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in *Polizza*.

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

a) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

AXA MPS *Danni* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, purché in regola, al momento del *Sinistro*, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e dell'Art. 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38 e successive modificazioni (azioni di regresso INAIL), per gli *Infortuni* sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché da lavoratori a progetto - conformemente al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 - addetti alle *Attività* dichiarate in *Polizza*;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di *Danni* non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'*Invalidità permanente* calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi del D.Lgs. 23/02/2000 n.38.

Qualora l'Assicurato, al momento del *Sinistro*, non risultasse in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL in relazione ai lavoratori identificati al punto 1) che abbiano subito un *Infortunio* sul lavoro, la copertura si considera comunque operante a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

AXA MPS *Danni* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di *Danni* cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti e da lavoratori a progetto, non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL addetti alle *Attività* per le quali è prestata l'assicurazione, per morte o per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'*Invalidità permanente* calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38.

c) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276

AXA MPS *Danni* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di *Danni* cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'*Invalidità permanente non inferiore al 6%* calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi D.Lgs. 23/02/2000 n. 38. La *Garanzia* opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276. La *Garanzia* vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

La *Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro* vale anche per azioni di regresso esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

B. Responsabilità Civile della proprietà

AXA MPS *Danni* garantisce l'Assicurato, per i *Danni* a terzi derivanti dalla proprietà dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*. A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 2.5 - "COSA NON ASSICURO", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. *Danni* derivanti dallo spargimento d'acqua, solo se conseguenti a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
2. committenza di lavori di *Manutenzione ordinaria* o straordinaria per l'esecuzione in proprio di lavori di *Manutenzione ordinaria*, purché relativi a *Fabbricati* pertinenti l'Attività dichiarata in *Polizza*;
3. *Danni* derivanti dalla proprietà dell'*Impianto fotovoltaico* e/o solare termico;
4. *Danni* causati alle Cose di terzi da *Incendio* come disciplinato al punto o. "Responsabilità Civile per *Danni* da *Incendio*" della *Responsabilità Civile dell'attività* di cui all'Art. 2.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI".

C. Responsabilità Civile Prodotti

AXA MPS *Danni* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del *massimale* indicato in *polizza*, di

Condizioni di Assicurazione

quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di **danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti** oggetto dell'attività assicurata - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose, diverse dal prodotto difettoso;

anche se derivanti da:

- a) errata concezione e/o progettazione del prodotto;
- b) errata preparazione e/o produzione del prodotto;
- c) errato confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto;
- d) errata predisposizione di istruzioni di uso e/o conservazione, di modalità di montaggio/ assemblaggio del prodotto;
- e) contaminazione che si verifica in conseguenza della preparazione, produzione, confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto o qualsiasi altra attività collaterale;
- f) dolo dei dipendenti.

L'assicurazione si intende inoltre operante per:

- i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;
- i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

In ogni caso *AXA MPS Danni* non riconosce le spese da chiunque sostenute per la realizzazione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non materialmente danneggiato (c.d. garanzia di prodotto o garanzia di fornitura), ma comunque rivelatosi inutilizzabile o non idoneo all'uso cui è destinato a causa:

- di un difetto del prodotto componente assicurato con l'assicurazione Responsabilità Civile Prodotti;
- di caratteristiche tecniche non adeguate o comunque difformi da quelle richieste dall'acquirente / committente del prodotto componente assicurato con l'assicurazione Responsabilità Civile Prodotti.

D. Ritiro Prodotti

AXA MPS Danni, a deroga di quanto previsto dal punto 2) dell'Art. 2.5 - COSA NON ASSICURO:

- rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro consegna a terzi, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato,
- si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute da terzi per il ritiro dal mercato dei prodotti, dopo la loro consegna a terzi, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti descritti in Polizza, a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:
 - 1) i prodotti abbiano cagionato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
 - 2) vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
 - 3) il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere (es. pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori).

Nel caso di prodotti destinati ad animali, la Garanzia di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera per morte o per lesioni agli animali stessi.

La presente Garanzia copre esclusivamente le spese a carico dell'Assicurato e/o del produttore finale:

- a) per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta nel più breve tempo possibile o con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità.
Si intendono compresi i costi relativi agli annunci diretti ai distributori o ai punti vendita nonché, nel caso di prodotti destinati ai consumatori finali, gli invii diretti ai consumatori e l'assistenza telefonica tramite l'attivazione di call center, le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione effettuati con modalità e quantità adeguate all'evento per informare in modo efficace ed efficiente i consumatori;
- b) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
- c) per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d) per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti per un periodo massimo di 6 mesi;
- e) per la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- f) per il riconfezionamento e/o la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- g) per la commercializzazione dei prodotti ritirati per fini diversi dal consumo umano (es. cibi o mangimi per animali) o per altri usi o destinazioni, sempre che, tale operazione sia legalmente ammessa, e che tali maggiori spese siano inferiori a quelle per la distruzione o magazzinaggio temporaneo. Per maggiori spese si intendono le eventuali spese di trasformazione, reimballaggio, trasporto e fiscali nonché, ove necessario, quelle per provvedere al controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere per beni simili in relazione ai nuovi usi, destinazioni o mercati.

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai prestatori di lavoro di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro. Premesso che rimane all'Assicurato l'iniziativa e la responsabilità di decisione circa l'organizzazione delle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti, l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato purché ragionevoli, necessarie e strettamente legate al sinistro, sempre che tali operazioni di ritiro dei prodotti vengano effettuate in modo palese.

Art. 2.3 - CONTRO QUALI DANNI SONO ASSICURATI GLI SPECIFICI SETTORI

Relativamente alla Responsabilità Civile dell'attività di cui all'Art. 2.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI", le presenti estensioni sono sempre valide ed operanti per ciascun Settore di appartenenza, riportato in Polizza:

Art. 2.3.1 - CONTRO QUALI DANNI È ASSICURATO IL SETTORE AGRICOLTURA

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore agricoltura (compresa Attività di agriturismo), la Responsabilità Civile comprende:

1. Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* a terzi derivanti da smercio al dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria dell'Assicurato e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'azienda agricola o dell'agriturismo ed in occasione di partecipazione a fiere, mostre e mercati, sempre che i *Danni* si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto. La Garanzia è operante solo per i sinistri che avvengano in Europa (geografica); con estensione al Mondo intero per i generi alimentari direttamente somministrati al pubblico durante la partecipazione temporanea a mostre e fiere. Per lo smercio di generi alimentari di produzione propria la garanzia vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato, direttamente somministrati al pubblico negli spazi ove si tengono le mostre e fiere.

La presente copertura non risulta operante se richiamata in Polizza la Garanzia Responsabilità Civile Prodotti.

2. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'agriturismo ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate, consegnate o non consegnate.

3. Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'agriturismo quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad Attività ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di Attività sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, dalla didattica finalizzata all'apprendimento delle Attività dell'agriturista. È compresa l'Attività di equitazione.

4. Responsabilità Civile del capofamiglia

Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'azienda agricola o agrituristica, AXA MPS *Danni* si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo Nucleo Familiare di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:

- la conduzione dell'immobile abitato;
- la pratica di sport a livello amatoriale;
- la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati;
- la proprietà e l'uso di biciclette anche elettriche o velocipedi in genere, compreso l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati;
- la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed integrazioni;
- la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente, all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica Polizza di Responsabilità Civile per la circolazione.

I figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'Invalidità permanente. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio Polizza Responsabilità Civile del capofamiglia), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai Massimali dell'altra assicurazione.

5. Impiego di Macchine agricole

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dal funzionamento di Macchine agricole e relativi motori, purché usati per lavori agricoli per conto proprio o di terzi.

Condizioni di Assicurazione

6. Allevamento di Bestiame

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'allevamento del Bestiame nell'ambito dell'azienda, compresa la monta esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi (compresi in questo caso i Danni subiti dagli animali di proprietà di terzi), nonché il trasferimento e la permanenza del Bestiame nei pascoli e nei mercati.

7. Passeggiate a cavallo

L'assicurazione è prestata per Agriturismo con annesso maneggio e/o agriturismo che organizza passeggiate a cavallo, sempre che il numero dei cavalli presenti non sia superiore a 20 cavalli.

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà, utilizzo e custodia di cavalli o equini in genere. La garanzia è operante anche per i danni cagionati a terzi dai cavalli in custodia o comunque affidati al maneggio sempre che la responsabilità sia da imputare all'Assicurato e/o al maneggio stesso;
- all'uso di cavalli da sella da parte di clienti ospiti o di frequentatori con il consenso dell'Assicurato nonché da parte di dipendenti dell'Assicurato. Sono comprese le passeggiate a cavallo al di fuori dell'Agriturismo assicurato (compreso l'eventuale attraversamento di centri abitati) purché avvengano con un accompagnatore addetto dell'Agriturismo assicurato. Si considerano passeggiate quelle con rientro in giornata, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e dai suoi prestatori di lavoro;
- uso di carrozze, calessi e simili ad uso privato anche al di fuori dell'Agriturismo, compresi i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente. La garanzia opera anche per l'eventuale attraversamento di centri abitati ed anche se la carrozza o il calesse è condotto da un cliente ospite o da un frequentatore purché sia accompagnato da un addetto dell'Agriturismo assicurato;
- alla proprietà ed esercizio, nell'ambito dell'agriturismo, di maneggio;
- all'organizzazione di gare amatoriali nell'ambito dell'Agriturismo assicurato a cui partecipano i clienti ospiti e frequentatori.

Per i danni subiti dai clienti, cavalieri o persone che conducono gli animali, durante le passeggiate a cavallo (o l'attività in maneggio) per le quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile, la garanzia è operante esclusivamente per morte e/o lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'Art. 583 del Codice Penale.

Art. 2.3.2 - CONTRO QUALI DANNI È ASSICURATO IL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Industria e artigianato, la Responsabilità Civile comprende:

1. Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Danni ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per permanenti.

2. Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Danni alle Cose in lavorazione.

Art. 2.3.3 - CONTRO QUALI DANNI È ASSICURATO IL SETTORE COMMERCIO

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Commercio, la Responsabilità Civile comprende:

1. Danni da vendita di prodotti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni a terzi cagionati dai prodotti - previsti dalla licenza di esercizio - venduti, consegnati o somministrati nell'esercizio stesso, purché tali Danni si verifichino entro 1 anno dalla vendita, consegna o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del contratto.

La presente copertura non risulta operante se richiamata in Polizza la Garanzia Responsabilità Civile Prodotti.

2. Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di venditore ambulante in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente.

Sono compresi i Danni che si verifichino in occasione di operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stands nell'area assegnata all'Assicurato e limitatamente all'Attività dichiarata in Polizza.

La copertura è estesa all'esercizio dell'Attività a bordo di veicoli, purché nelle aree espressamente destinate, fatta eccezione per i rischi inerenti la circolazione.

Art. 2.3.4 - CONTRO QUALI DANNI È ASSICURATO IL SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Turismo e ristorazione, la Responsabilità Civile comprende:

ALBERGHI

1. Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni a terzi derivanti da smercio al

dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria dell'Assicurato e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'albergo, pensione, B&B o ristorante, sempre che i *Danni* si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto. La Garanzia è operante solo per i sinistri che avvengano in Europa (geografica); con estensione al Mondo intero per i generi alimentari direttamente somministrati al pubblico durante la partecipazione temporanea a mostre e fiere. Per lo smercio di generi alimentari di produzione propria la garanzia vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato, direttamente somministrati al pubblico negli spazi ove si tengono le mostre e fiere.

La presente copertura non risulta operante se richiamata in Polizza la Garanzia Responsabilità Civile Prodotti.

2. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'albergo, pensione o B&B, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle *Cose portate*, consegnate o non consegnate.

3. Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad *Attività* ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di *Attività* sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, dall'*Attività* di equitazione.

4. Responsabilità Civile del capofamiglia

Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'albergo, pensione o B&B, *AXA MPS Danni* si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo *Nucleo Familiare* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:

- la conduzione dell'immobile abitato;
- la pratica di sport a livello amatoriale;
- la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli *Assicurati*;
- la proprietà e l'uso di biciclette anche elettriche, o velocipedi in genere, compresi l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati;
- la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed integrazioni;
- la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica *Polizza* di Responsabilità Civile per la circolazione.

A deroga di quanto sopra riportato, i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'*Invalità permanente*.

Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio *Polizza Responsabilità Civile del capofamiglia*), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

5. Stabilimenti balneari

L'assicurazione Responsabilità civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari, gestiti dall'Assicurato, ivi compreso il noleggio di barche e natanti non a motore di lunghezza "fuori tutto" non superiore a 6.5 mt., surf, windsurf nonché l'uso di imbarcazioni di salvataggio (restano escluse le attività balneari gestite da terzi).

La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non essendo Clienti della struttura ricettiva.

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere. Nel caso in cui il servizio venga affidato a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile che incombe sull'Assicurato per la sola committenza. L'assicurazione è operante a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato, qualora previsto, dalle competenti autorità.

6. Discoteca

L'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i Clienti, in relazione alla conduzione e gestione di discoteca esercitata in proprio dall'Assicurato stesso nei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.

La garanzia è operante a condizione essenziale che la discoteca sia a servizio della struttura ricettiva e non costituisca esercizio a sé stante.

Condizioni di Assicurazione

In caso di sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra soggetti, il sottolimito assicurato costituirà il limite di indennizzo per periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.

La presente copertura è operante a condizione che il numero delle presenze non ecceda il massimo stabilito da provvedimenti autorizzativi delle autorità competenti.

7. Utilizzo golf car

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "golf car" - di proprietà od in uso all'Assicurato - condotte dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi dipendenti o addetti, sempre che i danni si verificano nell'area privata dell'attività assicurata, anche se accessibili a terzi.

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

Qualora l'autoveicolo elettrico sia utilizzato come navetta trasporto bagagli, AXA MPS Danni assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a bagagli, valigie, colli e loro contenuto dei terzi trasportati, caricati o trasportati su detti veicoli.

8. Centri benessere e spa (escluse le attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia)

L'assicurazione Responsabilità civile dell'attività comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di centri benessere & Spa per le attività di:

- massaggi ed altri trattamenti per il benessere della persona, applicazione di alghe o fanghi;
- trattamenti estetici e cosmetici, che non siano di carattere invasivo (con eccezione di mesoterapia, cavitazione ed epilazione con ago o con luce pulsata).

Non sono considerati trattamenti estetici invasivi i trattamenti di peeling, anche chimici.

Relativamente ai precedenti punti si precisa che la garanzia è valida qualora il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dal trattamento.

Sono in ogni caso compresi i danni da errata esecuzione materiale del trattamento.

La garanzia si intende valida per fatto di operatori dipendenti dei quali l'Assicurato debba rispondere.

Nel caso l'Assicurato si avvalga di operatori non dipendenti, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di questi. L'estensione è operativa a condizione che i collaboratori siano in possesso delle abilitazioni o dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità parziaria dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale del singolo Assicurato con terzi, AXA MPS Danni risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.

In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e AXA MPS Danni per qualsiasi motivo non gestisca la lite, l'Assicurato si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei responsabili.

Sono inoltre compresi i danni derivanti da:

1) proprietà e/o conduzione degli impianti del centro benessere & Spa, (comprese piscine, docce e grotte, sauna e altre attrezzature per il benessere della persona) gestiti dall'Assicurato e collegati alla struttura ricettiva, dei locali adibiti a palestra, compresa la proprietà ed uso delle attrezzature e apparecchi ivi esistenti;

2) proprietà e uso di attrezzature e apparecchi del centro benessere & Spa, purché utilizzato da personale abilitato.

La garanzia opera per i danni alle cose portate dei clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva assicurata poste in armadietti di spogliatoi o consegnate all'eventuale servizio di guardaroba.

RISTORANTI



1. Danni estetici ai dipendenti (per ferita da taglio o ustione)

AXA MPS Danni, ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia, riconosce un indennizzo per i danni estetici subiti da uno dei suoi Prestatori di lavoro in caso di infortunio, referto pronto soccorso, occorso in occasione di lavoro che abbia provocato un danno estetico permanente, secondo quanto previsto di seguito:

a. Cicatrici conseguenti a ferita da taglio:

- Cicatrici cutanee da ferita da taglio, con almeno 5 punti di sutura su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo;
- Cicatrici cutanee da ferita da taglio deturpanti interessanti il volto e/o il collo (da sole o in concomitanza con il caso di cui sopra).

b. Danni permanenti da ustione:

- Danno permanente con estensione di almeno 3 cm² in seguito a ustione di II° grado o superiore, estesa al derma profondo su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo;
- Danno permanente con estensione di almeno 3 cm² in seguito a ustione di II° grado o superiore, estesa al derma profondo deturpanti interessanti il volto ed il collo (da sole o in concomitanza con il caso di cui sopra).

Questa estensione di Garanzia opera a condizione che al momento del sinistro il lavoratore infortunato sia lavoratore dipendente del Contraente/Assicurato in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore. La presente Garanzia opera anche se l'infortunio è conseguenza di danni involontariamente cagionati al lavoratore infortunato da uno degli altri addetti nel corso dello svolgimento delle loro mansioni lavorative, compresi eventuali danni da incidente da circolazione occorso durante un trasferimento di lavoro (es. attività di catering, di prelievo o rifornimento di merci).

2. Ripristino reputazione

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute e documentate per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte al ripristino della reputazione dell'Assicurato, alle seguenti condizioni:

- si sia verificata, durante la vigenza del contratto, un'intossicazione alimentare che abbia colpito una pluralità di clienti del locale assicurato provata tramite certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso;
- tale intossicazione risulti provocata da cibi somministrati e/o preparati dall'Assicurato o dai suoi addetti ed addebitate a responsabilità dello stesso;
- l'Assicurato abbia subito un danno all'immagine risultante da articoli, commenti e/o profili negativi su mezzi di comunicazione al pubblico compresi Social-Media.

Art. 2.4 - CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI ULTERIORI ESTENSIONI A SCELTA



Relativamente alla **Garanzia A. 1. Responsabilità Civile dell'attività**, le seguenti estensioni di Garanzia sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.

1. Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose in genere per **Danni** cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti, attrezzature e Cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. La **Garanzia** vale per i **Danni** verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché entro 1 anno dall'ultimazione dei lavori e comunque denunciati ad AXA MPS Danni non oltre 6 mesi dalla cessazione del contratto.

La copertura è prestata anche per le **Attività** di cui all'Art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (installazione di impianti all'interno di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso), purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art. 3 del D.M. stesso, con esclusione dell'**Attività** di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili.

2. Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per **Danni** da **Furto** cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato e dallo stesso utilizzati.

Relativamente alla **Garanzia A 2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro**, le seguenti estensioni di Garanzia sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.

3. Malattie professionali

La **Garanzia** Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali tabellate indennizzate dall'INAIL e delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

L'estensione è operante a condizione che le malattie siano insorte durante il periodo dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

AXA MPS Danni ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme relative alla denuncia dei **Sinistri**, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo ad AXA MPS Danni l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella **Garanzia** e di far seguito, con la massima tempestività, con l'invio di notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Il **Massimale** rappresenta la massima esposizione di AXA MPS Danni per uno o più **Sinistri** anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della **Polizza**, anche se originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.

Relativamente alla **Garanzia C. Responsabilità Civile Prodotti**, le seguente estensione di Garanzia è valida solo se presente in Polizza.

1. Prodotti consegnati direttamente in USA, Canada e Messico - Esportazione Diretta

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2.9.2 - "Validità territoriale", la **Garanzia** è valida anche per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada e Messico e per i danni ovunque verificatisi. Questa specifica estensione è valida solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente **Garanzia** e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

Rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto dell'importo di ciascun danno con i minimi e i massimi previsti nell'Art. 2.10 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

È comunque sempre escluso dalla **Garanzia** il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages).

La presente estensione di **Garanzia** è operante per annualità assicurativa; in mancanza di recesso di una delle Parti da inviarsi con lettera raccomandata 60 giorni prima della scadenza, la **Garanzia** è prorogata di un anno.

Condizioni di Assicurazione

In caso di recesso, ferma l'efficacia delle altre garanzie per l'intera durata del contratto, il premio sarà proporzionalmente ridotto della parte relativa alla presente estensione.

Relativamente alla *Garanzia D. Ritiro Prodotti*, la seguente estensione di Garanzia è valida solo se presente in Polizza.

1. Tampering

La *Garanzia D. Ritiro Prodotti* è estesa alle spese conseguenti ad operazioni di ritiro di prodotti diretto o indiretto dovute a contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti stessi (Tampering).

AXA MPS *Danni* rimborsa le spese previste dalla *Garanzia D. Ritiro Prodotti* sostenute dall'Assicurato per le operazioni di ritiro prodotti conseguenti a Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti) avvenuto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo.

Il Tampering è operante anche qualora la contaminazione o alterazione dolosa sia commessa da dipendenti dell'Assicurato o sia avvenuta in occasione di tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

Nel caso in cui la contaminazione o alterazione dei prodotti sia solo presunta la garanzia è operante purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) si presuma con giustificato motivo (es. per rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti tale da suscitare impressione presso i consumatori o il pubblico in genere) che vi sia la possibilità che i prodotti possano arrecare danni a terzi per morte o per lesioni personali;
- 2) uno o più prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte o per lesioni personali e si presuma con giustificato motivo che i prodotti siano stati oggetto di tampering;
- 3) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro dei prodotti da uno o più punti vendita o dal mercato in genere;
- 4) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere ad un controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere in condizioni normali;
- 5) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere allo stoccaggio delle scorte sotto sorveglianza dell'autorità sanitaria in attesa di un eventuale distruzione dei prodotti stessi;
- 6) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al più presto alla distruzione dei prodotti oggetto della presunta contaminazione o alterazione.

Nei casi previsti dai punti 1) e 2) la garanzia opera anche se non vi sia stato ancora ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro o distruzione dei prodotti sempre che:

- 1) l'Assicurato provveda, nel più breve tempo possibile, al blocco della commercializzazione o al ritiro dei prodotti presumibilmente oggetto di tampering almeno da uno o più punti vendita e/o distributori; oppure
- 2) l'Assicurato provveda direttamente o tramite gli organi di informazione ad una comunicazione, fatta ai consumatori finali e/o ai distributori, che informa della presunta contaminazione o alterazione.

Una pluralità di sinistri:

- originati dalla medesima contaminazione intenzionale o dolosa;
 - effettuati o rivendicati dalla stessa persona o gruppo di persone che agiscono in associazione fra loro;
- sono considerati "sinistro in serie" anche se manifestatosi in più prodotti o più anni o consistenti in una serie di contaminazioni intenzionali o dolose (reali o presunte).

In caso di "sinistro in serie", indipendentemente dalla loro manifestazione, la data del primo sinistro sarà considerata come data di tutte le contaminazioni (reale o presunte) anche per quelle manifestatisi successivamente alla cessazione dell'assicurazione e, comunque, non oltre un anno dalla stessa.

Art. 2.5 - COSA NON ASSICURO



Sono esclusi i *Danni*:

1. causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
2. derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'*Assicurato* abbia assunto esclusivamente per contratto;
3. alle *Cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché alle *Cose* trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (eccetto quelle che per peso o volume non possano essere rimosse), a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate, alle *Cose* di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, ter, quater, quinquies e 1786 c.c, fatto salvo quanto previsto dai punti e. "Danni a *Cose* di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate" dell'Art. 2.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI", 2. "Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo" dell'Art. 2.3.1 - "CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE AGRICOLTURA", 2. "Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B" dell'Art. 2.3.4 - "CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE" 1. "Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)" e 2. "Danni alle *Cose* in lavorazione (tintorie e lavanderie)" dell'Art. 2.3.2 - "CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO";
4. cagionati da gru, teleferiche, fili a sbalzo e simili;
5. derivanti dall'esercizio di attività venatoria;
6. alle *Cose* sulle quali si eseguono i lavori, alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione, alle opere in costruzione, alle colture, fatto salvo quanto previsto dal punto 4. "Danni alle *Cose* in lavorazione (tintorie e lavanderie)" dell'Art. 2.3.2 - "CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO" e dalla lettera d. "Lavori eseguiti presso terzi" dell'Art. 2.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI";
7. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto dal punto 1. "Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione o riparazione di impianti" dell'articolo 2.4 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI" quando operante;

8. da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto dai punti 1. “Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari” dell’Art. 2.3.4 - “CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE” e 1. “Danni da vendita di prodotti” dell’Art. 2.3.3 - “CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE COMMERCIO”;
9. cagionati da *Furto*, fatto salvo quanto previsto dal punto 2. “Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili” dell’Art. 2.4 - “CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI” quando operante;
10. cagionati e/o subiti da natanti e da aeromobili e/o loro *Contenuto e/o* persone trasportate; cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere, da carrelli e da macchine operatrici semoventi quando il *Sinistro* si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/1969, salvo quanto previsto dai punti f. “Committenza auto” e g. “Danni ai veicoli nei parcheggi aziendali” dell’Art. 2.2.A - “CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI”;
11. cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle Cose trovatesi sugli stessi e nell’ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico, fermo restando quanto previsto al punto e. “Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate” dell’Art. 2.2.A - “CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI”;
12. cagionati dall’impiego di esplosivi a Cose fisse che si trovino entro un raggio di 200 metri dal punto di *Scoppio*;
13. cagionati dalla proprietà, dall’usufrutto o dall’uso di *Fabbricati* e relativi impianti fissi, diversi da quelli in cui viene svolta stabilmente l’*Attività* dichiarata in *Polizza* o non costituenti l’*Abitazione* dell’*Assicurato*, fatto salvo quanto previsto dal punto k. “Proprietà di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni” 2.2.A - “CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI”;
14. derivanti dall’uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
15. cagionati dalla produzione, detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i *Danni* che, in relazione ai rischi assicurati, siano derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
16. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
17. derivanti dallo svolgimento delle *Attività* di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
18. derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
19. a condutture ed impianti sotterranei;
20. a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
21. da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
22. direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
23. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date), oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici, nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* nonché i *Danni* da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
24. derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
25. derivanti da condotte sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
26. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, fermo restando quanto previsto dal punto 4. “Responsabilità Civile del capofamiglia” dell’Art. 2.3.1 - “CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE AGRICOLTURA” e dell’Art. 2.3.4 - “CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE”;
27. derivanti da contagi trasmessi da animali;
28. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali in genere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto dal punto j. “Inquinamento accidentale” dell’Art. 2.2.A - “CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI”;
29. provocati alla pavimentazione stradale da *Macchine agricole* su cingoli o su ruote non gommate;
30. derivanti dall’impiego di fitofarmaci composti in tutto od in parte da sostanze chimiche il cui impiego incolpevole e non volontarie sia vietato dalla legge;
31. alle scorte vive o morte del fondo, salvo i *Danni* alle scorte di terzi (anche se in consegna o custodia dell’*Assicurato*) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti;
32. derivanti dalla proprietà dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*, salvo che sia stata acquistata la *Garanzia* Responsabilità Civile della proprietà.

Non sono considerati terzi:

1. il coniuge, i genitori dell’*Assicurato*, i genitori del coniuge, i figli dell’*Assicurato*, il convivente di fatto, l’unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’*Assicurato*, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2. le persone in rapporto di dipendenza o di salario con l’*Assicurato* che subiscano il *Danno* in occasione di lavoro o di servizio. Sono tuttavia considerati terzi, per i *Danni* fisici subiti, i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL sempre che non partecipino a lavori per i quali è obbligatoria tale assicurazione;
3. le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l’*Assicurato*, subiscano *Danni* in occasione della loro partecipazione ai lavori formanti oggetto dell’*Attività* cui si riferiscono le *Garanzie*, con l’eccezione dei *Danni* fisici subiti dai subappaltatori e loro dipendenti, qualora la percentuale di lavori ceduti dall’*Assicurato* non superi il 30% del valore globale delle opere ad esso affidate;

Condizioni di Assicurazione

4. se l'*Assicurato* non sia una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti ed i soci a responsabilità illimitata;
5. le società o enti che - rispetto all'*Assicurato* - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.

Art. 2.6 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE

Garanzia A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 2.5 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

1. Responsabilità Civile dell'attività

Lavori eseguiti presso terzi

Sono esclusi i *Danni*:

- alle *Cose* sulle quali si eseguono i lavori ed alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione;
- alle *Cose* che per peso e per volume possono essere rimosse.

Danni a *Cose* di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

Sono esclusi i danni causati ai veicoli sui quali o dai quali dette *Cose* venivano caricate o scaricate.

Danni a veicoli nei parcheggi aziendali

Sono esclusi i *Danni*:

- cagionati alle *Cose* trovatesi nei o sui veicoli stessi e provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- da Furto e Incendio.

Inquinamento accidentale

Vanno considerati esclusi i *Danni*, dovuti a qualsiasi altra causa, che generino:

- inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi i danni conseguenti ad inquinamento accidentale causati da rotture dovute a vetustà e mancata manutenzione.

Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni

Sono esclusi i *Danni* alle opere ed alle *Cose* sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i *Danni* dovuti all'installazione degli stessi.

Possesso ed uso di armi da parte del titolare dell'azienda

L'Attività venatoria si intende esclusa.

Garanzia B. Responsabilità Civile della Proprietà

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 2.5 - "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

Danni da spargimento d'acqua

Sono esclusi i *Danni* conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia.

Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono esclusi quelli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, già D.Lgs. n. 494/1996.

Garanzia C. Responsabilità Civile Prodotti

La *Garanzia C. Responsabilità Civile Prodotti* non comprende:

- 1) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- 2) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quanto previsto dalla *Garanzia D. Ritiro prodotti*, se operante);
- 3) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento da falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi dalla *Garanzia C. Responsabilità Civile Prodotti*:

- a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'*Assicurato* che compromettano la sicurezza degli stessi;
- b) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate da AXA MPS *Danni*;

- c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- d) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- e) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- g) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- h) i danni derivanti da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, tabacco e suoi derivati; i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, alla sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- j) i danni provocati da prodotti di ingegneria genetica (O.G.M.) o che contengono componenti, sostanze, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; nonché i danni provocati dall'uso di semi o organismi geneticamente modificati in laboratorio, relativamente ai danni connessi a tale modifica genetica;
- k) i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti tali secondo provvedimento di Autorità competente nazionale o della Commissione Europea in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;
- l) le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
- m) i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio, nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e cestinatura per svista;
- n) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobilistica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi;
- o) relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia totale o parziale dei prodotti assicurati;
- p) i danni provocati in U.S.A., Canada da funghi e spore per le seguenti tipologie di prodotti: impermeabilizzanti, isolanti, coibenti, rivestimenti e controsoffitti, prefabbricati, portanti e non, condizionamento e refrigerazione, vernici, pitture, smalti, resine, solventi, collanti.

Garanzia D. Ritiro Prodotti

Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la *Garanzia C. "Responsabilità Civile Prodotti"*, la *Garanzia D. Ritiro Prodotti* non comprende:

- a) il ritiro di prodotti che sia riconducibile a evidenti violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- b) il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- c) le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto espressamente previsto dalla *Garanzia - D. Ritiro Prodotti*;
- d) il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi;
- e) il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio;
- f) le multe, ammende e penalità in genere;
- g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;
- h) le spese per ritiro di prodotti negli U.S.A., Canada e Messico;
- i) le spese per ritiro di prodotti destinati specificamente al settore automotive (veicoli a motore in genere);
- j) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione dolosa o sabotaggio di prodotti (Tampering), salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia "Tampering", se operante.

Art. 2.7 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PER SETTORI

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 2.5 - "COSA NON ASSICURO", valgono altresì le seguenti esclusioni.

Art. 2.7.1 - SETTORE AGRICOLTURA



Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Sono esclusi i *Danni* derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.

Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Sono esclusi i *Danni*:

- cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;
- a Cose contenute in veicoli e natanti;
- ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

Condizioni di Assicurazione

Proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo

Per l'attività di equitazione sono esclusi i *Danni* subiti dai clienti che cavalcano gli animali o li conducono.

Responsabilità civile del capofamiglia

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- gli Addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato.

Nel caso di figli minori dell'Assicurato, considerati tra di loro terzi, non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Sono esclusi i *Danni*:

- derivanti dalla proprietà di animali da sella;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

Allevamento di bestiame

Sono esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore, connessa all'attività di allevamento del bestiame.

Passeggiate a cavallo

Per la presente garanzia l'assicurazione non è operante:

- 1) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- 2) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia;
- 3) per passeggiate a cavallo che non prevedono il rientro all'Agriturismo assicurato in giornata (es. trekking di più giorni);
- 4) per i danni causati agli indumenti ed effetti personali dei Clienti;
- 5) per la responsabilità personale dei cavalieri che cavalcano gli animali, salvo quanto sopra espressamente indicato;
- 6) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
- 7) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici con accesso al pubblico a pagamento (biglietto di ingresso);
- 8) per gare e concorsi svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni.

Art. 2.7.2 - SETTORE COMMERCIO



Danni da vendita di prodotti

Restano esclusi:

- i *Danni* a terzi da difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria e per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle farmacie e parafarmacie (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i prodotti galenici, omeopatici, cosmetici, erboristici e fitoterapici).
- i *Danni* ai prodotti stessi, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i *Danni* conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Art. 2.7.3 - SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE



ALBERGHI



Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Sono esclusi i *Danni* derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.

Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B.

Sono esclusi i *Danni*:

- a. cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;
- b. a *Cose* contenute in veicoli e natanti;
- c. ai *Valori*, *Gioielli* e *Preziosi* non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B

Per l'attività di equitazione, sono esclusi i *Danni* provocati ai clienti che cavalcano gli animali o li conducono.

Si intendono esclusi i *Danni* cagionati da *Incendio* e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Responsabilità Civile del capofamiglia

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- gli *Addetti* ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato.

Nel caso di figli minori dell'Assicurato, considerati tra di loro terzi, non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Sono esclusi i *Danni*:

- derivanti dalla proprietà di animali da sella;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

Stabilimenti balneari

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dall'organizzazione di sport subacquei e/o sport motonautici in genere (anche sci nautico, parasailing, banana ride e simili), kitesurfing.

Sono esclusi i danni derivanti:

- da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, moto d'acqua e simili;
- dalla responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio;
- dall'esercizio di parcheggi;
- dalla proprietà e conduzione di pontili e ormeggi.

Discoteca

La garanzia non è operante per la responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvale per la selezione all'ingresso della discoteca e/o per il servizio di sicurezza.

Restano sempre escluse le attività di night club, club privè e simili locali notturni, anche se esercitate nei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.

Utilizzo golf car

Restano comunque esclusi gli indumenti e gli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, inoltre restano sempre esclusi valori, gioielli, cicli e biciclette, attrezzatura fotografica, personal computer, tablet e simili, e i danni derivanti da furto, rapina, appropriazione indebita o da smarrimento.

Si precisa inoltre che, l'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo condotto da persona di età inferiore a 18 anni;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- nel caso di veicolo con motore a scoppio o ibrido, comunque con motore diverso dal solo motore elettrico;
- se l'incidente è dovuto ad atti dolosi compiuti o tentati dal conducente;
- per i danni cagionati ad animali trasportati;
- per i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo in genere.

Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione di legge, pertanto si precisa che restano sempre esclusi dalla garanzia Responsabilità civile dell'attività i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.

Centri benessere e spa (escluse le attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia)

Sono considerate prestazioni a carattere invasivo, e quindi escluse, i trattamenti che prevedono la cruentazione dei tessuti, le iniezioni e/o infiltrazioni di sostanze o prodotti (es. applicazione di filler, iniezioni di botulino, infiltrazioni di acido ialuronico, ecc.).

Si precisa inoltre che:

- è sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da prestazioni mediche ed infermieristiche;
- sono sempre esclusi i danni derivanti da uso di apparecchi che per legge o per tipologia di trattamento possono essere adoperati solo da personale medico.

Ferme le restanti esclusioni previste dall'Art. 2.5 - "COSA NON ASSICURO", l'assicurazione non è operante per:

- Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di eventuale personale medico ed infermieristico (dipendente e non) eventualmente operante nell'esercizio ricettivo assicurato;
- Responsabilità Civile per danni e perdite patrimoniali cagionate a terzi collegate all'attività di Direzione Sanitaria (o del medico competente);
- attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia, trattamenti fisiatrici e riabilitativi;
- danni derivanti da trattamenti effettuati da personale privo dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
- danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono essere effettuate solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualunque specie (anche se ambulatoriali);

- danni estetici e fisionomici derivanti da trattamenti di medicina estetica in genere che, per legge, devono essere eseguiti solo da personale medico;
- danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche;
- danni derivanti da trattamenti estetici che richiedono infiltrazioni e/o iniezioni, con eccezione della sola mesoterapia, cavitazione e della sola epilazione con ago o con luce pulsata;
- danni derivanti da pretese per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto;
- dall'Assicurato nonché per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili;
- danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati;
- danni conseguenti alle patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV);
- danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata di Centri Benessere & Spa.

RISTORANTI



Danni estetici ai dipendenti (per ferita da taglio o ustione)

Resta in ogni caso sempre esclusa la responsabilità personale degli addetti per danni dolosi.

Art. 2.8 - ULTERIORI ESCLUSI SPECIFICHE PER LE ESTENSIONI A SCELTA

Le seguenti esclusioni si intendono valide ed operanti se sono state richiamate in polizza ed è stato pagato il relativo premio delle estensioni a scelta riportate all'Art. 2.4 - CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI.

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

Malattie Professionali

L'estensione non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di *Malattia* professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le *Malattie* professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti Legali dell'azienda;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del *Danno*, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti Legali dell'impresa;La presente esclusione, riportata al punto 2) della presente clausola, cessa di avere effetto per i *Danni* verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- 3) per le *Malattie* professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per l'asbestosi, la silicosi e per le *Malattie* professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE).
- 5) per le *Malattie* professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 6) per le *Malattie* professionali imputabili a fumo attivo e passivo;
- 7) per le *Malattie* provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.

Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti

Non sono indennizzabili i *Danni*:

- a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto;
- b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi da chiunque fabbricati;
- c) da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;
- d) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- e) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- f) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;
- g) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori.

Sono comunque esclusi i danni:

- imputabili ad errori nella scrittura del programma software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato;
- conseguenti ad attacco od infezione di virus informatici;
- di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, nonché da smagnetizzazione ed a cestinatura per svista.

Tampering

Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la **Garanzia C. Responsabilità Civile Prodotti** e per la **Garanzia D. Ritiro Prodotti**, l'assicurazione Tampering non è operante per atti intenzionali o dolosi o illegali compiuti da legali rappresentanti, da amministratori dell'*Assicurato* o da soci a responsabilità illimitata, che abbiano agito da soli od in associazione con altri. L'estensione Tampering è operante anche per il ritiro per conto dell'*Assicurato* da parte di terzi di prodotti finiti nei quali i prodotti dell'*Assicurato* descritti in polizza siano entrati a far parte quali ingredienti o componenti, sempre che la contaminazione o alterazione dolosa riguardi ingredienti o componenti prodotti dell'*Assicurato* oppure qualora gli ingredienti o i componenti prodotti dell'*Assicurato* siano entrati a far parte di altri prodotti in modo inscindibile (es. miscelazione, incorporazione, ecc.) sempre che le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa siano rivolte direttamente contro l'*Assicurato*.

L'estensione Tampering non è operante per il ritiro da parte di terzi qualora le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa (reale o presunta) siano rivolte od indirizzate contro i clienti dell'*Assicurato* o verso terzi detentori del prodotto.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione 2 - Responsabilità Civile.

Art. 2.9 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 2.9.1 - Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto e/o fatturato diverso da quello dichiarato

Il *Premio* della **Garanzia Responsabilità Civile dell'attività e dei prestatori di lavoro** è determinato sulla base del numero degli *Addetti* e dei posti letto (se si tratta di albergo, pensioni, B&B, agriturismo) dichiarato dal *Contraente/Assicurato* in *Polizza*. Qualora all'insorgere di un *Sinistro* il numero totale degli *Addetti e/o* dei posti letto dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza di due *Addetti e/o* di due posti letto, l'*Indennizzo* dovuto da AXA MPS *Danni* è ridotto in proporzione alla differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle *Cose*.

Se al momento del *Sinistro* il numero degli *Addetti* o dei posti letto risulta essere superiore di più di due unità rispetto a quello dichiarato, si applicherà quanto previsto dagli Artt. 1892 o 1893 c.c, fermo restando l'obbligo per il *Contraente/Assicurato* di dare immediata comunicazione ad AXA MPS *Danni* e a pagare il maggior *Premio* dovuto.

Il numero di *Addetti* indicato in *Polizza* dovrà comprendere i prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'*Assicurato* (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276), i titolari, i soci ed i *Familiari* coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, di cui l'*Assicurato* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'*Attività* descritta in *Polizza*. Si intendono inclusi i corsisti, i borsisti e gli stagisti.

AXA MPS *Danni* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'*Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire i libri paga e matricola.

Il premio delle **Garanzie C. Responsabilità Civile Prodotti** e **D. Ritiro Prodotti** è determinato sulla base dell'*Attività* svolta e del *Fatturato* dichiarato dal *Contraente/Assicurato* in *Polizza*.

Qualora all'insorgere di un *Sinistro* il valore del fatturato dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, l'*Indennizzo* dovuto da AXA MPS *Danni* è ridotto in proporzione alla differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il reale valore del *Fatturato*.

Art. 2.9.2 - Validità territoriale

La **Garanzia A.1 Responsabilità Civile dell'attività** vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero con esclusione di U.S.A., Canada e Messico. Sono compresi i sinistri che avvengano nei territori di U.S.A., Canada e Messico se relativi alla partecipazione temporanea a mostre, fiere e convegni o viaggi per trattative di affari.

La **Garanzia A.2 Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro** vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero.

La **Garanzia C. Responsabilità Civile Prodotti** è valida per i danni ovunque verificatisi:

- per i prodotti per i quali l'*Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di produttore;
- per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi U.S.A., Canada e Messico (salvo quanto previsto dalla "Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in U.S.A., Canada e Messico - Esportazione diretta", se operante).

La **Garanzia D. Ritiro Prodotti** vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, ovunque siano stati consegnati, fermo restando che sono escluse in ogni caso le operazioni di ritiro prodotti effettuate nei territori di U.S.A., Canada, Messico.

Condizioni di Assicurazione

Art. 2.10 - TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Responsabilità Civile dell'Attività		
Responsabilità Civile dell'attività	Responsabilità Civile da lavoratori non dipendenti	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Responsabilità Civile da cessione di lavori in subappalto	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, attività dopo lavoristiche	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Lavori eseguiti presso terzi	--	20% minimo di € 1.500,00	€ 150.000,00 per sinistro
	Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate	--	20% minimo di € 750,00	€ 100.000,00 per sinistro
	Committenza auto	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Danni a veicoli nei parcheggi aziendali	--	10% minimo € 300,00 per veicolo danneggiato	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Interruzione di esercizio	--	10% minimo di € 1.500,00	10% del massimale della Garanzia Responsabilità Civile dell'attività con il massimo di € 500.000,00
	Errato trattamento dati personali	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Inquinamento accidentale	--	10% minimo di € 2.500,00	5% del massimale della Garanzia Responsabilità Civile dell'attività con il massimo di € 150.000,00
	Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Possesso ed uso armi	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	€ 1.000.000,00 per sinistro.
	Detenzione cani da guardia	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, consulenti e professionisti	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Responsabilità Civile per danni da incendio	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	max € 500.000,00 per sinistro e anno (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni max € 50.000,00 per anno).
	Servizio di sorveglianza armata	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Responsabilità Civile per i danni da conduzione e uso del fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Responsabilità Civile dell'attività	Danni a cose: Indicato in Polizza Danni a cose per imprese edili: € 1.500,00	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Responsabilità Civile dell'Attività		
Responsabilità Civile dell'attività	Estensioni di garanzia per specifici settori			
	Settore Agricoltura 			
	Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	€ 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00, in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.
	Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Responsabilità Civile del capofamiglia	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	50% del Massimale assicurato per sinistro (tra figli minori: l'indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro).
	Impiego di macchine agricole	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Allevamento di bestiame	€ 1.500,00	--	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Passeggiate a cavallo	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	80% dell'importo indennizzabile se >20 cavalli
	Morte e/o lesioni gravi e gravissime durante le passeggiate a cavallo	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Settore Industria e artigianato 			
	Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)	--	20% con minimo € 500,00	5‰ del massimale Responsabilità Civile dell'attività per sinistro e per anno assicurativo.
	Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)	--	20% con minimo € 500,00	5‰ del massimale Responsabilità Civile dell'attività per sinistro e per anno assicurativo.
	Settore Commercio 			
	Danni da vendita prodotti	€ 500,00	--	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Responsabilità Civile dell'Attività		
Settore Turismo e ristorazione 				
Alberghi 				
Responsabilità Civile dell'attività	Smercio e somministrazione di prodotti alimentari	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo pensione, B&B	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	€50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.
	Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Responsabilità Civile del capofamiglia	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	50% del Massimale assicurato per sinistro
	Stabilimenti balneari	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Danni a cose e danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Discoteca	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza con sottolimito del 50% e massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Cose consegnate dai clienti ospiti o frequentatori della discoteca al servizio di guardaroba	--	10% minimo di € 100,00	€ 500,00 per ogni cliente e massimo di € 1.000,00 per sinistro
	Utilizzo golf car – danni a cose	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	- per i danni a bagagli, valigie, colli e loro contenuto dei terzi trasportati caricati o trasportati su detti autoveicoli elettrici, fino a concorrenza di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - per altri danni a cose di terzi (compresi danni cagionati a veicoli o cose di terzi) fino a concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - per altri danni a cose di terzi da incendio di autoveicoli elettrici "golf car" di proprietà od in uso all'Assicurato, fino a concorrenza di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Utilizzo golf car – danni a persona	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività.
	Centri benessere	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	Massimale assicurato per Responsabilità Civile Attività con massimo di € 3.000.000.
	Proprietà e uso di attrezzatura e apparecchi del centro benessere & Spa	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni alle cose portate dai clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva poste in armadietti o consegnate al guardaroba	--	10% minimo € 100,00	€ 500,00 per cliente e massimo di € 1.000,00 per sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Responsabilità Civile dell'Attività		
		Ristoranti 		
Responsabilità Civile dell'attività	Danni estetici ai dipendenti (per ferita da taglio o ustione)	Indicato in Polizza per Responsabilità Civile Attività	--	€ 4.000,00 per anno assicurativo
	Cicatrici cutanee da ferita da taglio, con almeno 5 punti di sutura su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo	€ 250,00	--	€ 500,00
	Cicatrici cutanee da ferita da taglio deturpanti interessanti il volto e/o il collo	€ 250,00	--	€ 2.000,00 con eventuale perizia medico legale
	Danno permanente con estensione di almeno 3 cm ² in seguito a ustione di II° grado o superiore, estesa al derma profondo su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo	€ 250,00	--	Massimo € 500,00
	Danno permanente con estensione di almeno 3 cm ² in seguito a ustione di I° grado o superiore, estesa al derma profondo deturpanti interessanti il volto ed il collo	€ 250,00	--	Massimo € 2.000,00 con eventuale perizia medico legale
	Ripristino di reputazione	€ 250,00	--	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	Azioni di rivalsa INAIL: nessuna franchigia. Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.
	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.
	Lavoratori distaccati di altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276	Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%	--	Limite indicato in Polizza per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.
Responsabilità Civile della proprietà	Indicate nelle condizioni di polizza	Indicato in Polizza	--	Limite indicato in Polizza.
Responsabilità Civile Prodotti	Per ciascun danno verificatisi in qualsiasi Paese esclusi U.S.A., Canada e Messico	--	10% Minimo € 500,00 per Sinistro e massimo di € 30.000,00 Salvo diversamente indicato in Polizza	Salvo diversamente indicato in Polizza 1/3 del massimale della garanzia Responsabilità Civile Prodotti per sinistro / anno: - per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività; - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.
Ritiro Prodotti	Ritiro Prodotti	€ 5.000,00 per Sinistro. Salvo diversamente indicato in Polizza	10%	Limite di indennizzo indicato in polizza. Limite di € 10.000,00 per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Responsabilità Civile dell'Attività		
Estensioni a scelta				
Responsabilità Civile dell'attività	Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti	--	10% minimo di € 1.500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da furto agevolati da impalcature di imprese edili	--	10% minimo di € 500,00	€ 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità verso i prestatori di lavoro	Malattie professionali	--	--	max 50% del Massimale assicurato per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro
Responsabilità Civile Prodotti	Esportazione diretta Per ciascun danno verificatisi in U.S.A, Canada e Messico	--	10% minimo € 25.000,00 per sinistro e massimo di € 30.000,00 Salvo diversamente indicato in Polizza	Salvo diversamente indicato in Polizza 1/3 del Massimale della garanzia Responsabilità Civile Prodotti per sinistro / anno: - per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività; - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile
Ritiro prodotti	Tampering	€ 50.000,00 per sinistro. Salvo diversamente indicato in Polizza	10%	Limite di indennizzo indicato in polizza Limite di € 10.000,00 per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali

SEZIONE 3 - TUTELA LEGALE



Art. 3.1 - COSA POSSO ASSICURARE

AXA MPS Danni garantisce la Tutela legale all'Assicurato nell'ambito dell'Attività indicata in Polizza, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del Massimale.

La seguente Garanzia è valida se richiamata in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.
Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'Art. 3.5.

Art. 3.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Tutela legale

La Garanzia comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del *Sinistro*;
- le spese per mediazioni stabilite dalla legge;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, *sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance*;
- le spese per l'intervento del *Consulente* tecnico d'ufficio, del *Consulente* tecnico di parte e di Periti in genere, *purché concordate con AXA Assistance*;
- le spese processuali nel processo penale ai sensi dell'Art. 535 c.p.p.;
- il *Contributo Unificato* per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato;
- le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di controversie garantite in Polizza;
- le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell'Assicurato;
- le spese per un secondo Legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014).

In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei *Sinistri* e sull'evoluzione degli stessi già in essere telefonando al Numero Verde 800 448 346.

È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 12.2.3 - "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale".

Art. 3.2.1 - Prestazioni garantite

Gli oneri indennizzabili previsti nel presente contratto valgono per i seguenti casi:

- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* a persone e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* che derivino da *Sinistri* stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette, o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi (la Garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente di Polizza anche in caso di contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo);
- le *Controversie* individuali di lavoro subordinato promosse dai Dipendenti nei confronti del *Contraente* di Polizza (la Garanzia opera esclusivamente a favore del *Contraente* di Polizza anche in caso di contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo);
- le *Controversie* nascenti da presunte inadempienze contrattuali (salvo quanto previsto nell'Art. 3.3 - "COSA NON ASSICURO" ai punti f-g) di controparte; la presente Garanzia si intende prestata, per le *Controversie* che insorgono limitatamente ai fatti derivanti dall'Attività professionale dichiarata dal *Contraente* e indicata in Polizza, trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, limitatamente alle *controversie* con valore superiore a € 500,00 e inferiore a € 30.000,00;
- le *Controversie* derivanti da contratti di locazione o diritti reali delle unità immobiliari costituenti la sede principale del *Contraente* o sedi secondarie e/ o locali connessi all'Attività indicata in Polizza, ad eccezione di quelle *Controversie* aventi ad oggetto il pagamento del bene, oggetto del contratto di locazione.
- la difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile; nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di Responsabilità Civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, AXA MPS Danni

garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di Responsabilità Civile. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà ad AXA MPS Danni il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza;

- controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 500,00.

Art. 3.2.2 - Soggetti assicurati

Rientrano tra i soggetti assicurati dalla Tutela legale:

- il Contraente;
- dipendenti regolarmente assunti, iscritti al Libro Unico, per gli eventi che accadono nell'ambito dell'Attività svolta per conto del Contraente.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la Garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 3.3 - COSA NON ASSICURO



Sono escluse dalla presente copertura:

- a) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- b) le spese per *Controversie* derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- c) le spese per *Controversie* di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per *Controversie* concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all'Art. 3.2.1 - "Prestazioni garantite";
- d) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'Art. 541 c.p.p.

Inoltre la *Garanzia* non è operante per le controversie:

- e) per il recupero crediti;
- f) di natura contrattuale dell'assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio;
- g) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato, salvo quanto previsto all'Art. 3.2.1 - "Prestazioni garantite";
- h) relative ai *Sinistri* di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- i) relative ai *Sinistri* causati da *Esplosione*, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del Legale incaricato;
- k) conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate;
- l) relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in *Polizza*;
- m) le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- n) discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in *Polizza*;
- o) relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati;
- p) in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le *Controversie* derivanti da contratto di agenzia;
- q) di valore inferiore a € 250,00;
- r) non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 3.2.1 - "Prestazioni garantite";
- s) derivanti da azioni di licenziamento collettivo o procedimenti di cassa integrazione;
- t) inerenti l'esercizio delle professioni intellettuali, definite dall'Art. 2229 c.c..

AXA MPS Danni non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 c.p.p.).

Sono inoltre escluse:

- il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di Cose;
- le operazioni di esecuzione forzata nel caso di due esiti negativi;
- le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di Assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione 3 - Tutela Legale.

Art. 3.4 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 3.4.1 - Massimali e recupero delle somme

A. Massimale

AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela legale fino al limite massimo per Sinistro e per anno assicurativo. I limiti vengono innalzati del 20% qualora l'Assicurato intenda avvalersi dell'assistenza di fiduciari che rientrano fra quelli del Network convenzionato di AXA Assistance (Legali, Periti, Consulenti tecnici). Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell'ambito della vita privata.

Condizioni di Assicurazione

B. Recupero delle Somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 3.4.2 - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per le *Controversie* verificatisi nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Art. 3.4.3 - Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia

Ai fini dell'operatività della *Garanzia*, si precisa che:

- la *Controversia* deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione o nei 24 mesi successivi all'ultima scadenza della *Polizza* ovvero alla data di annullamento o disdetta del contratto assicurativo;
- il *Fatto generatore* della *Controversia* deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
 - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla *Controversia* si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il *Fatto generatore* che dia origine alla *Controversia* si protragga attraverso più atti successivi, il *Fatto generatore* si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di *Danni per Fatto illecito* di terzi, il *Fatto generatore* del *Sinistro* si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico *Sinistro* le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la *Garanzia* viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *Capitale assicurato* resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela legale sul medesimo rischio coperto dal presente Contratto, la *Garanzia* prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Art. 3.5 - TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Tutela Legale	Tutela Legale	--	--	€ 20.000, ⁰⁰ per sinistro e € 50.000, ⁰⁰ per anno assicurativo 20% in più per entrambi i limiti se l'assicurato sceglie Periti, Legali e Consulenti tecnici del network convenzionato.
	Spese per un secondo Legale domiciliatario	--	--	Limite € 2.500, ⁰⁰
	Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	--	--	Limite € 500, ⁰⁰
	Rimborso delle spese sostenute per la costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di Responsabilità Civile	--	--	Limite € 2.500, ⁰⁰

SEZIONE 4 - CYBER RISK

Art. 4.1 - COSA POSSO ASSICURARE

AXA MPS Danni assicura i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *Sinistro*;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento di un perito informatico (Consulente Tecnico di Parte) e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 12.3.1 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 12.3.1 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

*La seguente Garanzia è valida se richiamata in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.
Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'Art. 4.3.*

Art. 4.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Cyber Risk

1. Tutela Legale Cyber

A. Lesione della reputazione on-line

a) Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale

Per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali Danni.

b) Intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding

Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 30 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

Si precisa che una singola opinione negativa non costituisce una lesione della reputazione on line. La garanzia opera solo a seguito di un primo tentativo bonario di rimozione del contenuto lesivo non andato a buon fine, effettuato da parte degli Assicurati nei confronti di Social Network e/o Siti Internet.

B. Furto d'identità digitale

c) Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale

Per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi.

C. Acquisti e vendite on-line/e-commerce

d) Controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi

Funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda, acquistati on line sempre che il valore in lite sia superiore ad 500,00 euro;

e) Controversie contrattuali con i clienti

Relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda contraente, venduti on line, sempre che il valore in lite sia superiore a 500,00 euro.

Soggetti assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "Assicurati" (soggetti assicurati):

- l'azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti.

2. Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali

Per mezzi di pagamento si intendono: Carte di debito, Carte di credito, Smart phone e smart watch utilizzati con modalità di pagamento contact less, Conti correnti online.

AXA MPS Danni copre i danni subiti dal contraente:

1. a seguito di furto e smarrimento e conseguente utilizzo fraudolento da parte di terzi di carte di pagamento e rispettivi smartphone/smartwatch, utilizzati con modalità di pagamento contactless;
2. a seguito di utilizzo fraudolento dei conti correnti online, avvenuto tramite simulazione di una identità falsa o di un'identità terza, oppure utilizzo delle credenziali personali ottenute tramite raggiri e/o in caso di rapina o violenza.

AXA MPS Danni si impegna ad indennizzare l'Assicurato delle perdite eventualmente sostenute in conseguenza dell'utilizzo fraudolento da parte di terzi, dei predetti mezzi di pagamento, avvenuto nelle 48 ore precedenti il blocco ovvero denuncia alle autorità competenti.

Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente provveda a rimborsare l'Assicurato della spesa contestata, l'indennizzo sarà pari

Condizioni di Assicurazione

all'importo dell'eventuale franchigia a carico dell'Assicurato con un massimo per ogni carta, sinistro e per anno assicurativo. Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente non provvedano a rimborsare l'Assicurato della spesa contestata, AXA MPS Danni provvederà a rimborsare le spese e i prelievi avvenuti nelle 48 ore precedenti al blocco, con limiti differenziati per giorno in caso di: carta di credito e carta prepagata, carta di debito, conto corrente online.



Art. 4.3 - COSA NON ASSICURO

Le coperture assicurative non comprendono:

1. conseguenze di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi;
2. danni causati da guerra civile o internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore;
3. disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti.

1. Tutela Legale Cyber

La garanzia è esclusa per:

1. materia fiscale e tributaria e materia amministrativa;
2. controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
3. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
4. controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
5. controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
6. controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
7. vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
8. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
9. controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,00 euro;
10. controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'Art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;
11. controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
12. controversie relative al recupero crediti;
13. controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
14. controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda contraente, salvo dove diversamente indicato;
15. controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda contraente, salvo dove diversamente indicato;
16. controversie relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza nei cantieri);
17. controversie relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di "Sicurezza alimentare";
18. controversie nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "Community chiuse");
19. controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;
20. controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene ai clienti nel caso di e-commerce;
21. controversie di natura contrattuale nei confronti di AXA MPS Danni.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 del Codice di Procedura Penale);
- spese per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- non espressamente richiamate fra gli oneri assicurati;
- di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene.

Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

- 1) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
- 2) medicinali;
- 3) armi;
- 4) materiale digitale scaricato on-line;
- 5) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
- 6) acquisti effettuati tramite aste on-line.

2. Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali

Sono in ogni caso esclusi dalle coperture, i danni causati da:

1. utilizzo fraudolento operato dai soggetti assicurati e dai dipendenti del contraente;
2. utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco dei mezzi di pagamento e carta Sim, ad opera dell'Assicurato;
3. phishing.

Non sono coperti:

1. il Furto causato da negligenza dell'Assicurato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottrazione da abbigliamento e vestiti che non siano indossati all'Assicurato al momento del sinistro, es. giacca appoggiata sulla sedia o in guardaroba, ecc..., la sottrazione da borse e bagagli in genere, se non portati dall'Assicurato);
2. il Furto avvenuto all'interno di un autoveicolo ad eccezione delle seguenti ipotesi:
 - Furto all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio presso cui è stato lasciato o in rimessa presso garage privato;
 - Furto con effrazione avvenuto in luogo adibito al parcheggio dell'autoveicolo, custodito o meno, purché a pagamento e in area delimitata da muro di cinta o transennamento fisso, e per il quale l'Assicurato sia in grado di esibire una ricevuta di pagamento ovvero avvenuti in luoghi o edifici non di pubblico accesso;
 - Furto avvenuto in auto quando quest'ultima è parcheggiata in strutture contigue ai centri commerciali purché l'Assicurato sia in grado di produrre un documento che certifichi la sua presenza in loco al momento del sinistro (ad esempio scontrino della spesa). L'operatività della copertura decade automaticamente negli orari di chiusura del Centro Commerciale;
3. il Furto commesso da persone fisiche non aventi la qualità di Terzi o commesso con la complicità di tali persone;
4. il Furto di accessori, consumabili, periferiche e cavi legati al funzionamento del telefono cellulare/smartphone (caricabatteria, batterie, Kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi al telefono cellulare/smartphone);
5. il Furto tramite sola effrazione di un armadio, cassettera, baule, anche se chiuso a chiave avvenuto in un locale od abitazione che non abbia a sua volta subito un furto con effrazione.

Art. 4.4 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 4.4.1 - Massimale e sottolimiti della garanzia Tutela Legale Cyber

AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela Legale Cyber fino al limite massimo per Sinistro, per Anno assicurativo, indicato in scheda di polizza.

Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale.

Inoltre, per la gestione del Sinistro rientrante nell'ambito della garanzia si precisano sotto limiti per le attività di seguito elencate:

- 1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato;
- 2) intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding.

Art. 4.4.2 - Limiti territoriali della garanzia Tutela Legale Cyber

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e di cui risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e Gran Bretagna, sempre che per tali controversie risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

Art. 4.4.3 - Decorrenza della garanzia Tutela Legale Cyber - Insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 60 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 4.4.4 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione per Tutela Legale Cyber

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Condizioni di Assicurazione

Art. 4.5 - TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Cyber risk	Tutela legale - Attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato	--	--	€ 1.500,00 per sinistro/evento
	Tutela legale - Intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding	--	--	Limite di € 2.000,00 per evento (cioè 3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).
	Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali	--	--	<p>La banca o l'Ente rimborsano l'assicurato: massimo € 150,00 per carta e € 1.800,00 per anno assicurativo.</p> <p>La Banca o l'Ente non rimborsano l'assicurato:</p> <p>limite di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 2.000,00 per carta di credito e carta prepagata per giorno; - € 500,00 per carta di debito per giorno; - € 2.000,00 per conto corrente online per giorno; <p>il massimale in ogni caso è di € 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p>

SEZIONE 5 - PRONTA RIPRESA

Art. 5.1 - COSA POSSO ASSICURARE

Nel caso di *Danno* materiale e diretto al *Contenuto* e ai *Fabbricati* indicati in *Polizza*, causato da *Sinistro* indennizzabile a termini delle *garanzie* Incendio Fabbricato/Rischio locativo, Incendio Contenuto e Elettronica e guasti macchine, che abbia come conseguenza la totale forzata inattività, AXA MPS *Danni* riconosce all'Assicurato la diaria giornaliera indicata in *Polizza*, a titolo di rimborso forfettario per le Spese insopprimibili.

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di scegliere uno tra quattro importi di diaria di seguito indicati:

Importo giornaliero diaria			
€ 250, ⁰⁰	€ 500, ⁰⁰	€ 750, ⁰⁰	€ 1.000, ⁰⁰

Qualora la forzata inattività fosse parziale, cioè determinasse una riduzione di almeno il 30% del volume di affari, l'importo giornaliero della diaria sarà ridotto della metà.

La seguente Garanzia è valida se richiamata in *Polizza* e se è stato pagato il relativo Premio.

Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'Art. 5.5.

Art. 5.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Pronta ripresa

La Garanzia Pronta ripresa è prestata per un periodo non superiore al numero dei giorni indennizzabili indicato in *Polizza*.

L'assicurazione è operante esclusivamente in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. 5.3 - COSA NON ASSICURO

Fermo quanto riportato nelle esclusioni delle *Garanzie* Incendio Fabbricato/Rischio Locativo, Incendio Contenuto e Elettronica e guasti macchine, sono esclusi i *Danni* conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, alluvioni, inondazioni, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate, frane, allagamenti;
- furto e rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione 5 - Pronta ripresa.

Art. 5.4 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 5.4.1 - Operatività della garanzia

Per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività, AXA MPS *Danni* riconosce all'Assicurato la diaria giornaliera indicata in *Polizza*, a titolo di rimborso forfettario. Si precisa che, se l'Assicurato ha scelto l'importo minimo di diaria (€ 250,⁰⁰) la stessa non è assoggettata a limiti, pertanto in questo caso AXA MPS *Danni* riconosce all'Assicurato la diaria a titolo forfettario, prescindendo dalle Spese Insopprimibili effettivamente sostenute giornalmente dall'Assicurato durante il periodo di totale forzata inattività dell'azienda/esercizio assicurato.

La *Garanzia* Pronta ripresa è prestata, previa applicazione di una franchigia temporale pari a 2 giorni lavorativi compreso quello del *Sinistro*, per un periodo non superiore al numero di giorni indennizzabili indicato in *Polizza*.

Nessun *Indennizzo* sarà effettuato a termini della presente *Garanzia* se l'Assicurato viene posto, prima del *Sinistro*, in liquidazione o amministrazione controllata.

La diaria giornaliera sarà corrisposta anche se l'attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del *Sinistro*, purché equivalenti.

Art. 5.4.2 - Rivalsa

AXA MPS *Danni* si avvale del diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 c.c.

Condizioni di Assicurazione

Art. 5.5 -TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Pronta ripresa	Indicati nelle Condizioni di Assicurazione	2 gg	--	Diaria giornaliera per ciascun giorno lavorativo di totale forzata attività, a titolo di rimborso forfettario, per le spese effettivamente sostenute giornalmente dall'Assicurato, con il limite del triplo del totale delle Spese insopprimibili effettivamente sostenute. Per l'importo minimo di diaria pari a € 250, ⁰⁰ il limite di indennizzo non è applicabile.

SEZIONE 6 - INCENDIO

Art. 6.1 - COSA POSSO ASSICURARE

AXA MPS *Danni* indennizza i *Danni* materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi ed anche se causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, a seguito degli eventi sotto riportati.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*.

Per *Limiti*, *Franchigie* e *Scoperti* si veda la tabella all'Art. 6.10.

Art. 6.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Fabbricato

B. Contenuto

Fermo quanto riportato dall'Art. 6.4 - "COSA NON ASSICURO" e fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie Incendio del fabbricato* e *Incendio del contenuto* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di AXA MPS *Danni*, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. **Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio ed Implosione** non causati da ordigni esplosivi;
2. **caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali**, loro parti o *Cose* da essi trasportate;
3. **onda di pressione** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
4. **urto dei veicoli stradali**, non appartenenti o in uso al *Contraente* o all'*Assicurato* o agli altri *Addetti*, dipendenti o *Collaboratori* dell'*Assicurato*;
5. **fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle *Cose* stesse e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
6. **sviluppo di fumi, gas e vapori**, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le *Cose* assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
7. **mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica**, termica ed idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le *Cose* assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
8. **fenomeni atmosferici** quali:
 - i. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *Cose*, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
 - ii. bagnamento, verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
9. **grandine su elementi fragili** quali:
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - *Lastre* di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica; anche se facenti parte di *Fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati, salvo quanto indicato al punto 6. "Danni alle serre per eventi atmosferici" dell'Art. 6.3.1 - CONTRO QUALI DANNI può ASSICURARE il SETTORE AGRICOLTURA.
10. **sovraccarico neve** compresi gli eventuali *Danni* di bagnamento all'interno dei locali aziendali ed al *Contenuto* della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
11. **anticipo indennizzi**
12. **caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni**

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie Incendio del fabbricato* e *Incendio del contenuto* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di AXA MPS *Danni*, quando conseguenti agli eventi previsti in *Polizza* e nel rispetto dei *Capitali assicurati*, la *Società* indennizza:

- a) i **guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'autorità** allo scopo di impedire o di arrestare i *Danni* derivanti dagli eventi prima indicati;
- b) le **spese e gli onorari di competenza del perito** che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo Perito.
- c) la **perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino**.

Condizioni di Assicurazione

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la **Garanzia Incendio del contenuto** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni*, le presenti condizioni particolari sono sempre valide e operanti:

1. **Denaro, valori, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere oggetti personali.**

2. **Universalità**

Qualora con la presente *Polizza* venga assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, **fatta eccezione per l'area dello stesso**, se una determinata *Cosa* od un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle voci della presente *Polizza*, in caso di *Sinistro* la cosa o l'oggetto verranno attribuiti all'**Incendio del contenuto**.

3. **Selling price**

Se a seguito di *Sinistro* indennizzabile, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa e anteriore al sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.

4. **Contenuto delle Dipendenze**

Si intendono assicurate, le *Cose* costituenti il *Contenuto*, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'*Attività* assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in *Dipendenze* dove comunque non si effettui *Attività* di vendita.

C. Rischio locativo

AXA MPS Danni, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le condizioni di assicurazione e con le norme che regolano il sinistro per la Sezione Incendio, i *Danni* materiali direttamente cagionati da *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* e fumo, anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato*, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c. qualora la *Somma Assicurata* a questo titolo risultasse inferiore al valore di ricostruzione dei locali calcolato a termini di *Polizza*.

Art. 6.3 - CONTRO QUALI DANNI POSSONO ASSICURARSI GLI SPECIFICI SETTORI

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per le **Garanzie Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni*, le presenti estensioni sono sempre valide e operanti per ciascun *Settore* di appartenenza, previa applicazione di *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

Art. 6.3.1 - CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE AGRICOLTURA

Le presenti coperture sono sempre valide ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'**Incendio del contenuto**.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore* Agricoltura (compresa *Attività* di agriturismo), ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la **Garanzia Incendio del contenuto** comprende:

1. **Perdita Bestiame compresa asfissia, intossicazione e folgorazione**

AXA MPS Danni indennizza i *Danni* materiali e diretti arrecati al *Bestiame* assicurato - sia sottotetto che all'aperto, **entro i confini dell'azienda agricola o sui pascoli compreso l'alpeggio e sulle strade che ivi conducono** - causati da:

- Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o *Cose* da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- azione del fumo generato da un funzionamento anormale e difettoso conseguente ad una rottura accidentale di un apparecchio di riscaldamento, **a condizione che tale apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo;**
- urto di veicoli, **esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato;**
- uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e *Cose* da esse trasportate;
- asfissia e/o intossicazione derivanti da fumi, gas o vapori sviluppatasi a seguito di *Incendio*, *Scoppio* o *Esplosione* che abbia colpito le *Cose* assicurate; folgorazione del *Bestiame* per effetto di guasti agli impianti elettrici o ai meccanismi azionati da energia elettrica, purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.

2. **Danni al Foraggio compresa autocombustione e fermentazione**

AXA MPS Danni indennizza i *Danni* materiali e diretti arrecati al *Foraggio* assicurato - posto sottotetto ai *Fabbricati* nonché all'aperto - **purché entro i confini dell'azienda agricola assicurata**, causati da:

- Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro

- parti o Cose da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- b. azione del fumo sui raccolti immagazzinati, se c'è stato *Incendio* o principio di *Incendio*;
 - c. azione del fumo generata da un funzionamento anormale e difettoso di un apparecchio di riscaldamento conseguente ad una rottura accidentale, a condizione che questo apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo;
 - d. urto di veicoli;
 - e. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e Cose da esse trasportate;
 - f. autocombustione spontanea e/o fermentazione anormale, anche senza sviluppo di fiamma, che determinino alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato. Sono comprese le spese che l'Assicurato sostiene per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati.

3. *Danni alle coltivazioni*

AXA MPS *Danni* indennizza i *Danni* materiali e diretti, sia sottoserra che a pieno campo:

- alla produzione delle coltivazioni erbacee ed arboree;
- all'impianto delle coltivazioni arboree che comportino una perdita totale e definitiva ed irreversibile della capacità produttiva;

causati da:

- a. *Incendio*, *fulmine*, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- b. fumo;
- c. urto di veicoli, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato.

4. *Danni da spargimento di liquidi*

AXA MPS *Danni* indennizza i *Danni* materiali e diretti derivanti da dispersione di vino, olio e latte causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché i *Danni* arrecati alle altre Cose assicurate dal liquido disperso.

5. *Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo*

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una struttura agrituristica, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto*, la *Garanzia Incendio* comprende:

- a. le Cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, portate dai clienti, consegnate e non consegnate);
- b. *Denaro* e *valori* dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura agrituristica;
- c. i veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata ad uso esclusivo della struttura ricettiva.

La copertura seguente è sempre valida ed operante a condizione che siano assicurati con la presente *Polizza l'Incendio del fabbricato e del contenuto*.

6. *Danni alle Serre per eventi atmosferici*

AXA MPS *Danni*, a parziale deroga di quanto previsto ai punti 8. "fenomeni atmosferici" e 9. "grandine su elementi fragili", indennizza i *Danni* materiali e diretti alle *Serre*:

- con copertura in vetro;
- con copertura in plastica rigida;

ed al loro *Contenuto*, causati da:

- a. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b. bagnamento, verificatosi all'interno delle *Serre* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Art. 6.3.2 - CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

Le presenti coperture sono sempre valide ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza l'Incendio del contenuto*.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore* Turismo e ristorazione, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia Incendio* del contenuto comprende:

ALBERGHI

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un albergo, pensioni, B&B, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato* per l'*Incendio del contenuto*, la *Garanzia Incendio* comprende:

Condizioni di Assicurazione

1. **Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive**

La copertura si intende operante per:

- le Cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, portate dai clienti - consegnate e non consegnate);
- Denaro e valori dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura ricettiva;
- i veicoli a motore.

RISTORANTI



1. **Danni all'arredamento dei locali avvenuti in occasione di Rissa avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)**

AXA indennizza i danni causati all'arredamento dei locali avvenuti in occasione di rissa nell'ubicazione indicata in polizza. Questa estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

2. **Esplosione o scoppio di Fusti, Tank, Lattine**

Nell'ambito delle Merci, ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 6.2.B - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI", AXA MPS Danni indennizza le perdite della birra e bevande in genere in fusti e/o tank e/o lattine a seguito di esplosione o scoppio di fusti, tank, lattine.

Art. 6.3.3 - **CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE COMMERCIO**



Le presenti coperture sono sempre validi ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza l'Incendio del contenuto*.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore Commercio*, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia Incendio del contenuto* comprende:

1. **Danni da esercizio di commercio ambulante**

La copertura assicurativa si intende operante anche per l'*Attività* di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti. Le merci, l'arredamento e le attrezzature relative all'*Attività* esercitata, comprese **nell'Incendio del contenuto**, sono assicurate sia quando si trovino negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal *Contraente/Assicurato* per effettuare tale *Attività*.

2. **Perdita Fustelle farmaceutiche (farmacie)**

AXA MPS Danni, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, indennizza i *Danni* direttamente causati dalla distruzione delle *Fustelle farmaceutiche*.

COMMERCIO D'ABBIGLIAMENTO



1. **Rottura delle Lastre e insegne:**

AXA MPS Danni, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione, indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione di Lastre e insegne, danneggiate o distrutte con altre aventi caratteristiche uguali o equivalenti.

AXA MPS Danni indennizza altresì i Danni alle Cose assicurate causate da rottura di Lastre o insegne assicurate fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidato per le Lastre danneggiate o distrutte ed in aggiunta a quest'ultimo.

La presente copertura si intende sempre operante fino al limite indicato all'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE", inoltre, qualora sia stata acquistata l'estensione a scelta "Lastre - rottura lastre e insegne", l'indennizzo si considera in aggiunta a quanto previsto per quest'ultima.

2. **Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo**

Il capitale assicurato per la *Garanzia Incendio del Contenuto*, relativamente alle merci, si intende aumentato del 10% per il periodo sotto indicato e per gli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione 6 - Incendio.

La garanzia è operante e decorre dalle ore 24 del 30 Novembre fino alle ore 24 del 15 Gennaio dell'anno successivo e dalle ore 24 del 1° Giugno fino alle ore 24 del 15 Settembre per ciascun anno solare, sempre che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Art. 6.3.4 - **CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO**



La presente copertura è sempre valida ed operante a condizione che sia assicurato con la presente *Polizza l'Incendio del contenuto*.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore Industria e artigianato*, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia Incendio del contenuto* comprende:

1. **Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia**

A parziale deroga della definizione *Contenuto*, la copertura assicurativa si intende operante anche per i veicoli e/o natanti iscritti al P.R.A. per quelle tipologie di *Attività* (es. carrozzerie, officine di riparazione, elettrauto, autolavaggi, attività di allestimento di veicoli o camper, costruzione o riparazione di natanti, ecc.) che usualmente nel rischio assicurato detengono veicoli o natanti di clienti in attesa di riparazione/lavorazione o in custodia, a condizione che gli stessi siano ricoverati all'interno dei *Fabbricati* indicati in *Polizza* e non siano riposti all'aperto.

Art. 6.3.5 -CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI ULTERIORI ESTENSIONI A SCELTA

Relativamente alle Garanzie A. Incendio Fabbricato e B. Incendio del contenuto, le seguenti estensioni di Garanzia sono valide se richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.

Contenuto presso terzi

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia* Incendio del contenuto indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni*, la presente copertura si estende alle Merci e/o al Macchinario, attrezzatura, stampi di proprietà dell'*Assicurato*, quando queste si trovino presso:

- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;
- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere, mostre e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto) nell'ambito del territorio dell'Unione Europea (Regno Unito compreso), alle quali l'*Assicurato* partecipi in qualità di espositore.

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione delle Merci e/o del Macchinario, attrezzatura, stampi.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Se richiamate in *Polizza* le garanzie "Terremoto e Alluvione", la garanzia opera, con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE" per danni indennizzabili da tali garanzie al "Contenuto presso fiere o mostre", purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

Contenuto all'aperto

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia* Incendio del contenuto indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni*, la presente copertura si estende alle Merci e/o al Macchinario, in conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile a termini della Sezione 6 - Incendio, anche se tali Cose si trovino all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda, fermo quanto previsto dalle esclusioni indicate per le singole coperture.

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono in garanzia in conseguenza di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione 6 - "Incendio", ma fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie (compresa la Franchigia per *Sinistro* operante in base al tipo di evento accaduto), anche il Macchinario e le Merci posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'Azienda.

Sono compresi il Macchinario, l'Attrezzatura e le Merci, posti su automezzi in sosta durante le operazioni di carico e scarico. A parziale deroga dell'esclusione Fenomeni atmosferici prevista dall'Art. 6.5 - "Ulteriori esclusioni specifiche", esclusivamente per i locali adibiti a spaccio aziendale, i locali destinati a sala degustazione e/o ristoro, le attività di bar e ristorazione in genere, si intendono in garanzia i danni direttamente causati a **tende per esterno** poste all'aperto nell'area di pertinenza dell'Azienda da: uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, tromba d'aria. Sono comprese in garanzia esclusivamente le tende per esterno (anche motorizzate) ancorate al *Fabbricato* oppure le tende per esterno con robuste strutture portanti verticali in legno e/o metallo, con supporti in cemento o saldamente ancorate o imbullonate al suolo, escluso quanto posto sotto tenda.

Si intendono compresi anche gli eventuali danni al *Fabbricato* provocati dal distacco delle tende per esterno ancorate al fabbricato stesso in seguito all'azione dei suddetti eventi atmosferici.

Restano comunque esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende con caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato. Restano sempre esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende, attrezzatura, macchinario, merci o altre cose durante i **mercati ambulanti** all'aperto.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Fenomeno elettrico

AXA MPS Danni indennizza fino a concorrenza della somma assicurata indicata in *Polizza*, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed Apparecchiature elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, assicurati con le Garanzie A-"Incendio del Fabbricato" e/o B - "Incendio del Contenuto".

Si intendono compresi anche i danni materiali ai beni assicurati direttamente conseguenti al fenomeno elettrico stesso (diversi da quelli già compresi nella **Garanzia Incendio Fabbricato e Contenuto**).

L'*Assicurato* si impegna, pena la decadenza all'Indennizzo, a conservare i componenti danneggiati (come previsto dall'Art. 12.5 - "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INCENDIO").

La garanzia è prestata con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Lastre - rottura lastre e insegne

AXA MPS Danni rimborsa spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle Lastre dell'attività assicurata, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente e/o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, pertinenti il Fabbricato qualora assicurato con la garanzia A - "Incendio Fabbricato/Rischio Locativo" e/o con la Garanzia B - Incendio del Contenuto.

La copertura è prestata a *Primo rischio assoluto*, pertanto in caso di *Sinistro* non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Mancato freddo - merci in refrigerazione

AXA MPS Danni indennizza, a parziale deroga dell'Art. 6.4 - "COSA NON ASSICURO", lettera q), i danni materiali e diretti subiti

Condizioni di Assicurazione

dalle Merci assicurate poste in ambienti a temperatura o atmosfera controllata oppure alle Merci assicurate poste in banchi frigo, armadi e celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- 3) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;

conseguenti:

- a) ad Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta aeromobili o veicoli spaziali o satelliti artificiali o meteoriti, urto veicoli, onda sonora;
- b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o di controllo della temperatura nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
- c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore tramite rete pubblica che si prolunghi per oltre 12 ore, non preavvisata o programmata e dovuta ad eventi assicurati nella presente Sezione 6 - "Incendio".

La garanzia è prestata, a Primo Rischio Assoluto, con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti alle lettere a) e b) di cui sopra sono causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, di sabotaggio o di terrorismo fermo quanto indicato nell'estensione "Eventi sociopolitici, dolosi e terrorismo".

La presente estensione si intende operante a condizione che il Contraente o l'Assicurato abbia stipulato contratto di manutenzione preventiva degli impianti di produzione e distribuzione del freddo o del calore e di mantenimento dell'atmosfera controllata e relativi dispositivi di controllo di tutti i vari componenti dei banconi, celle ed armadi frigoriferi (o che esegua direttamente in economia detta manutenzione preventiva).

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o del calore o l'anormale mantenimento dell'atmosfera controllata ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle Merci assicurate tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL. In caso di *Sinistro* con Indennizzo complessivo inferiore a € 2.000,00 è facoltà dell'Assicurato non presentare la perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

Ricorso terzi

AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per *Danni* diretti cagionati alle *Cose* di terzi da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* non causato da ordigni esplosivi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di *Attività* industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza, per singolo *Sinistro*, del 10% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto. *AXA MPS Danni*, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, secondo le modalità ed alle condizioni riportate all'Art. 1.27 - "Gestione delle vertenze".

Spese demolizione e sgombero

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per l'estensione **Spese demolizione e sgombero** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni*, sono compresi i seguenti oneri e spese a seguito di *Sinistro* indennizzabile conseguente ad evento della Sezione 6- "Incendio":

- A. i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di *Polizza* (**spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.).
- B. le spese necessariamente sostenute per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi. Sono compresi, fermo restando quanto previsto dall'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'Indennizzo", i seguenti oneri e spese a seguito di *Sinistro* indennizzabile conseguente ad evento della Sezione "Incendio":
- C. le **spese documentate sostenute dall'Assicurato per trasportare altrove e per ricollocare il Contenuto assicurato** rimasto illeso qualora il *Sinistro* abbia reso inagibili i locali.

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Fuoriuscita acqua condotta e altro liquido comprese le spese per la riparazione del guasto

Relativamente ai danni da **fuoriuscita di acqua condotta** od altro liquido, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato o di pertinenza del Contenuto (migliorie ed opere addizionali apportate al Fabbricato dal locatario), l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati la garanzia è prestata con gli ulteriori limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Relativamente ai **danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)** nonché delle relative alimentazioni, l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Relativamente ai **danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos**, l'assicurazione è operante, con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE", purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici).

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da **occlusione di condutture** di impianti idrici ed igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), al servizio del fabbricato, l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Relativamente ai **danni da gelo** che comporti spargimento di acqua condotta od altro liquido a seguito di rottura delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato, l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati la garanzia è prestata con gli ulteriori limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

In caso di danno indennizzabile in base alla garanzia fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido anche da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) a seguito di rottura accidentale delle condutture, si rimborsano, se assicurata la Garanzia A - "Incendio del Fabbricato", con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE", **le spese di ricerca e riparazione guasti:**

- a) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;
- b) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del Fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
- c) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca.

Si precisa che la Franchigia indicata nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE", si applica una sola volta e non si cumula con quella dei danni da fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido.

Sono comprese, con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE", le spese per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi relative a:

- 1) **Tubi interrati** (anche se escluso il danno diretto), purché inerenti l'area aziendale;
- 2) danno indennizzabile in base alla garanzia **gelo** che comporti spargimento d'acqua.

Sono indennizzabili in caso di dispersione di gas a valle del contatore, con i limiti indicati nell'Art. 6.9 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE", le **spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas** e relativi raccordi pertinenti il Fabbricato, qualora assicurata le Garanzie A - "Incendio del Fabbricato" e/o B. - "Incendio del Contenuto", se trattasi di opera addizionale di impiantistica apportata dal locatario, qualora assicurata la Garanzia B. - "Incendio del Contenuto". La presente copertura non è operante qualora i *Fabbricati* assicurati siano vuoti e inoccupati.

Eventi sociopolitici, dolosi e terrorismo

AXA MPS Danni indennizza gli eventi sociopolitici e dolosi quali tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiuti, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

AXA MPS Danni, ferme le condizioni sopra richiamate, indennizza anche i Danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, *AXA MPS Danni* non risponderà dei *Danni* anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Art. 6.4 - COSA NON ASSICURO



Sono esclusi i *Danni*:

- a. ai beni in leasing se già coperti da altra assicurazione;
- b. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, terrorismo, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto espressamente indicato nell'estensione "Eventi sociopolitici, dolosi e terrorismo";
- c. verificatisi in occasione di *Esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato nell'estensione "Eventi sociopolitici e dolosi" dell'Art. 6.3.5 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI" se operante;
- d. causati da eruzioni vulcaniche, da maremoti e mareggiate;
- e. di smarrimento o di *Furto* delle *Cose* assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *Scoppio* o una *Implosione*, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle *Cose* assicurate, salvo quanto espressamente indicato nella **Garanzia Pronta Ripresa** se presente in Polizza e se è stato pagato il relativo premio;
- h. causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei Legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- i. al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
- j. causati da gelo, salvo quanto espressamente indicato nell'estensione "Fuoriuscita acqua condotta e altro liquido comprese le spese per la riparazione del guasto" dell'Art. 6.3.5 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI" se operante;
- k. da avvelenamento del *Bestiame*;
- l. da cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- m. causati da terremoto, salvo quanto espressamente indicato nella **Garanzia Terremoto** se operante;

Condizioni di Assicurazione

- n. causati da inondazioni e alluvioni, salvo quanto espressamente indicato nella Garanzia Alluvione se operante;
- o. da fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dall'estensione a scelta - "Fenomeno elettrico" dell'Art. 6.3.5 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI" se operante;
- p. e le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre dell'attività assicurata, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, pertinenti il Fabbricato e/o pertinenti il Contenuto salvo quanto previsto dall'estensione a scelta - "Lastre - rottura lastre e insegne" dell'Art. 6.3.5 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI" se operante;
- q. da mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, provviste o scorte alimentari, fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo quanto previsto dall'estensione a scelta - "Mancato freddo - merci in refrigerazione" dell'Art. 6.3.5 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI" se operante;
- r. da fuoriuscita acqua condotta e/o altro liquido, comprese le spese di ricerca guasto salvo quanto previsto dall'estensione a scelta - "Fuoriuscita acqua condotta e altro liquido comprese le spese per la riparazione del guasto" dell'Art. 6.3.5 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI" se operante;
- s. al contenuto posto al di fuori dei fabbricati assicurati e di loro dipendenze, salvo quanto previsto dalle estensioni a scelta - "Contenuto all'aperto" e "Contenuto presso terzi" dell'Art. 6.3.5 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI" se operante;
- t. diretti cagionati alle Cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio di cui l'assicurato risulti civilmente responsabile ai sensi di legge;
- u. le spese sostenute per demolire, trasportare, sgomberare e trattare i residui dei danni indennizzabili ai sensi delle Garanzie "Incendio del fabbricato" e "Incendio del contenuto".

Art. 6.5 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA A. FABBRICATO – B. CONTENUTO

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 6.4 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per le suddette garanzie le seguenti esclusioni.

Fenomeni atmosferici

Sono esclusi i *Danni*:

- a. causati da:
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 11. "sovraccarico neve";
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai punti "i" e "ii";
- b. subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne;
 - impianti fotovoltaici, impianti solari e simili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
 - Lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, salvo quanto previsto al punto 9. "grandine su elementi fragili";
 - serre ed al loro Contenuto, salvo quanto indicato al punto 6. "Danni alle serre per eventi atmosferici" dell'Art. 6.3.1 - "CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE AGRICOLTURA";
 - tende esterne e tende frangisole;
 - granaglie sullo stelo, a piante e colture

Grandine su elementi fragili

Sono escluse le *Serre* e il loro *Contenuto* salvo quanto indicato al punto 6. "Danni alle serre per eventi atmosferici" dell'Art. 6.3.1 - "CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE AGRICOLTURA".

Sovraccarico neve

Sono esclusi i *Danni* causati:

- ai *Fabbricati* non conformi alle vigenti norme relative al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto ai sovraccarichi di neve ed al loro *Contenuto*;
- ai *Fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente *Garanzia*) ed al loro *Contenuto*;
- alle *Serre*, ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro *Contenuto*;
- ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e simili installazioni

- esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- da valanghe e slavine;
- da gelo, da qualunque causa prodotto.

Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni

È escluso il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione di *Lastre* ed insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture per cause accidentali, con altre aventi caratteristiche uguali od equivalenti, sono esclusi i *Danni*:

- verificatisi in occasione di:
 - riparazione e/o rimozione di *Lastre* ed insegne;
 - operazioni di trasloco;
 - lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali;
- relativi a *Lastre* ed insegne che alla data di entrata in vigore della presente *Garanzia* non fossero integre od esenti da difetti;
- subiti da lucernari o da *Lastre* ed insegne aventi valore artistico;
- subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le rigature, scheggiature e screpolature delle *Lastre* ed insegne assicurate non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *Polizza*.

Per la perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, Sono esclusi i *Danni* causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Art. 6.6 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PER SETTORI

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 6.4 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì le seguenti esclusioni.

Art. 6.6.1 - SETTORE AGRICOLTURA



Danni al foraggio compresa autocombustione e fermentazione

Sono esclusi i danni causati dall'urto di veicoli di proprietà dell'Assicurato.

Danni alle coltivazioni

Sono in ogni caso escluse le piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo.

Sono esclusi i danni causati dall'urto di veicoli di proprietà dell'Assicurato.

Danni da spargimento da liquidi

Sono esclusi i *Danni*:

- da stillicidio, usura, corrosione, logorio od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto per la sua riparazione.

Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo

Restano esclusi:

- denaro e valori in genere;
- il *Bagaglio* lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente.

Art. 6.6.2 - SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE



ALBERGHI



Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive

La copertura non è operante per:

- denaro e valori in genere;
- biciclette elettriche.

Resta inoltre escluso il *Bagaglio* lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente e/o le cose caricate o poste sui veicoli stessi. La presente garanzia non opera per i veicoli parcheggiati nell'area di pertinenza di campeggi e/o stabilimenti balneari.

RISTORANTI



Esplosione o scoppio di Fusti, Tank, Lattine

Dalla presente garanzia sono sempre esclusi gli eventuali danni indiretti conseguenti al sinistro.

Art. 6.6.3 - SETTORE COMMERCIO



La copertura non opera per attività di commercio ambulante svolte in mercati coperti all'ingrosso.

Condizioni di Assicurazione

Sono esclusi i *Danni* all'automezzo stesso e i *Danni* materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno.

Non verranno indennizzati in alcun caso i *Danni* attribuibili direttamente o indirettamente ai punti 8 "fenomeni atmosferici", 9. "grandine su elementi fragili", 10. "sovraccarico neve" e "eventi sociopolitici e dolosi" dell'Art. 6.3.5 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI" se operante.

Art. 6.6.4 - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Sono esclusi i veicoli a motore e/o natanti iscritti al P.R.A. non ricoverati all'interno dei fabbricati indicati in polizza o riposti all'aperto.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione 6 - Incendio.

Art. 6.7 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LE ESTENSIONI A SCELTA

Ricorso terzi

Sono esclusi i *Danni*:

- a *Cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, Addetti, clienti e fornitori dell'*Assicurato* stesso ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le *Cose* sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, il convivente di fatto nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché, delle società medesime, l'amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Merci in refrigerazione - mancato freddo

Sono esclusi i *Danni*:

- dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;
- alle Merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa;
- derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
- alle merci poste su automezzi.

Eventi sociopolitici e dolosi

Sono esclusi i *Danni*:

- causati da dolo del Contraente o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- di inondazione o frana;
- di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi salvo quanto previsto dall'estensione "Fenomeno elettrico" dell'Art. 6.3.5 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI" se operante;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all'esterno e/o dei muri esterni dei fabbricati e delle relative dipendenze;
- alle Serre ed al loro Contenuto.

Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica.

L'Assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad Atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Lastre - rottura lastre e insegne

Sono esclusi:

- le rotture derivanti da crollo di Fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;

- le rotture derivanti da lavori effettuati sulle Lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
- le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose;
- i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente *Polizza* non fossero integre ed esenti da difetti;
- le Lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
- le Lastre aventi valore artistico;
- i danni indiretti, conseguenti alla rottura di Lastre o insegne.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.

Fenomeno elettrico

Sono esclusi i *Danni*:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti all'*Assicurato* o al *Contraente* all'atto della stipula della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampade elettriche, alle Insegne luminose, alle valvole termoioniche ed ai fusibili;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato.

Fuoriuscita di acqua condotta

Sono esclusi i *Danni*:

- causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- alle merci poste ad altezza inferiore a cm 10 dal suolo;
- derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature o altri condotti;
- da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;
- rottura di tubazioni interrati
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture, pluviali e grondaie.

Relativamente ai *Danni* da gelo, sono esclusi i danni:

- a) da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del Fabbricato o da tubi interrati;
- b) avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre 72 ore dall'assenza di attività lavorativa;
- c) da ricerca e riparazione guasti e/o relativa sostituzione delle condutture e tubazioni danneggiate dal gelo;
- d) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo (tale limite è ridotto a 5 cm. nel caso di negozi, di locali adibiti a spaccio aziendale, di attività di bar e ristorazione o di locali destinati a sala degustazione e/o ristoro), salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- e) a pluviali, grondaie, vasche, serbatoi, installazioni esterne nonché a macchinario, attrezzatura, tubazioni, condutture, enti posti o installati all'esterno dei fabbricati od interrati.

Relativamente ai danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) restano comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti danni:

- a) derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
- b) di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- c) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- d) causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

Sono escluse inoltre le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da occlusione di condutture di impianti idrici ed igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento, al servizio del fabbricato, restano comunque esclusi i danni:

- a) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo (tale limite è ridotto a 5 cm. nel caso di negozi, di locali adibiti a spaccio aziendale, di attività di bar e ristorazione o di locali destinati a sala degustazione e/o ristoro), salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- b) conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- c) derivanti da occlusione di condutture di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana stessa.

Art. 6.8 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 6.8.1 - Operatività della garanzia - Rinuncia al diritto di rivalsa

Le condizioni ed i *Premi* dell'assicurazione della presente Sezione 6 - Incendio, sono convenuti sulla base delle "Dichiarazioni del *Contraente*" circa la circostanza che:

- a. i *Fabbricati* assicurati o contenenti i beni assicurati siano costruiti per almeno 8/10 con strutture portanti verticali, strutture portanti del *Tetto*, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali *Incombustibili*. Nei *Fabbricati*

a più piani è tollerata la struttura portante del *Tetto* in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il *Tetto*.

b. nel rischio assicurato, venga rispettata la tolleranza di:

- 1 Kg di *Esplosivi*;
- 750 Kg di *Merci speciali* ovunque riposte nell'ambito dell'azienda;
- 150 Kg di *Inflammabili* destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione;

c. nei *Fabbricati* assicurati non siano presenti cinema, teatri, sale da gioco, discoteche, sale da ballo, night club.

Non si tiene conto di *Inflammabili* posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di *Inflammabili* nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in *Fabbricati* separati da muro pieno o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda o laboratorio. Non si tiene conto di *Esplosivi*, *Inflammabili* e *Merci speciali* esistenti nei locali non occupati dall'*Assicurato*.

Qualora il *Fabbricato* assicurato sia vuoto e inoccupato e sia intervenuto un mutamento nel rischio che comporti una variazione di quanto dichiarato in *Polizza*, il *Contraente* si obbliga a darne avviso ad *AXA MPS Danni* e a pagare l'aumento di premio in conformità alle variate caratteristiche del rischio.

Se il sinistro si verifica prima che il *Contraente* abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 del c.c.

Eccettuato il caso di dolo, *AXA MPS Danni* rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'Art. 1916 del c.c., verso i dipendenti e i familiari dell'*Assicurato*, nonché verso le Società che rispetto all'*Assicurato* medesimo risultino controllate, consociate o collegate.

AXA MPS Danni rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'*Assicurato*, a patto che contemporaneamente anche l'*Assicurato* rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

Art. 6.8.2 - Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo

Relativamente alle *Garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo*, l'assicurazione è prestata per il capitale che il *Contraente* dichiara corrispondere al costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo il valore dell'area. Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo necessario per la integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area), verrà applicata la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dall'Art. 1907 c.c.

Resta tuttavia convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il valore di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) non ecceda il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20%, fermo restando il limite invalicabile del capitale garantito in *Polizza*. Pertanto se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalla Sezione, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che i beni assicurati avevano al momento del *Sinistro*, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 20%, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'Art.1907 c.c., verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 20%.

Art. 6.8.3 - Assicurazione a Primo rischio assoluto

L'assicurazione, ad eccezione delle *Garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo*, è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto*, cioè sino alla concorrenza del *Capitale assicurato*, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 c.c.

Art. 6.8.4 - Assicurazione a Valore Intero e Assicurazione Parziale per la garanzia Incendio del contenuto

Nel caso in cui sia richiamata in *Polizza* la Garanzia Incendio del contenuto, e sia stata scelta la forma a Valore Intero, a parziale deroga dell'Art. 6.8.3 – “Assicurazione a Primo Rischio Assoluto”, si applicherà la regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 c.c. e normata secondo le regole previste dall'Art. 6.8.2.

Condizioni di Assicurazione

Art. 6.9 -TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per le garanzie Incendio del Fabbricato e Incendio del Contenuto		
Incendio del fabbricato e del contenuto	Incendio, fulmine, esplosione e scoppio	--	--	Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento
	Caduta di aeromobili	--	--	Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento
	Onda di pressione	--	--	Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento
	Urto di veicoli	--	--	Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento
	Fuoriuscita fumo causa guasto	--	--	Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento
	Fumo gas e vapori	--	--	Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento
	Mancata energia elettrica	--	--	Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento
	Fenomeni atmosferici	--	10% minimo pari alla franchigia prevista per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento	Limite indicato in Polizza
	Grandine su elementi fragili	--	10% minimo pari alla franchigia della garanzia Incendio del fabbricato	max € 20.000, ⁰⁰ , per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Sovraccarico di neve	--	10% minimo di € 2.500, ⁰⁰	max 50% del capitale assicurato; per le garanzie Incendio del fabbricato e del contenuto
	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 25.000, ⁰⁰ .
	Caduta di ascensori e montacarichi	--	--	Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento
	Guasti causati per ordine delle autorità	--	--	Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto in base all'evento
	Spese riparazione parti in muratura	€ 150, ⁰⁰	--	max € 3.500, ⁰⁰ per uno o più sinistri per anno assicurativo.
	Spese peritali	--	--	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col minimo di € 750, ⁰⁰ ed il massimo di € 10.000, ⁰⁰
	Perdita pigioni	€ 150, ⁰⁰	--	max 3 mensilità con il limite massimo di € 3.000, ⁰⁰ .

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo	
		Salvo valore maggiore indicato per le garanzie Incendio del Fabbricato e Incendio del Contenuto			
Incendio del fabbricato e del contenuto	Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere, oggetti personali	--	--	<ul style="list-style-type: none"> - Valori, denaro e gioielli: 10% della somma assicurata con il massimo di € 6.000,00 per Sinistro. - Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti: 5% della somma assicurata con il massimo di € 4.000,00 per Sinistro e con il massimo di € 500,00 per singolo oggetto. - Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte): 10% della somma assicurata per la garanzia Incendio del contenuto con il massimo di € 42.000,00 per Sinistro in ogni caso con il massimo di € 11.000,00 per singolo oggetto (o pezzo di collezione). 	
	Selling price	--	--	Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto	
	Contenuto delle dipendenze	--	--	Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato o del contenuto	
	Estensioni di garanzia per specifici settori				
	Settore Agricoltura 				
	Perdita del bestiame	€ 500,00	--	max 50% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 50.000,00, per sinistro e per anno assicurativo di € 2.500,00 per singolo capo.	
	Danni al foraggio	€ 1.500,00	--	35% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	
	Danni alle coltivazioni	€ 1.500,00	--	max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	
	Danni da spargimento di liquidi	€ 500,00	--	max 60% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	
	Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo	--	--	<p>Cose di uso personale: € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.</p> <p>Denaro e valori dei clienti in custodia: con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per sinistro.</p> <p>Veicoli custoditi: € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.</p>	

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per le garanzie Incendio del Fabbricato e Incendio del Contenuto		
Incendio del fabbricato e del contenuto	Danni alle serre per eventi atmosferici	Serre con copertura in vetro € 1.500,00 Serre con copertura in plastica rigida: € 1.500,00	--	<p>Serre con copertura in vetro: max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 15.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Serre con copertura in plastica rigida: max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.</p>
	Settore Turismo e ristorazione 			
	Alberghi 			
	Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive	--	--	<p>Cose di uso personale: € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.</p> <p>Denaro e valori dei clienti in custodia: con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 6.000,00 per singolo sinistro.</p> <p>Veicoli a motore: - € 150.000,00 per tutti gli autoveicoli; - € 20.000,00 per tutti i motocicli, quadricicli, motocarrozette; - € 3.000,00 per tutti i ciclomotori, con il massimo del 50% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.</p>
	Ristoranti 			
	Danni all'arredamento dei locali avvenuti in occasione di Rissa avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)	€ 250,00	--	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
	Esplosione o scoppio di Fusti, Tank, Lattine	€ 150,00	--	€ 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
	Settore Commercio 			
	Danni da esercizio di commercio ambulante	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Perdita fustelle farmaceutiche (farmacie)	--	--	max 10% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per le garanzie Incendio del Fabbricato e Incendio del Contenuto		
Incendio del fabbricato e del contenuto	Commercio d'abbigliamento 			
	Rottura delle lastre e insegne	€ 350,00	--	max € 5.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.
	Danni a cose	--	--	20% dell'indennizzo liquidato per le lastre danneggiate o distrutte ed in aggiunta a quest'ultimo.
	Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo	--	--	capitale assicurato per le merci aumentato del 10% nel periodo coperto dalla presente estensione.
	Settore Industria e artigianato 			
	Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia	€ 1.500,00	--	10% del Capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Rischio locativo	--	--	--	Limite indicato in Polizza.

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Incendio del Fabbricato e Incendio del Contenuto		
Estensioni a scelta				
Incendio del fabbricato e del contenuto	Fenomeno elettrico	Indicato in Polizza	Indicato in Polizza	Limite indicato in Polizza
	Fuoriuscita acqua condotta	Indicato in Polizza	Indicato in Polizza	Fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido: per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per la garanzia Incendio del Contenuto, col massimo indicato in Polizza per Sinistro/anno assicurativo
				Danni da gelo che comporti spargimento di acqua: per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per la garanzia Incendio del Contenuto, col massimo indicato in Polizza per Sinistro/anno assicurativo
				Fuoriuscita accidentale di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler): 50% della somma assicurata per le garanzie Incendio del fabbricato e del contenuto
				Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos da rottura accidentale: 20% della somma assicurata per la garanzia Incendio del Contenuto
				Occlusione di condutture: limite di € 10.000,00 per Sinistro e anno assicurativo
	Ricorso terzi	Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato e del contenuto	Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato e del contenuto	Limite indicato in Polizza Danni da interruzione d'esercizio: 20% del massimale assicurato per l'estensione. Ricorso terzi
	Merci in refrigerazione	Indicato in Polizza	Indicato in Polizza	Limite indicato in Polizza
	Eventi sociopolitici e dolosi	Indicato in Polizza	Indicato in Polizza	max 80% del capitale assicurato indicato in Polizza pari alla somma del capitale indicato per le garanzie Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto
	Spese demolizione e sgombero	Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato e del contenuto	Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del fabbricato e del contenuto	Limite indicato in Polizza Residui radioattivi: 10% max € 10.000,00 Spese di bonifica del suolo: 15% max € 15.000,00
Merci presso terzi	Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del contenuto Danni da Terremoto e alluvione (se richiamate in Polizza): € 1.000,00 per sinistro	Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del contenuto	20% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per singola ubicazione e per singolo sinistro con il limite massimo di € 250.000,00. Stampi: max € 50.000,00 Danni da Terremoto e alluvione (se richiamate in Polizza): 20% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per singola ubicazione e per singolo sinistro con il limite massimo di € 25.000,00.	
Contenuto all'aperto	Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del contenuto Tende per esterno: € 5.000,00 per sinistro	Indicato in Polizza per la garanzia Incendio del contenuto	Limite indicato in Polizza per la garanzia Incendio del Contenuto Tende per esterno: € 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Lastre - rottura lastre e insegne	€ 250,00	--	limite di € 3.000,00 per singola lastra/insegna/lucernario, inoltre per i danni alle cose assicurate causati da rottura di lastre o insegne : max 15% dell'indennizzo	

SEZIONE 7 - FURTO E RAPINA

Art. 7.1 - COSA POSSO ASSICURARE

AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali e diretti al Contenuto assicurato, provocati dagli eventi sotto riportati, nei limiti del *Capitale assicurato* e nelle ubicazioni indicate in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi.

L'assicurazione è operante esclusivamente in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

La seguente Garanzia è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*. Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 7.8.

Art. 7.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Furto e rapina

Fermo quanto riportato dall'Art. 7.5 - "COSA NON ASSICURO", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. Furto

La copertura è operante:

- a) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate con *Scasso* cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
 - porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento;
 - inferriate;
 - serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura;
 - tetti, pareti, pavimenti, soffitti;o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili, purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi e operanti a quanto disposto dall'Art. 7.7.4 - "Mezzi di protezione e chiusura";
- b) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate senza *Scasso*, con impiego di agilità personale o con mezzi artificiali per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) anche senza introduzione nei locali assicurati, durante i periodi di esposizione diurna o serale:
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine, purché efficacemente chiuse, durante l'orario di apertura al pubblico (tra le ore 8.00 e le 24.00), in presenza di Addetti all'esercizio.

2. Rapina

La copertura è operante se avvenuta nei locali assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La *Garanzia Furto e rapina* è valida anche se il *Furto* e la *Rapina* sono commessi da dipendenti, in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro. Sono equiparati ai dipendenti:

- guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali contenenti le *Cose* assicurate;
- dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei *Fabbricati* contenenti le *Cose* assicurate e relativi impianti, anche quando prestino servizi per l'Assicurato in via temporanea.

Art. 7.2.1 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia Furto e rapina* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di AXA MPS Danni, le presenti condizioni particolari sono sempre valide ed operanti, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 7.7.3.:

1. Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai Fabbricati, Fissi ed infissi in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina
AXA MPS Danni indennizza i guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai *Fabbricati, Fissi ed infissi* (esclusi macchinari e merci posti all'aperto) in occasione di:

- *Furto*,
- tentato *Furto*,
- *Rapina*.

Sono esclusi macchinari e merci posti all'aperto.

2. Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi

AXA MPS Danni indennizza il *Furto e rapina* di merci e macchinari presso terzi quando si trovino presso:

- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;

- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

3. Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali)

AXA MPS Danni indennizza le spese relative ad eventuali *Infortuni* subiti dal titolare, *Familiari* o dipendenti nel corso di uno *Scippo* o *Rapina* indennizzabili a termine di *Polizza*.

4. Selling price

Se a seguito di *Sinistro* indennizzabile, risultano sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa anteriore al *Sinistro* e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.

Art. 7.3 - CONTRO QUALI DANNI POSSONO ASSICURARSI GLI SPECIFICI SETTORI

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia Furto e rapina* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di AXA MPS Danni, le presenti estensioni sono sempre valide ed operanti per ciascun *Settore* di appartenenza, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 7.7.3.

Art. 7.3.1 - CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE AGRICOLTURA

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore Agricoltura* (compresa *Attività* di agriturismo), ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia Furto e rapina* comprende:

1. Furto del Bestiame

La *Garanzia* è estesa al *Furto del Bestiame* quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi *Fabbricati* nonché all'aperto in appositi recinti, purché ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica, violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, Scasso, effrazione, sfondamento.

2. Cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Le *Garanzie* comprende:

- *Cose* di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili);
- *Denaro e valori* in genere, portati dai clienti esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte;
- i veicoli a motore dei clienti, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempre gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo.

Art. 7.3.2 - CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE COMMERCIO

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore Commercio*, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia Furto e rapina* comprende:

1. Fustelle farmaceutiche (farmacie)

AXA MPS Danni indennizza i *Danni da Furto* alle Fustelle, custodite nella farmacia assicurata.

COMMERCIO D'ABBIGLIAMENTO

1. Furto con destrezza

A parziale deroga di quanto previsto dell'Art. 7.2.A - punto 1. Furto della garanzia Furto e rapina AXA MPS Danni, restando ferme tutte le condizioni di polizza, indennizza il furto alle merci commesso con destrezza all'interno dei locali assicurati, durante le ore di apertura al pubblico del medesimo, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

2. Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo

Il capitale assicurato per la *Garanzia Furto e rapina* del *Contenuto*, relativamente alle merci, si intende aumentato del 10% per il periodo sotto indicato e per gli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione 7 - Furto.

La garanzia è operante e decorre dalle ore 24 del 30 Novembre fino alle ore 24 del 15 Gennaio dell'anno successivo e dalle ore 24 del 1° Giugno fino alle ore 24 del 15 Settembre per ciascun anno solare, sempre che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Art. 7.3.3 - CONTRO QUALI DANNI PUÒ ASSICURARSI IL SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore* Turismo e ristorazione, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia Furto e rapina* comprende:

ALBERGHI

1. Cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive

La *Garanzia* comprende:

- **Cose di uso personale portate dai clienti**, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili).

Qualora in caso di sinistro furto risulti che i locali adibiti a deposito ad uso comune non abbiano mezzi di chiusura o protezione idonei ad opporre una minima resistenza ai tentativi di effrazione/ scasso, o che il furto sia avvenuto senza scasso, AXA MPS Danni corrisponderà all'Assicurato il 30% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 70% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

- **Denaro e valori in genere, portati dai clienti**, esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte.

La copertura è prestata con limiti diversi:

- per valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg. saldamente ancorata o fissata a muri e/o pavimenti, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art. 7.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI", abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso;
- per valori ovunque riposti (es. mobili, casseti, registratori di cassa) sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

I limiti previsti non sono cumulabili tra loro, resta fermo il massimale.

- **Il furto (totale o parziale) o la rapina di autoveicoli (o quadricicli) a motore dei clienti**, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempre che gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata della struttura ricettiva (esclusi stabilimenti balneari e campeggi), sempre che il furto o la rapina sia avvenuto durante i periodi di apertura dell'esercizio ricettivo. Per ciclomotori, motocicli e motocarrozette, l'assicurazione furto è operante per il furto totale alla condizione essenziale che siano posti in autorimessa o analoghi locali chiusi a chiave.

Se le chiavi dei veicoli sono in custodia dell'esercente o dei suoi addetti devono essere riposte in luoghi idonei (es. casseti, armadietti, armadi, ecc.) all'interno dei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.

Salvo quanto sopra espressamente previsto per ciclomotori, motocicli e motocarrozette, l'assicurazione furto degli autoveicoli (o quadricicli) all'aperto è operante anche se il furto è avvenuto senza violare le difese esterne e/o senza rottura o scasso di recinzioni e/o di mezzi di chiusura (es. cancelli di accesso non chiusi, accesso delimitato da semplice sbarra o catene, ecc.).

Se il furto dei veicoli dei clienti posti nell'autorimessa è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scasso degli accessi dell'autorimessa, l'assicurazione furto è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo.

Qualora un veicolo sottratto fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo. L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

2. Distributori automatici

AXA MPS Danni, indennizza i danni subiti da:

- 1) distributori automatici di bevande, prodotti alimentari confezionati e simili;
- 2) distributori automatici di sigarette o tabacchi in genere;

sempre che si tratti di distributore automatico di proprietà od in uso all'Assicurato:

- posto all'interno dei locali della struttura ricettiva assicurata (esclusi stabilimenti balneari e campeggi);
- posto all'esterno dei locali, ma comunque all'interno dell'area recintata di pertinenza dell'esercizio ricettivo assicurato (esclusi stabilimenti balneari e campeggi);
- posto sulla pubblica via in apposita apertura della vetrina del locale adibito a bar dell'esercizio ricettivo assicurato oppure all'esterno dei suddetti locali adibiti a bar, ma fissato saldamente al suolo o ai muri del fabbricato.

La garanzia è operante per furto, consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri al distributore e/o al suo contenuto (sia prodotti che denaro).

RISTORANTI

1. Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)

AXA MPS Danni indennizza i danni causati da rapina ai clienti trovantisi nei locali assicurati nell'ubicazione indicata in polizza, in occasione di rapina avvenuta nei locali dell'attività assicurata indicata in polizza.

Condizioni di Assicurazione

La garanzia opera per gioielli, orologi, smartphone, tablet e per il denaro contante rapinato ai clienti.

Questa estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Qualora l'importo massimo indennizzabile per sinistro non fosse sufficiente ad indennizzare tutti i clienti rapinati presenti nei locali, l'importo dovrà essere suddiviso in parti uguali su tutti i clienti danneggiati.

Art. 7.4 - CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI ULTERIORI ESTENSIONI A SCELTA

Relativamente alla **Garanzia A. Furto e rapina**, le seguenti estensioni di Garanzia sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.

Infedeltà dei dipendenti

AXA MPS *Danni* indennizza la perdita relativa a *Denaro e valori* di proprietà dell'Assicurato, causata da infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale il *Furto*, la *Rapina*, l'appropriazione indebita, la truffa commessi dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti a condizione che:

- tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, AXA MPS *Danni* risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, AXA MPS *Danni* risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni compiute anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

Portavalori

AXA MPS *Danni* assicura il risarcimento della perdita dei *Valori*, di proprietà dell'azienda, avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in Polizza, in conseguenza di:

- *Scippo*;
- *Rapina*;
- *Furto* in seguito ad *Infortunio* o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- *Furto* con *destrezza*, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indossato o a portata di mano i *Valori*; commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi *Familiari* o di suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 65.

Cose all'aperto

Relativamente ai macchinari e alle merci la *Garanzia Furto e rapina* è operante anche se tali *Cose* si trovino all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro alto almeno 4 metri o inferriate e cancellate di pari altezza) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni.

La copertura opera a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nell'area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, *Scasso*, effrazione, sfondamento.

Non sono compresi i valori posti all'interno di "distributori automatici" posti all'aperto.

Art. 7.5 - COSA NON ASSICURO



AXA MPS *Danni* non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole *Garanzie*, i *Danni*:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- c. agevolati con dolo o colpa grave:
 - dall'Assicurato, dal *Contraente* o, se l'Assicurato è persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai soci delle società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; commessi o agevolati con dolo o colpa grave;
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il *Contraente*, con il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, od occupano i locali contenenti le *Cose* assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il *Contraente*, il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" e dall'estensione a scelta. "Infedeltà dei dipendenti" dell'Art. 7.4 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI" se operante;
 - da incaricati della sorveglianza delle *Cose* stesse o dei locali che le contengono, fatto salvo quanto previsto dall'Art.

Condizioni di Assicurazione

7.2 - “CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI” e dall’estensione a scelta. “Infedeltà dei dipendenti” dell’Art. 7.4 – “CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI” se operante;

- da persone legate all’Assicurato od al Contraente, al Legale rappresentante, ai soci delle società di persone o comunque ai soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 c.p. (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
 - d. indiretti, salvo se acquistata la *Garanzia* Pronta ripresa;
 - e. causati alle Cose assicurate da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall’autore del *Sinistro*;
 - f. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;
 - g. ai beni in leasing, Gioielli e Preziosi;
 - h. verificatisi in conseguenza di confische e sequestri.
- Non sono comunque indennizzabili i *Danni di Furto* quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i *Mezzi di chiusura* del fabbricato di cui all’Art. 7.7.4.

Art. 7.6 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PER SETTORI

Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 7.5 “COSA NON ASSICURO”, valgono altresì le seguenti esclusioni.

Art. 7.6.1 - SETTORE AGRICOLTURA

Furto del bestiame

Il furto del bestiame è operante quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché all’aperto in appositi recinti, purché ubicati nell’ambito dell’azienda agricola o agrituristica, violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento.

Cose portate o consegnate dai clienti dell’agriturismo

Sono esclusi:

- per le cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia, sono esclusi denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere;
- denaro e valori in genere, portati dai clienti e consegnati in custodia, sono esclusi se non custoditi in cassaforte;
- sono esclusi i veicoli a motore dei clienti che non siano stati chiusi a chiave e non posti nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’agriturismo. È sempre escluso tutto ciò che viene lasciato all’interno dei veicoli a motore dei clienti e non portato nella camera dal cliente.

Art. 7.6.2 - SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

ALBERGHI

Cose portate o consegnate dai clienti dell’albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive

Sono esclusi:

- Denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere;
- Tutto ciò che viene lasciato all’interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente;
- gli apparecchi elettronici dei clienti ad eccezione di quanto previsto come “Cose di uso personale”;
- i danni a motori marini e natanti;
- i danni derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dalle cose assicurate;
- i danni a motocicli e ciclomotori (anche se elettrici) e veicoli targati in genere, salvo quanto previsto dal “furto (totale o parziale) o la rapina di autoveicoli (o quadricicli) a motore dei clienti”;
- i danni da tentato furto o da furto parziale (furto di accessori, optional, parti di ricambio, ecc.), salvo che avvenuti in conseguenza del furto totale del veicolo stesso, ed accertati dopo il ritrovamento del veicolo rubato;
- i danni a cose caricate sui veicoli, non poste all’interno degli stessi;
- i danni da furto parziale a motocicli, motocarrozze e ciclomotori;
- i danni a biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli.

RISTORANTI

Rapina dei clienti avvenuta nell’attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)

Non è previsto alcun indennizzo o rimborso per uso fraudolento avvenuto successivamente alla rapina di carte di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento elettronico sottratti ai clienti. La garanzia non opera per le spese di rifacimento di documenti sottratti ai clienti, né per la rapina di beni diversi da gioielli e orologi, smartphone e tablet.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione 7 - Furto e Rapina.

Art. 7.7 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 7.7.1 - Limiti di indennizzo

La *Garanzia* assicurativa, nell’ambito del *Capitale assicurato*, è prestata con specifici limiti d’*Indennizzo*, previa applicazione degli *Scoperti*, per le seguenti prestazioni:

- **Contenuto delle Dipendenze:** le *Cose* costituenti il *Contenuto* si intendono assicurate, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'*Attività* assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in *Dipendenze* dove comunque non si effettui *Attività* di vendita;
- **Denaro e valori ovunque riposti;**
- **Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o Cassaforte a mobile o Armadio corazzato;**
- **Furto e Rapina di Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte;**
- **Rapina di oggetti personali (esclusi Preziosi e Valori) dell'Assicurato, dei suoi Familiari o dipendenti purché avvenuta all'interno dei locali.**

Art. 7.7.2 - Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato

Limitatamente ai *Danni di Furto*, la *Garanzia* è operante a condizione che le pareti ed i solai dei locali contenenti le *Cose* assicurate, confinanti con l'esterno o con altri locali o di uso comune o comunque posti ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o altro piano praticabile, siano costruiti in muratura, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia.

Art. 7.7.3 - Scoperti

La *Garanzia Furto e rapina*, è prestata con l'applicazione dello *Scoperto*.

In caso di *Furto* avvenuto secondo le modalità descritte all'Art. 7.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" ai punti a), b), c) e d), se i locali contenenti le *Cose* assicurate sono protetti da uno dei seguenti impianti di allarme:

- *Impianto di allarme antifurto* con sirena con collegamento ad istituto di vigilanza o forze dell'ordine installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;
- impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001 - 2000 installati da ditta qualificata;

la copertura *Furto e rapina* sarà prestata senza applicazione dello *Scoperto* a condizione che l'impianto sia attivato e pienamente funzionante ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone.

In caso di mancato funzionamento e/o mancato inserimento dell'*Impianto di allarme I.M.Q.* e/o nebbiogeno, AXA MPS *Danni* corrisponderà l'importo liquidato a termini di *Polizza* sotto deduzione di *Scoperto*.

Art. 7.7.4 - Mezzi di protezione e chiusura

Limitatamente ai *Danni di Furto*, la *Garanzia* è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *Cose* assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- **robusti serramenti** di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente **fisso o chiuso con idonei congegni** (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) **oppure chiuso con serrature o lucchetti**;
- **inferriate** (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;
- sono ammessi anche *Mezzi di chiusura diversi* da quelli sopra descritti purché **equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva**.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.

Qualora gli autori del *Furto* si siano introdotti nei locali contenenti le *Cose* assicurate violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, AXA MPS *Danni* corrisponderà all'*Assicurato* il 70% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*.

Condizioni di Assicurazione

Art. 7.8 - TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo	
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Furto e rapina			
Furto e rapina	Guasti ed atti vandalici ai fabbricati	--	10% minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.	
	Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi	--	Mezzi di chiusura non conformi o se caratteristiche del Fabbricato non conformi (Art. 7.7): 20%	max 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 20.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.	
	Spese sanitarie	--	--	€ 1.500,00, per sinistro.	
	Selling price	--	--	Limite indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina.	
	Contenuto delle dipendenze	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	Limite indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina.	
	Denaro e valori ovunque riposti	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.	
	Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o cassaforte a mobile	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	max 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 6.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.	
	Furto e rapina di tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 10.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.	
	Rapina di oggetti dell'assicurato, suoi familiari o dipendenti	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	Indicato in Polizza per la Garanzia Furto e Rapina	max 5% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro per persona e € 500,00 per singolo oggetto.	
	Estensioni di garanzia per specifici settori				
	Settore Agricoltura 				
		Furto del bestiame	--	20% minimo di € 500,00	max 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con limite di risarcimento di € 2.000,00 a capo.
	Cose portate o consegnate	--	10% minimo di € 500,00	Cose di uso personale: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite di € 1.500,00. Denaro e valori: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Veicoli a motore: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	
Settore Commercio 					
	Fustelle farmaceutiche	--	10% minimo di € 500,00	€ 7.500,00 per sinistro.	

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Furto e rapina		
Furto e rapina	Commercio d'abbigliamento 			
	Furto con destrezza	€ 250,00	--	Limite € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
	Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo	--	--	Aumento del 10% del capitale assicurato per la garanzia incendio del contenuto, nel periodo coperto dalla presente estensione.
	Settore Turismo e ristorazione 			
	Alberghi 			
	Cose portate o consegnate dai clienti	--	10% minimo di € 150,00	<p>Cose di uso personale: 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e con il limite massimo di 1.000 euro per singolo oggetto per sci, snowboard, scarponi, windsurf, biciclette, mountain bike, bici elettriche (o a pedalata assistita), canoe, canotti, gommoni ed altre attrezzature sportive in genere.</p> <p>Denaro e valori: - 30% della somma assicurata, con il massimo di € 6.000,00, per valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg;</p> <p>- 10% della somma assicurata, con il massimo di € 2.000,00, per valori ovunque riposti (es. mobili, cassette, registratori di cassa);</p> <p>Veicoli a motore: limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 50.000,00 per autoveicoli; - € 15.000,00 per motocicli, quadricicli, motocarrozette; - € 2.000,00 per ciclomotori - € 1.000,00 per bagagli ed effetti personali posti all'interno di autoveicoli, e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.
	Distributori automatici	--	10% minimo di € 100,00	10% della somma assicurata, con il massimo di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
	Ristoranti 			
	Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)	--	10% minimo di € 500,00	Massimo di € 6.000,00, per sinistro e per anno assicurativo e con il limite massimo di € 200,00 per singolo cliente rapinato.

GLOSSARIO

NORME COMUNI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SINISTRI

INFORMATIVA PRIVACY

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Furto e rapina		
Estensioni a scelta				
Furto e rapina	Infedeltà dei dipendenti	--	10%	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Portavalori	--	10%	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo
	Cose all'aperto	--	10% minimo di € 500,00	20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.

SEZIONE 8 - ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE



Art. 8.1 - COSA POSSO ASSICURARE

AXA MPS *Danni* indennizza, nei limiti del *Capitale assicurato*, i *Danni* materiali e diretti alle apparecchiature e ai macchinari - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, **salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 8.4. - "COSA NON ASSICURO"**.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*.

Per *Limiti*, *Franchigie* e *Scoperti* si veda la tabella all'Art. 8.7.

Art. 8.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Elettronica

Fermo quanto riportato dall'Art. 8.4 - "COSA NON ASSICURO", sono garantiti gli eventi di seguito elencati, che colpiscono i beni assicurati all'interno dei locali indicati in *Polizza*:

- Fenomeno elettrico**, compreso quello di origine esterna;
La *Garanzia* comprende i *Danni* da fenomeni elettrici di origine esterna a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati e che l'impianto elettrico, cui sono allacciate, sia in regola con i requisiti di legge;
- Danni ai tubi e valvole elettroniche**, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; tali *Danni* verranno indennizzati tenuto conto della percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso;
- Danni a conduttori esterni** alle *Cose* assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse; in caso di *Danno* indennizzabile ai conduttori esterni sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, di rifacimento dell'intonaco e pavimentazione sostenuti dall'*Assicurato*.

B. Guasti macchine

Fermo quanto riportato dall'Art. 8.4 - "COSA NON ASSICURO", sono garantiti gli eventi di seguito elencati, che colpiscono i beni assicurati all'interno dei locali indicati in *Polizza*:

- Guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;**
- Rovesciamento liquidi;**
AXA MPS *Danni* risponde dei *Danni* di dispersione di liquidi, posti in adeguati contenitori, causati da rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi e relativi impianti tecnici ad essi collegati;
- Imperizia, imprudenza, negligenza errata manovra**, nell'utilizzo/esercizio di impianti e macchinari poste in essere da dipendenti dell'*Assicurato* o da terzi;
- Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo.**

Art. 8.3 - CONTRO QUALI DANNI POSSO SCEGLIERE DI ASSICURARMI ULTERIORI ESTENSIONI A SCELTA

Relativamente alla *Garanzia* A. Elettronica, la seguente estensione di *Garanzia* è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*.

Supporto dati

AXA MPS *Danni* si obbliga a indennizzare i costi necessari ed effettivamente sostenuti dall'*Assicurato* per il riacquisto dei supporti di dati distrutti o danneggiati e per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi danneggiati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art. 8.4 - COSA NON ASSICURO



Sono esclusi i *Danni*:

- causati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o del *Contraente* dei loro *Familiari* e conviventi degli amministratori o soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- causati da inondazioni, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti, salvo quanto espressamente indicato nella *Garanzia* Alluvione se operante;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle *Cose* assicurate;

- e. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le Cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Cose fisse;
- f. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
- g. in seguito al sostenimento dei costi per:
 - effettuare la manutenzione preventiva;
 - effettuare i controlli di funzionalità;
 - eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura;
- h. di natura estetica che non siano connessi con i *Danni* indennizzabili;
- i. attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipula della *Polizza*;
- j. causati da smarrimenti ed ammanchi;
- k. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- l. verificatisi in occasione di *Esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- m. indiretti, salvo se acquistata la *Garanzia* Pronta ripresa, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancato reddito, o qualsiasi *Danno* che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- n. ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori;
- o. relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;
- p. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- q. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
- r. ai veicoli a motore;
- s. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a:
 - uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);
 - trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni;
 - computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.);
 - violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
 - violazione della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni;
- t. alle seguenti apparecchiature:
 - apparecchiature adibite ad uso domestico;
 - apparecchiature elettromedicali;
 - agli impianti fotovoltaici;
- u. sono inoltre esclusi i *Danni*, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i *Danni* a moduli e componenti elettronici degli impianti ed apparecchiature assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di *Garanzia* della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;
- v. causati da terremoti, salvo quanto espressamente indicato nella *Garanzia* Terremoto se operante.

Non sono comunque indennizzabili i *Danni* di *Furto* quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i *Mezzi di chiusura* del fabbricato previsti all'Art. 8.6.1.

Art. 8.5 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA A. ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 8.4 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

Rovesciamento liquidi

Sono comunque esclusi:

- i *Danni* derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti;
- i *Danni* dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- i *Danni* di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i *Danni* causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

Condizioni di Assicurazione

Danni a conduttori esterni alle Cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse

Non sono indennizzabili i Danni alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati.

Supporto dati

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art. 8.6 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 8.6.1 - Mezzi di protezione e chiusura

Limitatamente ai *Danni di Furto*, la *Garanzia* è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *Cose* assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;
- sono ammessi anche *Mezzi di chiusura* diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.

Qualora gli autori del *Furto* si siano introdotti nei locali contenenti le *Cose* assicurate violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, *AXA MPS Danni* corrisponderà all'*Assicurato* il 70% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*.

Art. 8.6.2 - Cose di proprietà di terzi

Sono comprese in *Garanzia* anche le *Cose* di proprietà di terzi la cui esistenza sia adeguatamente documentabile, **sempre che siano in locazione, noleggio o comodato. In caso di Sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (da eleggersi a cura di AXA MPS Danni e del Contraente) né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti sorgenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA MPS Danni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.**

Art. 8.6.3 - Conservazione delle cose assicurate

Le *Cose* assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali adeguate in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sottoposte a sollecitazioni anomale o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non rispondenti alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 8.6.4 - Ispezione delle cose assicurate

AXA MPS Danni ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 8.6.5 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Eccettuato il caso di dolo, *AXA MPS Danni* rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'Art. 1916 del c.c., verso i dipendenti e i familiari dell'*Assicurato*, nonché verso le Società che rispetto all'*Assicurato* medesimo risultino controllate, consociate o collegate. *AXA MPS Danni* rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'*Assicurato*, a patto che contemporaneamente anche l'*Assicurato* rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

Condizioni di Assicurazione

Art. 8.7 -TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
		Salvo valore maggiore indicato per la garanzia Elettronica e guasti macchine		
Elettronica e guasti macchine	Apparecchiature elettroniche	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Limite indicato in Polizza per la Garanzia Elettronica
	Guasti macchine dovuti a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei	Indicato in polizza per la Garanzia Guasti macchine	Indicato in polizza per la Garanzia Guasti macchine	Limite indicato in Polizza per la Garanzia Guasti macchine
	Rovesciamento di liquidi	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Limite indicato in Polizza per la Garanzia Elettronica
	Fenomeno elettrico	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Limite indicato in Polizza per la Garanzia Elettronica
	Imperizia, negligenza, errata manovra	Indicato in polizza per la Garanzia Guasti macchine	Indicato in polizza per la Garanzia Guasti macchine	30% del capitale assicurato per sinistro per la Garanzia Guasti macchine
	Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando	Indicato in polizza per la Garanzia Guasti macchine	Indicato in polizza per la Garanzia Guasti macchine	30% del capitale assicurato per sinistro per la Garanzia Guasti macchine
	Danni a tubi e valvole elettroniche	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	max € 3.500, ⁰⁰
	Danni a conduttori esterni alle cose assicurate	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	Indicato in polizza per la Garanzia Elettronica	max € 3.000, ⁰⁰
	Cose assicurate con più di 7 anni dalla costruzione	Indicato in polizza per la Garanzia e Guasti macchine	Indicato in polizza per la Garanzia e Guasti macchine	Limite indicato in Polizza per la Garanzia e Guasti macchine
Estensioni a scelta				
Elettronica	Supporto dati	--	10% min € 150, ⁰⁰	max 30% della somma assicurata per la Garanzia Elettronica

SEZIONE 9 - ENERGIE RINNOVABILI



Art. 9.1 - COSA POSSO ASSICURARE

AXA MPS *Danni* indennizza, nei limiti del *Capitale assicurato*, i *Danni* materiali diretti (compreso *Furto*, *Rapina*, guasti e fenomeno elettrico) e i *Danni* indiretti che un *Impianto fotovoltaico e/o solare termico* può subire secondo il principio “*All risks*”, salvo quanto espressamente indicato nell’Art. 9.3 - “*COSA NON ASSICURO*”.

Gli impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell’impianto di cui il *Contraente* dichiara di essere in possesso, all’atto della sottoscrizione della *Polizza*.

La *Garanzia* è operante purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate in *Polizza* (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 metri in linea d’aria - per gli impianti a terra.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*. Per *Limiti*, *Franchigie* e *Scoperti* si veda la tabella all’Art. 9.5.

Art. 9.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Energie rinnovabili

1. Danni diretti

AXA MPS *Danni* si obbliga a indennizzare i *Danni* materiali e diretti causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso che colpisca gli impianti individuati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi.

AXA MPS *Danni* indennizza inoltre i costi sostenuti per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino punto di raccolta o di scarico, i residui delle *Cose* assicurate e danneggiate a seguito di *Sinistro* *indennizzabile* a termini della presente *Garanzia*.

Si intendono compresi anche:

1. Guasti, intendendosi per tali tutti i danni subiti dagli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
2. Fenomeni elettrici, intendendosi per tali tutti i danni derivanti dalla variazione di corrente, cioè lo scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il funzionamento degli impianti, la sovratensione, l’improvviso innalzamento dei valori della tensione, il fulmine o la scarica elettrica accidentale.

Estensione ai *Danni* indiretti

AXA MPS *Danni* indennizza le perdite per i *Danni* indiretti che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica per effetto di un *Danno* materiale e diretto, solo se indennizzabile a termini della presente *Garanzia Danni Diretti*, che abbia colpito gli impianti assicurati.

Art. 9.3 - COSA NON ASSICURO



Sono esclusi i *Danni*:

1. causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. causati da *Esplosione* o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da atti di terrorismo o di sabotaggio;
4. causati con dolo o colpa grave del *Contraente* o dell’*Assicurato*, dei rappresentanti Legali o dei soci;
5. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti salvo quanto espressamente indicato nella *Garanzia Alluvione* se operante;
6. dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle *Cose* assicurate;
7. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
8. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle *Cose* assicurate;
9. causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
10. subiti durante il trasporto;
11. di natura estetica che non siano connessi con *Danni* indennizzabili;
12. causati da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;

13. dovuti a difetti di rendimento;
 14. causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
 15. dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico;
 16. causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
 17. causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e *Danni* correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
 18. alle linee di distribuzione o trasmissione di energia;
 19. connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori;
 20. connessi o dovuti da sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le *Cose* assicurate;
 21. causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, *Scippo* e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
 22. a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;
 23. *AXA MPS Danni*, inoltre, non è obbligata ad indennizzare:
 - conduttori esterni alle *Cose* assicurate;
 - costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.
- Con riferimento ai *Danni* indiretti, sono inoltre esclusi:
24. le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un *Sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della presente *Polizza*, causato da:
 - serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
 - mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'*Attività*;
 - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle *Cose* distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;
 25. sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
 26. penali o indennità o multe dovute a terzi;
 27. giornate di sospensione dell'*Attività* assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il *Sinistro* non si fosse verificato;
 28. perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:
 - disastri naturali o eventi di forza maggiore;
 - scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti;
 29. causati da terremoto salvo quanto espressamente indicato nella *Garanzia* Terremoto se operante.

Art. 9.4 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 9.4.1 - Limiti di indennizzo - Franchigie e scoperti

Relativamente ai *Danni* diretti *All risks*, per ciascun *Sinistro* il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto fisso*, a carico dell'*Assicurato*, salvo quanto previsto per le seguenti prestazioni:

1. Furto, *Rapina* ed atti di terzi;
2. fenomeni atmosferici;
3. franamento, smottamento del terreno;
4. guasti e/o fenomeno elettrico.

Relativamente ai *Danni* indiretti, sono previste franchigie, scoperti e limiti specifici per impianti dotati di *Telecontrollo* e per impianti non dotati di *Telecontrollo*.

Condizioni di Assicurazione

Art. 9.5 - TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo	
Energie rinnovabili	Spese di demolizione, sgombero e trasporto	--	5% minimo di € 1.500, ⁰⁰	5% del capitale assicurato con il limite di € 10.000, ⁰⁰ per sinistro.	
	Furto, rapina ed atti di terzi	--	20% minimo di € 1.500, ⁰⁰	Pannelli totalmente integrati: 50% del capitale assicurato. Pannelli parzialmente integrati: 40% del capitale assicurato. Pannelli a terra e non integrati: 30% del capitale assicurato.	
	Fenomeni atmosferici	--	15% minimo di € 1.500, ⁰⁰	Vento e sovraccarico neve: 40% del capitale assicurato Altri eventi atmosferici: 70% del capitale assicurato.	
	Franamento, smottamento del terreno	--	20% minimo di € 1.500, ⁰⁰	40% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	
	Guasto alle macchine	--	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 10% minimo di € 2.500, ⁰⁰ . Impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% minimo di € 5.000, ⁰⁰ .	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	
	Danni indiretti	Impianti dotati di telecontrollo: 3 gg	--	--	Impianti dotati di telecontrollo: massimo di 60 gg a partire dal momento del sinistro. Impianti non dotati di telecontrollo: 10% dell'indennizzo liquidato per i danni diretti All risks per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000, ⁰⁰ , per sinistro.
	Ogni altra causa	--	--	5% minimo di € 1.500, ⁰⁰	--

SEZIONE 10 - TERREMOTO E ALLUVIONE

Art. 10.1 - COSA POSSO ASSICURARE

AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in Polizza, anche se di proprietà di terzi, a seguito degli eventi sotto riportati.

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio. Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'Art. 10.10.

Art. 10.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Terremoto

AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, subiti direttamente da:

- i Fabbricati indicati in Polizza, se acquistata la Garanzia **Incendio del Fabbricato**,
- il contenuto dei Fabbricati indicati in Polizza, se acquistata la Garanzia **Incendio del Contenuto**,
- dalle apparecchiature e dai macchinari riposti nei Fabbricati indicati in Polizza - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, se acquistata la Garanzia **Elettronica e Guasti macchine**,
- dall'Impianto fotovoltaico e/o solare termico del Fabbricato indicato in Polizza, se acquista la Garanzia **Energie rinnovabili All Risks**,

causati da terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo Sinistro, somma superiore al limite indicato in Polizza per la Garanzia **Terremoto** fabbricato, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%) del Capitale Assicurato per le Garanzie **Incendio del Fabbricato, Incendio del Contenuto, Elettronica e guasti macchine ed Energie rinnovabili All Risks** se presenti in Polizza e se è stato pagato il relativo premio.

La Garanzia **Terremoto** si intende valida e operante per i Fabbricati costruiti o ristrutturati, in conformità alle disposizioni di legge antisismica o alle normative urbanistiche vigenti al momento della costruzione o della ristrutturazione, sempreché gli stessi, al momento dell'emissione della Polizza, non siano dichiarati inagibili con ordinanza dell'autorità.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che dà luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite al medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

È prevista Carenza dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione nel caso in cui, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della polizza, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter verificatosi nel comune dove è ubicato il rischio assicurato.

B. Alluvione

AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, subiti direttamente da:

- i Fabbricati indicati in Polizza, se acquistata la Garanzia **Incendio del Fabbricato**,
- il contenuto dei Fabbricati indicati in Polizza, se acquistata la Garanzia **Incendio del Contenuto**,
- dalle apparecchiature e dai macchinari riposti nei Fabbricati indicati in Polizza - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, se acquistata la Garanzia **Elettronica e Guasti macchine**,
- dall'Impianto fotovoltaico e/o solare termico del Fabbricato indicato in Polizza, se acquista la Garanzia **Energie rinnovabili All Risks**,

causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.

AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo Sinistro, somma superiore al limite indicato in Polizza per la Garanzia **Alluvione**, pari ad una percentuale scelta dal Contraente del Capitale Assicurato per le Garanzie **Incendio del Fabbricato, Incendio del Contenuto, Elettronica e guasti macchine ed Energie rinnovabili All Risks** se presenti in Polizza e se è stato pagato il relativo premio.

Art. 10.3 - COSA NON ASSICURO

Fermo quanto riportato nelle esclusioni delle Garanzie Incendio Fabbricato/Rischio Locativo, Incendio Contenuto, Elettronica e guasti macchine e Energie Rinnovabili All risks, sono esclusi i Danni:

- causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente dei loro Familiari e conviventi degli amministratori o soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle Cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i Danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le Cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Cose fisse;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
- in seguito al sostenimento dei costi per:
 - effettuare la manutenzione preventiva;

Condizioni di Assicurazione

- effettuare i controlli di funzionalità;
- eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura;
- g. di natura estetica che non siano connessi con i *Danni* indennizzabili;
- h. attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipula della *Polizza*;
- i. causati da smarrimenti ed ammanchi;
- l. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica e edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- m. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- n. indiretti, salvo se acquistata la *Garanzia* Pronta ripresa, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancato reddito, o qualsiasi *Danno* che non riguardi la materialità delle *Cose* assicurate;
- o. ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori;
- p. relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;
- q. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- r. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
- s. ai veicoli a motore;
- t. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a:
 - uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);
 - trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni;
 - computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.);
 - violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
 - violazione della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni;
- u. alle seguenti apparecchiature:
 - apparecchiature adibite ad uso domestico;
 - apparecchiature elettromedicali;
 - agli impianti fotovoltaici;
- v. sono inoltre esclusi i *Danni*, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i *Danni* a moduli e componenti elettronici degli impianti ed apparecchiature assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di *Garanzia* della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Art. 10.4 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 10.4.1 - Operatività ed efficacia della garanzia Terremoto

La *Garanzia Terremoto* decorre a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione nel caso in cui, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della *Polizza*, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter verificatosi nel comune dove è ubicato il rischio assicurato.

Qualora la presente *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza* con AXA MPS *Danni*, riguardante gli stessi beni assicurati e identiche *Garanzie*, gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla *Polizza* precedente, per le prestazioni, i capitali ed i *Massimali* da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della *Garanzia*, di cui alla presente *Polizza*, limitatamente ai maggiori *Capitali assicurati* ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

La *Garanzia Terremoto* è prestata a condizione che i *Fabbricati* indicati in *Polizza* rientrino in una delle seguenti tipologie costruttive:

- Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in legno e/o acciaio;
- Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in cemento e/o cemento armato;
- Fabbricati costruiti prevalentemente in muratura o in materiali misti (con l'impiego contemporaneo di più materiali).

Art. 10.4.2 - Assicurazione parziale

Relativamente alle *Garanzie Terremoto* e *Alluvione*, se acquistate le *Garanzie Incendio del fabbricato e Energie Rinnovabili All Risks*, l'assicurazione è prestata per il capitale che il *Contraente* dichiara corrispondere al costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo dell'immobile (escludendo il valore dell'area), e/o dell'impianto fotovoltaico/solare termico.

Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo necessario per l'integrale costruzione

Condizioni di Assicurazione

a nuovo (escluso il valore dell'area per l'immobile), verrà applicata la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'art. 1907 c.c.

Resta tuttavia convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il valore di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area per l'immobile) non ecceda il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20%, fermo restando il limite invalicabile del capitale garantito in *Polizza*. Pertanto, se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalla Sezione, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che i beni assicurati avevano al momento del *Sinistro*, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 20%, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art. 1907 c.c., verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 20%.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione della regola proporzionale, il limite indicato in *Polizza* alla voce *Capitale/massimale* per la *Garanzia Terremoto e Alluvione*, corrisponde ad una percentuale scelta dal *Contraente* del *Capitale assicurato* per la *Garanzia Incendio del fabbricato e Energie Rinnovabili All Risks*.

Relativamente alle *Garanzie Terremoto e Alluvione*, se acquistata la *Garanzia Incendio del Contenuto* nella forma a Valore intero, si applicherà la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Art. 10.4.3 - Assicurazione a Primo rischio assoluto

Le *Garanzie Terremoto e Alluvione* sono prestate nella forma a *Primo rischio assoluto*, cioè sino alla concorrenza del *Capitale assicurato*, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c. se sono state acquistate le *Garanzie Incendio del Contenuto* (se nella forma a *Primo Rischio Assoluto*) ed *Elettronica e Guasti macchine*.

Art. 10.4.4 - Garanzie Terremoto e Alluvione - determinazione dell'ammontare del danno in caso di variazioni di rischio - fabbricato diverso da quello dichiarato

Fermo il disposto degli Artt. 1.1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", 1.6 - "Aggravamento del rischio", dell'Art. 10.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI", si stabilisce che qualora il Fabbricato abbia tipologie costruttive diverse da quelle indicate in *Polizza*, l'Indennizzo previa applicazione degli Scoperti e dei limiti indicati in *Polizza*, sarà corrisposto:

1. integralmente se le diverse caratteristiche costruttive del Fabbricato non aggravino il rischio;
2. nella ridotta misura indicata nella "Tabella delle percentuali di Indennizzo" che segue, se le diverse caratteristiche costruttive del Fabbricato aggravino il rischio:

Tipologia costruttiva al momento del sinistro	Tipologia Costruttiva dichiarata - Classi di rischio		
	Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in legno e/o acciaio	Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in cemento e/o cemento armato	Fabbricati costruiti prevalentemente in muratura o in materiali misti (con l'impiego contemporaneo di più materiali)
Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in legno e/o acciaio	100%	100%	100%
Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in cemento e/o cemento armato	60%	100%	100%
Fabbricati costruiti prevalentemente in muratura o in materiali misti (con l'impiego contemporaneo di più materiali)	20%	60%	100%

Art. 10.5 - TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Garanzie	Franchigia	Limite di indennizzo
Terremoto	5%	Limite indicato in <i>Polizza</i> a scelta tra: 30% e 50% della somma del capitale assicurato per Incendio del fabbricato, Incendio del contenuto, Elettronica e Guasti macchine ed Energie rinnovabili All risks.
Alluvione	5%	Limite indicato in <i>Polizza</i> a scelta tra: 30% e 50% della somma del capitale assicurato per Incendio del fabbricato, Incendio del contenuto, Elettronica e Guasti macchine ed Energie rinnovabili All risks.

SEZIONE 11 - ASSISTENZA AI LOCALI



Art. 11.1 - COSA POSSO ASSICURARE

AXA MPS Danni garantisce, nei locali del Contraente indicati in Polizza, le seguenti prestazioni.

Le Prestazioni di assistenza possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente e valgono se richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.

Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'Art. 11.5.

Art. 11.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Assistenza ai locali

1. Pronto intervento nei locali

In caso di Sinistro nei locali del Contraente indicati in Polizza, che comporti l'intervento urgente di un artigiano (ad esempio elettricista, idraulico, fabbro, falegname, vetraio) AXA Assistance, a seguito di esplicita richiesta dell'Assicurato, provvede ad inviare tempestivamente un fornitore del proprio Network che effettuerà gli interventi necessari a gestire l'emergenza. Le spese dell'intervento di Assistenza verranno sostenute direttamente da AXA MPS Danni per quanto previsto in Polizza e sulla base delle limitazioni previste dalle singole Garanzie. Le spese non indennizzabili sono a carico del Contraente.

• Invio di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutto il *Locale aziendale* per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, AXA Assistance invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

AXA MPS Danni prenderà a carico la spesa fino al limite di indennizzo indicato in tabella, restando a carico del Contraente l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione AXA Assistance.

• Invio di un idraulico

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nei *Locali aziendali* in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nei *Locali aziendali* non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.

AXA Assistance invierà un idraulico convenzionato, comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

AXA MPS Danni prenderà a carico la spesa fino al limite indicato in tabella, restando a carico del Contraente l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

• Invio di un fabbro/falegname

Nei casi in cui a seguito di:

- Furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, **purché non elettronica**, non sia possibile entrare nei *Locali aziendali*;
- Furto tentato o consumato, Incendio, Esplosione o Scoppio la funzionalità della porta di accesso ai *Locali aziendali* è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita.

AXA Assistance invierà presso i *Locali aziendali* un fabbro/falegname convenzionato, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

In caso di Furto, tentato furto o smarrimento delle chiavi, l'Assicurato dovrà presentare ad AXA Assistance copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti.

AXA MPS Danni prenderà a carico la spesa fino al limite indicato in tabella, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

• Invio di un vetraio

In caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre dei *Locali aziendali* a seguito di Furto o tentato furto, AXA Assistance invierà un vetraio convenzionato, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

• Ripristino dell'abitabilità

Qualora, in seguito a un evento riconducibile alla Garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di Polizza, il locale necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, AXA Assistance provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Condizioni di Assicurazione

AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della prestazione.

In caso di Furto o tentato Furto, l'Assicurato dovrà presentare ad AXA Assistance copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, AXA MPS Danni rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato.

- **Invio di una guardia giurata**

Qualora a seguito di evento riconducibile alla garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di Polizza si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dei locali aziendali AXA Assistance organizzerà la vigilanza dei locali aziendali mediante istituti di vigilanza, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Decorso il periodo massimo di 10 ore, il costo resta a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, AXA MPS Danni rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato.

2. Assistenza sanitaria nei locali

AXA MPS Danni garantisce all'Assicurato, ai dipendenti dell'azienda, ai Collaboratori e agli stagisti, ai Visitatori/Consulenti, in caso di Infortunio o Malattia presso i locali del Contraente, durante lo svolgimento della propria Attività lavorativa, le seguenti Prestazioni di assistenza, purché richiamate in Polizza:

- **Emergenza ed orientamento**

Il servizio medico di AXA Assistance, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso d'Infortunio o Malattia e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

- **Invio di un medico in caso di urgenza**

AXA Assistance provvede gratuitamente ad inviare un suo medico convenzionato presso i Locali aziendali (del Contraente) qualora, in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di AXA Assistance giudicasse indispensabile una visita medica sul posto.

- **Invio di un'ambulanza in caso di urgenza**

AXA Assistance provvede gratuitamente al trasporto dell'Assicurato presso i Locali aziendali presso il più vicino centro di pronto soccorso qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica domiciliare, il servizio medico di AXA Assistance lo giudicasse indispensabile.

Resta inteso che in caso di emergenza AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

Art. 11.3 - COSA NON ASSICURO



Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- terremoto salvo il caso in cui risulti valida ed operante la Garanzia Terremoto.

AXA MPS Danni non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali Danni da questi provocati.

AXA MPS Danni non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente da AXA Assistance, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA Assistance. AXA Assistance non può essere ritenuta responsabile per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto ad un provvedimento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o per manifesta impossibilità ad effettuare l'intervento o a raggiungere il luogo del sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 11.3 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

Pronto intervento nei locali

Invio di un elettricista

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali del Contraente;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- a timers, impianti di allarme, impianti di condizionamento o apparecchiature similari;
- per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

Invio di un idraulico

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali del Contraente;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
- per Danni causati dal gelo.

Assistenza sanitaria nei locali

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
- ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato;
- eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

Invio di un'ambulanza in caso di urgenza

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico di AXA Assistance possono essere curate sul posto;
- le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i Familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per Malattie preesistenti.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione 11 - Assistenza ai locali.

Art. 11.4 - COME OPERA LA GARANZIA

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da AXA MPS Danni a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

che si avvale della propria *Struttura Organizzativa* che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

Le prestazioni garantite da AXA MPS Danni saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance. AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le Prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa.

Condizioni di Assicurazione

Art. 11.4.1 - Operatività della garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la *Garanzia* opera:

- mediante contatto telefonico con *AXA Assistance* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della *AXA MPS Danni* durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *Sinistro*;
- entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'*Assicurato* sarà richiamato entro le successive 48 ore.

Per i servizi con carattere d'urgenza, il fornitore inviato da *AXA Assistance* si impegna ad essere sul luogo dell'intervento con massima tempestività. Negli altri casi ordinari, privi di carattere d'urgenza il fornitore concorda con l'*Assicurato* i tempi per l'espletamento del servizio.

Art. 11.4.2 - Limitazione del servizio - Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i *Sinistri* avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Per le Prestazioni di assistenza ai locali, nei casi in cui non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempre che autorizzate da *AXA Assistance*, che è stata anche in questo caso preventivamente contattata. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con *AXA Assistance*.

Art. 11.5 - TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Assistenza ai locali	Invio elettricista	--	--	max € 500,00 per sinistro.
	Invio idraulico	--	--	max € 500,00 per sinistro.
	Invio fabbro/falegname	--	--	max € 500,00 per sinistro.
	Invio vetraio	--	--	max € 500,00 per sinistro.
	Ripristino dell'abitabilità	--	--	max € 1.000,00 per sinistro; se non disponibile il personale addetto, rimborso di max € 600,00 per sinistro a fronte di fattura.
	Invio guardia giurata	--	--	max € 500,00 per sinistro per un massimo di 10 ore entro le 24 ore successive; se non disponibile il personale addetto, rimborso a fronte di fattura di max € 500,00.
	Emergenza ed orientamento	--	--	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
	Invio del medico in caso di urgenza	--	--	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
	Invio dell'ambulanza in caso di urgenza	--	--	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE 12 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

PREMESSA

La seguente norma si applica a tutti gli articoli della presente “Sezione 12 norme che regolano il sinistro”, salvo quanto diversamente disciplinato da Inter Partner Assistance, agli articoli 12.2.4 - 12.3.5.

La Compagnia si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 12.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 12.1.1 - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve avvisare AXA MPS Danni in forma scritta entro 3 giorni quando si è verificato o da quando è venuto a conoscenza del Sinistro (come indicato dall'Art. 1913 c.c.), comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità. Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

Art. 12.2 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. 12.2.1 - Obblighi in caso di sinistro

AXA MPS Danni per la gestione e la liquidazione dei Sinistri di Tutela legale si avvale di:

Inter Partner Assistance S.p.A. Rapp. Generale per l'Italia facente parte del gruppo Axa Assistance
(di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

(dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
e-mail: ufficio.legale@axa-assistance.com

L'Assicurato deve denunciare qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 24 mesi dall'insorgenza della Controversia. In ogni caso deve far pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Art. 12.2.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti

Se il Contraente/Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 12.2.3 - Gestione del sinistro e libera scelta del legale

a. Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro AXA Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento, comprese le eventuali mediazioni stabilite dalla legge. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di AXA Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo del Sinistro.

b. Scelta del Legale o del Perito

Quando non sia stato possibile addvenire ad una bonaria definizione della Controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da AXA Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra AXA MPS Danni/AXA Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a AXA Assistance. Qualora la Controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un Legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a AXA Assistance; in questo caso, vengono rimborsate all'Assicurato o sostenute direttamente da AXA Assistance, anche le eventuali spese, esclusivamente in sede giudiziale, per un Legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

Condizioni di Assicurazione

L'Assicurato che intenda avvalersi del Legale ricompreso fra la rete dei fiduciari di AXA Assistance, può chiedere a il nominativo del Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In tal caso il Massimale per Sinistro e per anno è innalzato del 20%.

La procura al Legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. AXA Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con AXA Assistance.

In ogni caso la Garanzia ricomprenderà le spese di un Legale e/o Perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi Legali/Periti.

Non costituisce oggetto di Garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali, salvo quanto disposto al punto 10. "spese per domiciliatario" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI", nello stesso grado di giudizio. La Garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

AXA Assistance, così come *AXA MPS Danni*, non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti tecnici e Periti.

c. Revoca dell'incarico al Legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro Legale nel corso dello stesso grado di giudizio, AXA Assistance liquida le spese di un solo Legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio AXA Assistance liquida comunque anche le spese del Legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del Legale incaricato AXA Assistance rimborsa sia le spese del Legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo Legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

d. Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai Legali e ai Periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i Legali e i Periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di AXA Assistance. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo. AXA Assistance, alla definizione della Controversia, liquida all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del Massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali Franchigie e Scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

e. Disaccordo fra l'Assicurato e AXA MPS Danni

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e *AXA MPS Danni* e/o AXA Assistance, in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, *AXA MPS Danni* e/o AXA Assistance s'impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, ferma la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la Controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per *AXA MPS Danni* e/o AXA Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da *AXA MPS Danni* e/o AXA Assistance.

Art. 12.2.4 - Obblighi dell'impresa

Per la garanzia Tutela Legale, Axa Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 12.3 - COSA FARE IN CASO DI CYBER RISK

Art. 12.3.1 - Denuncia di sinistro Tutela Legale Cyber e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA MPS Danni e/o con AXA Assistance.

In caso di sinistro Tutela Legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Inter Partner Assistance S.p.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

(dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)

Art. 12.3.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 12.3.3 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 12.3.1 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA MPS Danni, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA MPS Danni e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 12.3.4 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 12.3.5 - Obblighi dell'impresa

Per la garanzia Tutela Legale Cyber, Axa Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 12.3.6 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro per Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali

1. Utilizzo fraudolento carte di pagamento, Utilizzo fraudolento smartphone/smartwatch con modalità di pagamento contactless, Utilizzo fraudolento dei conti correnti online, tenuti presso MPS

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente, deve darne avviso ad AXA MPS Danni entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro le 24 ore successive.

La denuncia scritta deve contenere la formale e circostanziata esposizione dei fatti con data e luogo e deve essere corredata della documentazione sotto indicata. Nel caso in cui l'Assicurato abbia provveduto ad effettuare il blocco delle carte di pagamento o del conto corrente online, dovrà fornire una dichiarazione di avvenuto blocco dell'emittitore del mezzo di pagamento o del conto corrente, attestante ora e data in cui è stato eseguito il blocco.

L'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire alla Compagnia:

- copia della denuncia circostanziata fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.

Oltre alla documentazione di cui sopra, i documenti necessari sono:

- copia dell'estratto conto bancario o della carta di pagamento con evidenza degli importi contestati;
- lettera di mancato rimborso da parte della Banca o Ente emittente.

Condizioni di Assicurazione

In ogni caso AXA MPS Danni si riserva la facoltà di richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per la corretta valutazione del sinistro. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 12.4 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PRONTA RIPRESA

Art. 12.4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente, deve darne avviso ad *AXA MPS Danni* entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'Assicurato o il Contraente sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce ed i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'Assicurato (o il Contraente) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Art. 12.4.2 - Anticipo diaria giornaliera

L'Assicurato ha diritto di chiedere e di ottenere il pagamento di un acconto pari a 5 volte la diaria scelta a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso. Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'Indennizzo, *AXA MPS Danni* provvede al pagamento definitivo dello stesso.

Art. 12.4.3 - Perizia contrattuale

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei Danni, la Controversia è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 12.4.4 – "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Art. 12.4.4 - Mandato dei periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato (o il Contraente) abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 12.4.1 – "Obblighi in caso di sinistro";
 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5.4.1 - "Operatività della garanzia";
 4. procedere alla stima e alla liquidazione del Danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
- I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei Danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 12.5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INCENDIO

Art. 12.5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro* l'Assicurato o il *Contraente*, deve darne avviso ad *AXA MPS Danni* entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del *Danno*, nonché, nel caso in cui l'evento sia di sospetta origine dolosa, farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'Assicurato o il *Contraente* sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del *Danno*, le tracce ed i residui del *Sinistro* e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'Assicurato (o il *Contraente*) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del *Danno*: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Art. 12.5.2 - Obblighi del contraente nel caso di Danni all'arredamento dei locali avvenuti in occasione di rissa nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)

Il *Contraente* dovrà darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad *AXA MPS Danni* entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C. nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo dell'evento, precisando, se sono intervenute le Autorità, indicando l'entità approssimativa del danno, l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA.

Il *Contraente* o l'Assicurato deve altresì:

- conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da *AXA MPS Danni* di stimare il danno, i beni rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. *AXA MPS Danni* si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;

- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA MPS Danni o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 12.5.3 - Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio

La liquidazione dei *Danni* viene eseguita secondo le norme seguenti:

a) **Fabbricati**, per il caso di:

- *Danno* parziale: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il ripristino della parte di *Fabbricato* danneggiato, dedotto il valore dei residui;
- *Danno* totale: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per ricostruire il *Fabbricato* distrutto, dedotto il valore dei residui;

b) **macchinari, mobilio ed arredamento ed apparecchiature**, nel caso di:

- *Danno* parziale: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per la rimessa della cosa danneggiata nello stato funzionale in cui la stessa si trovava immediatamente prima del *Sinistro*, dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite.
- *Danno* totale: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il rimpiazzo della cosa distrutta, dedotto il valore dei residui.

Qualora l'*Assicurato* entro 1 anno non intenda riparare la cosa danneggiata, né ricostruire o rimpiazzare quella distrutta, egli avrà diritto all'*Indennizzo* determinato secondo il valore al momento del *Sinistro*.

Agli effetti dell'*Indennizzo*, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun *Fabbricato*, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del *Sinistro*.

L'assicurazione in base al *Valore a nuovo* riguarda soltanto *Fabbricati*, macchinari, attrezzatura di ufficio o impianti di reparti in stato di attività.

Gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto o successivamente al sisma sono compresi nel limite del 10% del *Capitale assicurato*, per l'incendio *Fabbricato* e per l'incendio *Contenuto*, fermo restando che i *Capitali assicurati* ed i *Limiti di indennizzo* indicati in *Polizza* rappresentano la massima esposizione di AXA MPS Danni.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 6.8.2 - "Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato, Rischio locativo".

Art. 12.5.4 - Determinazione dell'ammontare del danno per merci

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del *Sinistro* tutte le merci assicurate, illese e danneggiate, tanto finite quanto in corso di fabbricazione;
2. dette merci vengono valutate in base al prezzo della materia greggia al giorno del *Sinistro*, aumentato delle spese di fabbricazione corrispondenti allo stato in cui le merci si trovavano al momento del *Sinistro*, nonché delle imposte di fabbricazione e diritti doganali pagati dall'assicurato e al netto dell'I.V.A., che avrebbe dovuto essere pagata dall'acquirente finale;
3. se le valutazioni così formate superassero i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del *Sinistro*, questi ultimi dovranno essere applicati alle rispettive merci;
4. il valore delle merci illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
5. il valore ricavabile dai residui del *Sinistro*.

L'*Indennizzo* è dato dal valore complessivo delle merci stimato al punto 1., dedotto il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dai residui (stime 2. e 3.).

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 6.8.2 - "Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato, Rischio locativo".

Art. 12.5.5 - Determinazione dell'ammontare del danno per bestiame e foraggio

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le Valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L'ammontare del Danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Art. 12.5.6 - Determinazione dell'ammontare del danno per coltivazioni

Si stima:

a) **per la produzione**, il valore delle quantità di prodotto ottenibile dalla coltivazione al termine del ciclo colturale in relazione alla modalità di coltivazione, alla qualità commerciale e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato dalla quantità della produzione perduta;

b) **per l'impianto**, il valore in relazione alle spese necessarie per la sostituzione delle piante danneggiate con altre della stessa specie e coltivazione, idonee al trapianto per età e condizione, comprendendo nella stima le spese relative alla

Condizioni di Assicurazione

preparazione del terreno, l'acquisto delle piante, la messa a dimora, l'acquisto e la posa in opera delle strutture di sostegno.

L'entità del *Danno* si stabilisce calcolando il numero delle piante che abbiano subito la perdita totale definitiva ed irreversibile della capacità produttiva. L'ammontare dell'*Indennizzo* si determina al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età ed alla vita residua dell'impianto stesso, allo stato di salute ed ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore di eventuali residui.

Art. 12.5.7 - Determinazione dell'ammontare del danno per Veicoli e/o Natanti

Per i Veicoli e/o Natanti, la liquidazione dei Danni viene eseguita in base al valore al momento del sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.

Art. 12.5.8 - Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del *Sinistro* in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale e/o degrado d'uso, compresi gli oneri fiscali;
2. il valore delle *Cose* illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
3. il valore ricavabile dai residui del *Sinistro*.

L'*Indennizzo* è dato dal valore complessivo delle *Cose* stimato al punto 1., dedotto il valore delle *Cose* illese ed il valore ricavabile dai residui (stime 2. e 3.).

Art. 12.5.9 - Determinazione dell'ammontare del danno per "Strumenti e supporti specifici"

L'*Indennizzo*, in caso di danneggiamento o distruzione di "*Cose particolari*", è dato dal solo costo del materiale e le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'*Indennizzo* sarà, comunque, limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 1 anno successivo al verificarsi del *Sinistro*.

Art. 12.5.10 - Perizia contrattuale

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei Danni, la Controversia è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 12.5.11 - "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Art. 12.5.11 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del *Sinistro*;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato (o il Contraente) abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 12.5.11 - "Obblighi in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle *Cose* assicurate, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 12.5.3 - 12.5.4 - 12.5.5 - 12.5.6 - 12.5.7 - 12.5.8 - 12.5.9 - "Determinazione dell'ammontare del danno";
4. procedere alla stima e alla liquidazione del *Danno* comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei Danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 12.5.12 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto ragionevolmente presumibile del *Sinistro* stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità. L'obbligazione di *AXA MPS Danni* dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e purché l'Assicurato o il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 12.5.11 - "Obblighi in caso di sinistro". Il pagamento definitivo dell'*Indennizzo* sarà effettuato entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrale.

Quando si tratti di immobili, prima del pagamento sia dell'eventuale anticipo che dell'*Indennizzo*, l'Assicurato o il Contraente devono esibire ad *AXA MPS Danni* i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie o altre iscrizioni pregiudizievoli di cui all'Art. 2742 c.c. Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il *Danno* e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'*Indennizzo*, *AXA MPS Danni* provvede al pagamento definitivo dello stesso entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il *Sinistro* non sia stato causato da dolo dell'Assicurato medesimo o dal Contraente.

Art. 12.6 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO FURTO E RAPINA

Art. 12.6.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente deve:

1. darne avviso ad *AXA MPS Danni* entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive;
2. fornire ad *AXA MPS Danni* entro i 3 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità;
3. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
4. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento anche di uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico di *AXA MPS Danni* in ragione della proporzione intercorrente tra il Capitale assicurato e quello che le Cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del Danno, dovesse superare il Capitale assicurato e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che *AXA MPS Danni* provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

1. conservare fino ad avvenuta liquidazione del Danno tanto le Cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
2. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell'entità del Danno; tenere a disposizione di *AXA MPS Danni* e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che *AXA MPS Danni* ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
3. presentare, a richiesta di *AXA MPS Danni*, tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente, in relazione al Sinistro.

Per il furto nei ristoranti, il Contraente dovrà presentare unitamente alla denuncia presentata alle Autorità della rapina avvenuta nell'esercizio, entro 30 giorni dalla data della rapina, l'elenco delle persone danneggiate con indicazione del rispettivo importo di contanti rapinati. Non saranno considerate indennizzabili le richieste delle persone danneggiate pervenute oltre tale termine di 30 giorni dalla rapina. *AXA MPS Danni* si riserva di mettere direttamente a disposizione del Contraente/Assicurato l'importo totale indennizzabile, in tal caso sarà cura dello stesso Contraente/Assicurato provvedere a trasmettere i corretti importi ai singoli clienti in base al rispettivo danno subito. In nessun caso *AXA MPS Danni* potrà essere ritenuta responsabile del non corretto indennizzo o pagamento dei singoli clienti danneggiati.

Art. 12.6.2 - Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato

L'assicurazione è prestata nella formula a Primo rischio assoluto.

L'ammontare del Danno è dato dal valore che le Cose sottratte avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione delle Cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei Danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del Danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno di *AXA MPS Danni* ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12.6.3 - Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo

L'Assicurato che dolosamente esageri l'ammontare del Danno, occulti, sottragga o manometta Cose non rubate, alteri le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 12.6.4 - Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di Sinistro, il Capitale assicurato per la Garanzia Furto e rapina ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Qualora, a seguito del Sinistro stesso, *AXA MPS Danni* decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste eventualmente in essere.

Art. 12.6.5 - Recupero delle cose rubate

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad *AXA MPS Danni* appena ne ha avuto notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà di *AXA MPS Danni*, se questa ha indennizzato integralmente il Danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad *AXA MPS Danni* l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime. Se invece *AXA MPS Danni* ha indennizzato il Danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose

Condizioni di Assicurazione

recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da AXA MPS Danni per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra AXA MPS Danni e l'Assicurato. Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del Sinistro, AXA MPS Danni è obbligata soltanto per i Danni eventualmente subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare ad AXA MPS Danni le Cose recuperate, salvo il diritto di AXA MPS Danni di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

Art. 12.6.6 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. AXA MPS Danni, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato deve restituire ad AXA MPS Danni l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 12.6.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente, superi l'ammontare del Danno, AXA MPS Danni è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 12.7 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE

Art. 12.7.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve:

- a. fare quanto gli è possibile per diminuire o circoscrivere il Danno, ottemperando alle disposizioni di AXA MPS Danni prima della riparazione; le relative spese sono a carico di AXA MPS Danni ai sensi e nei limiti dell'Art. 1914 c.c.;
- b. darne avviso ad AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c. L'inadempimento anche di uno solo di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

Il Contraente deve altresì:

- c. in caso di Incendio, Furto, Rapina o Sinistro presumibilmente doloso, rendere, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia indicando il momento di accadimento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA MPS Danni;
- d. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del Danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; AXA MPS Danni si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di AXA MPS Danni, l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo;
- e. fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorse per la riparazione del Danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a..

La riparazione del Danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; tuttavia, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di AXA MPS Danni, lo stato delle Cose non può essere modificato che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'Attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b., questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il Sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai Danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 12.7.2 - Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato

La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- a. Nel caso di Danno suscettibile di riparazione:
 1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro, valutate secondo i costi al momento del Sinistro;
 2. si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad a1. defalcato dell'importo come a2. a meno che AXA MPS Danni non si avvalga della facoltà di cui al punto d. dell'Art. 12.7.1 - "Obblighi in caso di sinistro", nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad a1..

- b. Nel caso di Danno non suscettibile di riparazione:
 1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal Sinistro stesso;
 2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a b1., defalcato dell'importo stimato come b2..

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- i. i Danni si siano verificati entro i 2 anni successivi a quello di costruzione;
- ii. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

iii. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti "i." e "ii." ed almeno una delle condizioni previste dal punto "iii.", si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a b3., defalcato dell'importo stimato come b4.

Un Danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad a., eguagliano o superino il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come b. (stima b1. - b2. oppure b3. - b4. a seconda del caso). AXA MPS Danni ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

L'ammontare del Danno è dato dal valore che le Cose sottratte avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione delle Cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei Danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del Danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da AXA MPS Danni ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12.7.3 - Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indenizzo

Il Contraente (o l'Assicurato) che esageri dolosamente l'ammontare del Danno, dichiara distrutte o sottratte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulti, sottragga o manometta Cose salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o faciliti il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 12.7.4 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del Danno, AXA MPS Danni è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 12.8 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ENERGIE RINNOVABILI

Art. 12.8.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a. fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il Danno, ottemperando alle disposizioni di AXA MPS Danni prima della riparazione; le relative spese sono a carico di AXA MPS Danni secondo quanto previsto dalla legge (Art. 1914 c.c.);
- b. avvisare AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando si è verificato ed è venuto a conoscenza del Sinistro, così come indicato dall'Art. 1913 c.c.;
- c. in caso di Furto o Rapina, o Incendio o di Sinistro presumibilmente doloso o dovuto ad atto vandalico, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'ammontare approssimativo del Danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA MPS Danni;
- d. conservare le tracce e i residui del Sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del Danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e. fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del Danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a..

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a. e b. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 del c.c.). La riparazione del Danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; lo stato delle Cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di AXA MPS Danni, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'Attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avvenisse entro 10 giorni dall'avviso di cui al punto b., il Contraente e l'Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 12.8.2 - Perizia contrattuale

L'ammontare del Danno è concordato dalle parti direttamente oppure, di comune accordo, mediante Periti nominati uno

Condizioni di Assicurazione

da AXA MPS Danni e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12.8.3 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e "Dichiarazioni del Contraente" ed accertare se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c. verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 12.8.1 - "Obblighi in caso di sinistro";
- d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate per le Garanzie della Sezione 9 – Energie rinnovabili secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 12.8.4 - 12.8.5 - "Determinazione dell'ammontare del danno";
- e. stimare e liquidare il Danno in conformità alle disposizioni di Polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati sono obbligatori per le parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 12.8.4 - Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti All risk

La determinazione del Danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

- a. in caso di **Danno suscettibile di riparazione** (che non comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto);
 1. si stimano le spese di riparazione necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle Cose danneggiate;
 2. si stima il valore ricavabile dei residui al momento del Sinistro.

L'ammontare del Danno sarà uguale all'importo stimato come in 1., diminuito dell'importo come in 2.

- b. in caso di **Danno non suscettibile di riparazione** (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto):
 1. nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il Danno si sia verificato entro 5 anni dalla data dell'ultimo collaudo dell'impianto;
 - ii. il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del Sinistro;
 - iii. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'intero impianto/dell'elemento costitutivo dell'impianto/dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

L'ammontare del Danno sarà pari al costo di rimpiazzo a nuovo.

2. nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni di cui al punto "i", del punto "1" e non venga soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al punto "iii". si applicano le norme che seguono:
 - 1) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come 1), diminuito dell'importo stimato come 2).

Un Danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

AXA MPS Danni, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il Danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato. Le spese per demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 12.8.6 - "Assicurazione parziale" in caso di Danno non suscettibile di riparazione (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto).

Art. 12.8.5 - Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti

1. Per gli impianti dotati di sistema di Telecontrollo, si procede alla determinazione dell'Indennizzo secondo le norme seguenti:
 - a. si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle 2 settimane antecedenti il Sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
 - b. si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione;

- c. la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - i. il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il gestore della rete;
 - ii. il valore dell'incentivo erogato dal GSE (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d. L'Indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti "i" e "ii", moltiplicato per i giorni strettamente necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in Polizza quali Franchigia.

Se, nei 6 mesi immediatamente successivi al termine del periodo di Indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'Indennizzo come sopra determinato. Qualora il pagamento dell'Indennizzo da parte di AXA MPS Danni fosse intervenuto prima dei 6 mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione ad AXA MPS Danni dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

2. Per gli impianti non dotati di sistema di Telecontrollo, in caso di Sinistro indennizzabile a termini dei Danni diretti All Risks verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto, una somma forfettaria pari al 10% dell'Indennizzo liquidato a termini delle predette Garanzie per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00.

Art. 12.8.6 - Assicurazione parziale

L'assicurazione è prestata per il capitale che il Contraente dichiara corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale. Qualora al momento del Sinistro il Capitale assicurato risulti inferiore al predetto costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una Cosa nuova uguale verrà applicata la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'Art. 1907 c.c.

Resta tuttavia convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il Valore a nuovo non ecceda il Capitale assicurato in misura superiore al 20%.

Se il Valore a nuovo eccede il Capitale assicurato in misura superiore al 20% il capitale di riferimento resta quello convenuto al momento della stipula. Pertanto se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalla Sezione, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 20%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'Art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 20%.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione della regola proporzionale, il limite indicato in Polizza alla voce Capitale/ massimale per la garanzia Terremoto Energie rinnovabili e Alluvione Energie rinnovabili, ad una percentuale scelta dal Contraente (30%/50%/70%) del Capitale assicurato per la Garanzia Energie Rinnovabili.

Art. 12.9 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA AI LOCALI

Art. 12.9.1 - Come attivare le prestazioni di Assistenza

Le Prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

Inter Partner Assistance S.p.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

Axa Assistance opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dei locali assicurati dal Contraente;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare Assistenza immediatamente, il Contraente sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di assistenza o in caso di mancato contatto preventivo con AXA Assistance, quest'ultima non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad AXA Assistance, devono essere effettuate in forma scritta.

AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA o AXA MPS Danni”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del *premio*;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una *polizza* in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Danni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante

¹ La “finalità assicurativa” richiede che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi delle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno, attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulta assicurato, beneficiario ecc., co-obbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un *sinistro* ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

Condizioni di Assicurazione

Informativa sulla privacy

per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA MPS Danni, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Danni o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di “fasi” (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2.

Condizioni di Assicurazione

Informativa sulla privacy

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Danni, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la *manifestazione* del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità d'uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁹ da AXA MPS Danni – titolare del trattamento – solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA MPS Danni, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione *Indennizzo Diretto* (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio *Italiano* per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione

⁹ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione diffusione dei dati.

Condizioni di Assicurazione

Informativa sulla privacy

Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze – Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Danni avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di *manifestazione* dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma c.a. Data Protection Officer – e-mail: privacy@axa.it. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it.

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mps.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

pagina bianca per esigenze tipografiche

pagina bianca per esigenze tipografiche

pagina bianca per esigenze tipografiche



axa-mps.it

Il presente documento è aggiornato alla data del 31 gennaio 2020.